

PROVVEDIMENTO IVASS N. 147 DEL 20 GIUGNO 2024

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 12 luglio 2024

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 9/2023 concernente l'emanazione del Provvedimento IVASS n. 147 del 20 giugno 2024 recante proposte di modifica finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dell'informativa precontrattuale sul distributore di cui al Regolamento 40/2018 e dell'informativa precontrattuale sul prodotto di cui al Regolamento 41/2018, e relativi allegati, nonché in materia di finanza sostenibile.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 21 soggetti:

[ABI – Associazione Bancaria Italiana](#)

[ACB – Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni](#)

[AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni](#)

[Algorithmic S.r.l.](#)

[Anapa Rete ImpresAgenzia](#)

[ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)

[ASSOFIN – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare](#)

[Avv. Roberto Vergani](#)

[Avv. Salvatore Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright](#)

[DPA – D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale](#)

[Floreni Studio Legale Associato](#)

[GAAV – Gruppo Agenti Allianz Viva](#)

[Konsumer Italia](#)

[Martano Assicurazioni](#)

[Molinari Agostinelli Studio Legale](#)

[REVO Insurance S.p.A.](#)

[SNA – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione](#)

[Studio Legale THMR](#)

[U.Di.Con. A.P.S.](#)

[UEA - Unione Europea Assicuratori](#)

[Unipol Gruppo S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.



Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Provvedimento posto in pubblica consultazione.

Gli esiti della consultazione sul Documento n. 9/2023 vengono pubblicati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2023

Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018

Legenda

Nella prima colonna è indicato il numero del commento.

Nella seconda colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella quinta colonna, viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ABI	Osservazioni Generali	<p>Gli interventi ipotizzati non presentano specifici elementi di attenzione, essendo ispirati ad una condivisibile logica di semplificazione e snellimento della disciplina.</p> <p>Con l'obiettivo di migliorare la chiarezza dell'articolato, l'ABI propone di correggere alcuni disallineamenti testuali e di operare alcune specificazioni</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo.</p> <p>Le proposte formulate verranno esaminate in relazione agli articoli di interesse.</p>
2	ACB	Osservazioni Generali	<p>L'Associazione accoglie con favore l'intervento normativo di IVASS volto principalmente alla semplificazione e razionalizzazione dell'informativa precontrattuale.</p> <p>In tal senso, la concentrazione dei documenti precontrattuali in un "modello unico precontrattuale" e l'eliminazione dell'allegato 4-ter relativo alle regole di comportamento costituiscono un punto di partenza.</p> <p>Da un punto di vista generale, l'Associazione osserva che è ancora necessario effettuare una semplificazione linguistica. Ad esempio, non dovrebbero essere utilizzati termini il cui significato può assumere una duplice valenza, come l'utilizzo del termine "ovvero" (con il significato, completamente differente, di "ossia" o di "oppure" a seconda dei casi).</p> <p>Infine, ribadiamo la netta convinzione da parte dell'Associazione, già espressa in altre occasioni, che i DIP aggiuntivi, non previsti dalla normativa dell'Unione Europea,</p>	<p>1. Proposta accolta.</p> <p>Il contenuto dei moduli informativi è stato rivisto al fine di rendere più chiara la terminologia adottata.</p> <p>2. Proposta non accolta.</p>

			<p>debbano essere eliminati, ritenendo che il sistema di consegna di DIP + DIP aggiuntivo + condizioni contrattuali non rappresenti una reale semplificazione, anche in esito alle modifiche proposte con il presente documento di consultazione. Rimane, infatti, un appesantimento burocratico di dubbia utilità, in quanto i DIP aggiuntivi non forniscono un reale dettaglio circa la regolazione pattizia. In subordine, osserviamo che, anche per i DIP aggiuntivi, dovrebbe essere tenuto in considerazione lo stesso processo di semplificazione applicato ai contratti sia nella parte dedicata alle compagnie sia nella parte redatta da IVASS stessa.</p>	<p>L'eliminazione dei DIP aggiuntivi non può essere attuata in via regolamentare, in quanto essi sono previsti dalla legislazione primaria (CAP, artt. 185 e ss.). In merito alle modalità di compilazione dei DIP aggiuntivi, si invitano gli operatori a seguire le indicazioni fornite per la redazione dei contratti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 166 CAP.</p>
3	AIBA	Osservazioni Generali	<p>AIBA apprezza, in via generale, lo sforzo dell'Autorità finalizzato a ridurre e semplificare i contenuti della documentazione precontrattuale, nell'ottica di rafforzare l'efficacia informativa resa al contraente, razionalizzare le informazioni attualmente suddivise in una pluralità di moduli, ridurre gli oneri organizzativi a carico degli operatori cui non corrispondono benefici per i clienti/assicurati.</p> <p>Accogliendo in parte le istanze degli stakeholder circa l'inefficacia di una superfetazione di informazioni - non in grado, obiettivamente, di contribuire alla migliore comprensione delle informazioni precontrattuali - si condivide l'impostazione seguita dal Regolatore di prevedere un Modulo unico precontrattuale (MUP) da consegnare al cliente, differenziato per vita-danni e prodotti IBIPs, nonché di eliminare l'allegato 4 ter, quale presidio più formale che sostanziale. La necessità di procedere ad una rivisitazione della documentazione precontrattuale, riducendo le informazioni per il contraente e degli oneri burocratici per gli operatori è in linea, del resto, con l'orientamento e gli obiettivi di semplificazione perseguiti dallo stesso Legislatore, nella presa d'atto che una regolamentazione ipertrofica è sostanzialmente inefficace e di scarsa tutela per i contraenti, se privilegia il formalismo e la numerosità delle informazioni a discapito della sua efficienza.</p> <p>La concentrazione delle informazioni precontrattuali in un unico modello, quindi, si orienta verso la giusta direzione anche se, limitatamente alla Categoria rappresentata, riteniamo opportuno osservare che lo standard proposto contiene una serie di indicazioni che riproducono, di fatto, elementi informativi già contenuti nella lettera di incarico che il cliente conferisce al broker, in conformità alla declaratoria dell'art. 109 del CAP.</p> <p>In buona sostanza, il cliente, in via preliminare e indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto, è già in possesso di dati e informazioni che ha convenuto con l'intermediario prescelto fiduciarmente, ancor prima del perfezionamento di una</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rappresenta la necessità che l'informativa precontrattuale venga somministrata tramite moduli standard redatti in conformità a quanto indicato negli allegati 3 e 4 Reg. 40/2018 - Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi e MUP per i</p>

		<p>polizza e che costituiscono l'insieme delle prestazioni richieste e degli eventuali costi a suo carico.</p> <p>Ci si riferisce, in particolare, ai dati anagrafici, alle forme di remunerazione e alle modalità di svolgimento dell'attività distributiva (con o senza consulenza).</p> <p>In fase di stipulazione della polizza assicurativa alcuni degli elementi informativi, pertanto, risultano replicati nell'informativa precontrattuale che viene consegnata al cliente, con ciò disattendendo lo spirito di semplificazione e ottimizzazione evocato nel Regolamento in commento.</p> <p>Ove una differenziazione del MUP in base alle caratteristiche soggettive degli intermediari non venga ritenuta percorribile, le peculiarità del broker, come sopra evidenziato, dovrebbero indurre a ritenere che il rinvio al sito internet, ove esistente, possa semplificare le informazioni da fornire su supporto durevole al cliente.</p> <p>Con riferimento al perimetro applicativo della informativa precontrattuale, infatti, si ritiene che l'intervento riformatore avrebbe potuto essere ancora più incisivo e radicale, in conformità al principio generale di proporzionalità disposto dall'art. 183 del CAP, che consente di diversificare il livello di tutela tra consumatori e clienti non qualificabili come consumatori ai sensi del codice del consumo.</p> <p>L'occasione offerta dalla revisione della documentazione precontrattuale potrebbe essere impiegata dall'Autorità di Vigilanza per dare una concreta attuazione alla previsione secondo cui le regole di condotta degli intermediari e delle imprese sono disciplinate tenendo conto "delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua(-ndo) le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina(-ndo) modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio" (cfr. art. 183, ultimo comma del CAP).</p> <p>Sulla scorta di tali premesse, AIBA valuta positivamente la revisione del set informativo, orientata all'individuazione delle informazioni più rilevanti da fornire agli utenti, in modo da favorirne una complessiva sintesi.</p> <p>Tuttavia, anche in questo caso, si auspica un approccio più radicale fondato sulla tipologia di clientela: è del tutto evidente che una informativa di maggior dettaglio è indubbiamente essenziale nei rapporti con i consumatori; mentre, è di scarsa utilità</p>	<p>prodotti di investimento assicurativi (IBIP).</p> <p>Con riguardo alla possibilità di somministrare l'informativa tramite sito internet, si osserva che tale ipotesi è disciplinata dall'art. 120-quater, comma 5 CAP, cui l'art. 56, comma 7 Reg. 40/2018 rinvia, limitatamente alle casistiche illustrate.</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>In relazione alle osservazioni pervenute sui DIP aggiuntivi, si fa presente quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i DIP aggiuntivi non possono essere abrogati in quanto previsti dalla norma primaria (art. 185 CAP); 2. i DIP aggiuntivi vanno sempre somministrati al cliente salvo il caso di contratti che coprono i grandi rischi (arg. ex. artt. 27, comma 4 Reg. 41/2018 e 22 IDD); 3. i DIP aggiuntivi sono documenti complementari ai DIP base (IPID, DIP Vita, KID), da redigersi secondo il formato standardizzato di cui agli allegati da 2 a 6 al Reg. 41/2018, come modificati dal Provvedimento n. 147/2024. A tale riguardo si rappresenta
--	--	---	---

			<p>nei confronti della clientela più evoluta che discute i contenuti contrattuali con il proprio intermediario anche quando la copertura non attiene ai grandi rischi.</p> <p>In quest'ottica, se si fosse valutata l'eliminazione del DIP aggiuntivo danni/vita, si sarebbe ottenuta una riduzione degli adempimenti e della modulistica tale da rendere davvero significativo il miglioramento dei rapporti tra assicuratori, intermediari e clienti, che invece, allo stato, comporta parziali benefici.</p> <p>In subordine, riteniamo preferibile la soluzione prospettata nell' opzione 1) al punto 4.1.4 della relazione introduttiva, ossia di riportare nei DIP aggiuntivi le sole informazioni richieste dal CAP (solvibilità, reclami e legge applicabile al contratto), posto che l'opzione 2) scelta dall'Autorità non consentirebbe in ogni caso una maggiore comparabilità dei prodotti offerti dalle imprese di assicurazione, stante la complessità dei contratti assicurativi disponibili sul mercato e le variegate soluzioni dagli stessi prospettati in termini di esclusioni e limitazioni di garanzia.</p> <p>Anche su questo aspetto, pertanto, la proposta di riforma non dovrebbe limitarsi a introdurre un nuovo set informativo senza prima valutare soluzioni alle criticità che derivano essenzialmente dalla complessità dei contratti assicurativi. Il Regolatore dovrebbe sollecitare le Imprese a rivedere la struttura dei contratti rivolti ai consumatori e non rimettere la loro tutela alla sola informativa precontrattuale che, invece, dovrebbe essere rimedio di ultima istanza.</p>	<p>che l'intervento di semplificazione è volto a dare rilevanza alle informazioni integrative più significative per pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali, quali opzioni con effetti su coperture assicurative e garanzie offerte, costi, limitazioni, esclusioni di polizza, cliente target e regime fiscale (cfr. commento n. 8, relativamente alla scelta di ripristinare la sezione "Che cosa è assicurato?").</p> <p>Resta fermo l'obbligo di indicare le informazioni relative alla solvibilità, ai reclami e alla legge applicabile (art. 185, comma 3 CAP).</p> <p>In generale si rappresenta che le regole sull'informativa si affiancano alle disposizioni in materia di <i>product governance</i> tese a garantire che il prodotto abbia un effettivo valore e sia proposto solo al cliente che rientra nel mercato di riferimento identificato, nonché alle regole di condotta del distributore tenuto a illustrare al contraente tutte le caratteristiche del prodotto dopo aver acquisito dallo stesso le informazioni necessarie a comprendere fabbisogni e necessità (test del demands e needs; valutazioni di adeguatezza e appropriatezza per gli IBIPs). Cfr. commenti nn. 4, 5, 9.</p>
--	--	--	---	--

			<p>Premesso quanto sopra, con riferimento ai modelli di informativa novellati osserviamo in via generale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il MUP raccoglie le informazioni essenziali da fornire al cliente. Ulteriori margini di miglioramento potrebbero essere conseguiti rendendo disponibili alcune informazioni direttamente sul sito internet dell'intermediario, ove esistente (informazioni anagrafiche generali, caratteristiche dell'intermediario correlate al modello distributivo, strumenti di tutela del contraente, modalità e recapiti per invio reclamo). A tale proposito, si rinvia ad alcune osservazioni di dettaglio nell'apposito articolato; - con riferimento alle indicazioni (opzionabili) contenute nel MUP relative ai servizi di consulenza forniti, è previsto di specificare "le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche ed il contenuto della prestazione resa": tale indicazione risulta non indispensabile in quanto l'ordinamento, recependo puntualmente la previsione sulla consulenza contenuta nella IDD, già stabilisce che la consulenza consiste in una raccomandazione personalizzata redatta per iscritto e consegnata al cliente, nella quale sono indicati i motivi per i quali il prodotto raccomandato è più indicato/adequato a soddisfare i bisogni e le esigenze assicurative del cliente. - fermo quanto sopra, si apprezza senz'altro la versione novellata dei DIP aggiuntivi sotto il profilo sia della maggiore brevità del testo, sia dei contenuti (per effetto del contenimento del numero massimo di pagine e dell'eliminazione di diverse informazioni ridondanti presenti nella versione previgente). - occorre richiamare l'attenzione sulla voce relativa ai costi di intermediazione contenuta nel DIP aggiuntivo nei rami danni, rc auto e multirischi. <p>La revisione della documentazione precontrattuale (MUP e DIP), infatti, avrebbe potuto considerare la rimozione di un onere che non risponde all'applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto, da un lato, che l'informazione relativa ai costi di intermediazione per la RCA è riportata in forma puntuale in polizza; dall'altro, che l'informazione inserita nel DIP Aggiuntivo dei contratti danni si riferisce ad un valore economico medio di scarsa utilità, se non addirittura fuorviante per l'utenza assicurativa.</p>	<p>Proposta non accolta. Con riguardo alla possibilità di somministrare l'informativa tramite sito internet, si ribadisce che tale ipotesi è disciplinata dall'art. 120-quater, comma 5 CAP, cui l'art. 56, comma 7 Reg. 40/2018 rinvia, limitatamente alle casistiche illustrate.</p> <p>Proposta parzialmente accolta. Il testo è stato riformulato; l'informativa sulla consulenza è inserita in un unico alinea e si conforma a quanto previsto dall'art. 119-ter CAP.</p> <p>L'osservazione non richiede modifiche del testo.</p> <p>Proposta non accolta. Si tratta di un'osservazione già proposta in sede di consultazione del Reg. 41/2018, alle cui risoluzioni si rimanda (cfr. esiti commento 185 - documento pubblica consultazione 6/2018). Il Reg. 41/2018 ha esteso alla generalità dei contratti l'obbligo di indicare i costi medi di intermediazione, già previsto per alcune tipologie di prodotti dal previgente Reg. 35/2010, al fine di garantire alla platea indistinta di potenziali contraenti una tutela informativa completa e omogenea.</p>
--	--	--	---	--

4	Algorithmic S.r.l.	Osservazioni Generali	<p>In linea generale, si apprezzano positivamente le proposte di modifica in senso di snellimento e riorganizzazione delle informative pre contrattuali a carico di intermediari e compagnie. In particolare, il Modulo Unico Precontrattuale (MUP) a carico degli intermediari risolve senz'altro una inutile burocrazia e pleoricità di documenti che hanno dimostrato di non raggiungere la miglior tutela dei contraenti. In dettaglio sono riportate alcune proposte di integrazione e modifica agli allegati 3 e 4 della proposta di modifica al Regolamento 40/2018.</p> <p>In tale direzione di snellimento si apprezza la soluzione di rinvio al DIP aggiuntivo delle informazioni in materia di tutela del cliente nel caso di distribuzione diretta da parte delle compagnie.</p> <p>Per quanto attiene le revisioni dei DIP aggiuntivi di cui al Regolamento 41/2018, pur apprezzando la soluzione proposta che elimina le sezioni ripetitive e ridondanti nonché limita la lunghezza del documento, si ritiene maggiormente positiva una soluzione dal Regolatore, le informazioni non previste nei DIP e indicate all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP). Ciò in quanto, diversamente da quanto asserito dall'Autorità, si ritiene che i DIP aggiuntivi non siano strumenti di comparazione per i potenziali clienti dei prodotti offerti dalle compagnie, tenuto conto della complessità dei contratti assicurativi presenti sul mercato, in termini di numerosità delle esclusioni e limitazioni di garanzia - per i contratti non IBIPs - nonché della complessità delle opzioni sui mix di portafogli dei contratti IBIPs. Invero un contraente esperto, una società di consulenza o una associazione di tutela dei consumatori, che intendesse effettuare affinate comparazioni di prodotto, utilizzerebbe per lo scopo le condizioni contrattuali, ormai sufficientemente standardizzate per effetto delle iniziative già intraprese dal mercato, anche a seguito della moral suasion svolta dal Regolatore nell'ambito della operazione denominata "contratti semplici e chiari". A giudizio di chi scrive, sarebbero pertanto sufficienti 3 schemi di DIP aggiuntivo (danni, vita e IBIP) con le sole informazioni richieste dal CAP (solvibilità, reclami e legge applicabile al contratto) e riportate direttamente nei rispettivi allegati.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Quanto al contenuto dei DIP aggiuntivi, si rinvia al commento n. 3.</p> <p>In relazione al DIP aggiuntivo R.C auto, si osserva che questo risponde all'esigenza di dare evidenza a informazioni specifiche dell'assicurazione obbligatoria, pertanto non si ritiene di eliminarlo. Parimenti, non si ritiene di eliminare il DIP aggiuntivo Multirischi, che ha la finalità di: (i) associare un contenimento dei documenti da consegnare al potenziale contraente con l'obiettivo di salvaguardia di un'informativa precontrattuale sintetica ma esauriente, (ii) trarre le informazioni aggiuntive sul prodotto da un unico documento, nonché (iii) garantire maggiore confrontabilità tra prodotti.</p> <p>Si conferma pertanto, per i prodotti multirischi, l'obbligo, per le imprese, di predisporre tre distinti documenti:</p>
---	--------------------	-----------------------	---	--

				<p>i. un DIP Danni contenente il cumulo delle garanzie danni;</p> <p>ii. un DIP Vita per la garanzia vita di puro rischio;</p> <p>iii. un unico DIP aggiuntivo Multirischi che comprende tutte le garanzie, danni e vita, previste dal contratto.</p>
5	Anapa	Osservazioni Generali	<p>Anapa Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli Agenti di assicurazione professionisti iscritti nella sezione A del Registro RUI presso Ivass, aderente al sistema Confcommercio, con riferimento alla bozza di Regolamento in pubblica consultazione, in premessa, apprezza l'orientamento dell'Istituto volto a semplificare e razionalizzare l'informativa precontrattuale.</p> <p>La necessità di rendere più snella ed intellegibile la documentazione di rito risponde infatti alla duplice esigenza di agevolare la comprensione del consumatore altrimenti destinatario di informazioni ridondanti e spesso non considerate e, contemporaneamente di alleggerire la complessità dell'attività di distribuzione.</p> <p>Più specificatamente e relativamente all'informativa sul distributore, l'istituzione di un modello unico precontrattuale, pur nelle due versioni Ibip e non ibip, si ritiene coerente con l'intenzione di semplificazione e di riduzione della documentazione che racchiude così, tutte le informazioni, compreso il raccordo con l'informativa di prodotto, una volta sola in un unico documento.</p> <p>Analogamente, con riguardo all'informativa sul prodotto, si ritiene che, l'aggregazione dei contenuti presenti nei DIP aggiuntivi a quelli contenuti nei DIP base/KID/IPID, possa coniugare una miglior efficacia dell'informazione al contraente e riduca gli oneri organizzativi sugli operatori divenendo così, a tutti gli effetti, sostenibile.</p> <p>Ciò, anche in relazione al fatto che le informazioni riportate sui DIP aggiuntivi relative ai rischi esclusi, limitazioni, costi e target, debbano essere immediatamente evidenti al contraente in sede precontrattuale, ai fini della comprensione delle caratteristiche del prodotto senza essere perciò inseriti in un ulteriore documento, la cui definizione "aggiuntivo" possa essere impropriamente ritenuto, dal consumatore, ulteriore se non addirittura eventuale e latore di informazioni di scarsa rilevanza.</p> <p>Specificatamente, vista la necessità di riportare nei DIP aggiuntivi quelle informazioni di prodotto che esigono un maggior livello di dettaglio per la comprensione delle caratteristiche assicurative e le garanzie offerte dal prodotto, o ritenuti di particolare importanza per una scelta consapevole da parte del consumatore, si ritiene che la</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Le proposte formulate non appaiono percorribili, in quanto l'art. 185 CAP espressamente prevede l'introduzione dei DIP aggiuntivi.</p> <p>Inoltre la struttura dell'IPID e del KID non può essere modificata inserendo le informazioni contenute nei DIP Aggiuntivi, in quanto si tratta di format definiti da norme europee direttamente applicabili.</p> <p>Cfr. commento n. 3.</p>

			<p>definizione “DIP aggiuntivo” possa indurre il cliente a ritenere che le informazioni ivi riportate siano secondarie rispetto a quelle contenute nel KID/DIP base/IPID.</p> <p>Per i motivi sopra riportati, al fine di assolvere all’obbligo in materia di “informativa precontrattuale” la cui finalità è quella di tutelare la parte debole del rapporto (ovvero il contraente), giacché l’introduzione dei DIP aggiuntivi nella normativa primaria non pare discendere da un obbligo inderogabile, ma piuttosto dall’esercizio dell’opzione di adozione di disposizioni più rigorose prevista per gli Stati membri, dall’art. 22 della Direttiva IDD, si propone l’adozione anche in questo caso, di un Unico Documento Informativo Precontrattuale redatto al massimo su 6 facciate A4, che riporti nel medesimo documento le informazioni contenute in entrambi i documenti attuali.</p> <p>Di conseguenza si propone l’abrogazione degli artt. 15, 16, 21 e 29 del Reg 41/2018, le cui disposizioni si propone vengano inserite quali informazioni aggiuntive di un Unico Documento Informativo.</p> <p>Si ritiene che la semplificazione proposta sia coerente con il percorso individuato dall’Istituto e conforme ai principi più volte condivisi da questa associazione nel perseguimento delle buone pratiche utili ad un efficientamento del sistema e al rispetto della tutela del consumatore.</p>	
6	ANIA	Osservazioni Generali	<p>L’ANIA esprime il proprio apprezzamento per la possibilità di partecipare alla procedura di consultazione sullo Schema di provvedimento concernente la semplificazione dell’informativa precontrattuale. Si condivide appieno l’obiettivo perseguito dall’Autorità di vigilanza di razionalizzare l’impianto informativo, così da garantire i presidi a tutela del contraente in tutte le fasi del rapporto con il distributore attraverso la formulazione di documenti precontrattuali chiari e non fuorvianti, esaurienti e non ridondanti, sintetici ma altresì completi, tali da realizzare l’adeguato raccordo tra le informazioni precontrattuali e quelle presenti nelle condizioni di assicurazione.</p> <p>Altrettanto condivisibili si ritengono tutti quegli interventi che, ferma la finalità di cui sopra, contribuiscono a ridurre gli oneri organizzativi a carico delle imprese e degli intermediari, obiettivo di particolare importanza per gli operatori del settore in un ambito come quello della informativa precontrattuale dove i set normativi e regolamentari a livello comunitario e nazionale sono particolarmente numerosi e stratificati, come testimonia anche la stessa Relazione di presentazione alla pubblica consultazione sul documento in parola.</p> <p>Ciò posto, si formulano qui di seguito alcune osservazioni generali, per poi passare a quelle di maggior dettaglio.</p>	

			<p>1. Il quadro normativo relativo alla distribuzione dei prodotti assicurativi d'investimento prevede un coordinamento delle norme IVASS e CONSOB, volto anche a garantire uniformità della disciplina applicabile e semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.</p> <p>Pertanto, torniamo a porre all'attenzione dell'IVASS la norma in materia di conflitti di interesse – di cui all'art. 55, comma 2, del regolamento 40/2018 – secondo la quale “i distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva”.</p> <p>Si propone di modificare il suddetto comma 2 nel seguente modo: “Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i distributori stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva incida negativamente sull'interesse del cliente”.</p> <p>2. L'Istituto elimina la possibilità di rinviare nel DIP Vita alle condizioni di assicurazione. Si chiede di prevedere tale possibilità al pari di quanto previsto nei DIP Aggiuntivi. Inoltre, in coerenza con la stessa richiesta, si chiede di mantenere l'attuale dichiarazione generale introduttiva in cui si indica che è necessario prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione.</p> <p>L'Istituto ha ritenuto di cassare l'Avvertenza “il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto” negli schemi dei DIP Aggiuntivi Vita e Danni ma non in quello IBIP. Si chiede all'Istituto di chiarire tale scelta.</p> <p>Si chiede inoltre di inserire nello schema di DIP Aggiuntivo Danni la sezione fiscale, così come provvista nelle altre tipologie di DIP Aggiuntivi (ad esempio, si pensi alle detrazioni in una polizza infortuni).</p>	<p>1. Proposta non accolta. La richiesta riguarda una disposizione non interessata dall'attuale Provvedimento.</p> <p>2.a Proposta non accolta. Il DIP Vita deve essere redatto in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico. Non sono ammessi rinvii alle c.g.a.</p> <p>2.b Proposte accolte. L'avvertenza sulla necessità di prendere visione delle condizioni di polizza viene ripristinata in tutti i DIP aggiuntivi. Viene inoltre inserito il riferimento al regime fiscale nei DIP aggiuntivi Danni e R.C. auto.</p>
--	--	--	---	---

			<p>3. L'Istituto ha ritenuto di adottare l'opzione n. 2 indicata nella Relazione di presentazione, ovvero di fissare un numero massimo di pagine per i DIP Aggiuntivi.</p> <p>Si chiede di precisare se il numero massimo di pagine per i DIP Aggiuntivi debba considerarsi di 3 o 6 facciate.</p> <p>In caso si debbano considerare 3 facciate, si osserva che ciò comporterà criticità per i prodotti caratterizzati dalla presenza di molte garanzie. In particolare, il problema si pone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel DIP Aggiuntivo IBIP per il quale, rispetto al DIP Aggiuntivo Vita, verrebbero eliminate meno sezioni e pertanto sembrerebbe più logico consentire l'utilizzo di almeno 6 facciate; - nel DIP Aggiuntivo R.C. Auto; - nel il DIP Aggiuntivo Multirischi. <p>Pertanto, si richiede la possibilità di mantenere una maggiore flessibilità in termini di numero di pagine, quantomeno per i prodotti più complessi e articolati.</p> <p>4. Con riferimento al termine di "adeguamento entro i 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore del Provvedimento", si richiede di prorogare di almeno ulteriori 6 mesi (per un periodo complessivo di almeno 12 mesi) il termine in virtù degli oneri implementativi annessi all'adeguamento, in particolare legati ai sistemi informativi, evitando che il termine coincida con il 1° gennaio dell'anno in ragione di vari adempimenti regolamentari, già in essere alla stessa data.</p> <p>5. Non risulta di immediata percezione l'intervento richiesto per uniformare la "nomenclatura" del DIP Aggiuntivo IBIP a quella contenuta nel KID.</p> <p>In particolare, si chiede di precisare che l'intervento richiesto sia esclusivamente limitato all'implementazione delle sezioni "Scopo" e "Prodotto" del DIP Aggiuntivo IBIP rispetto al KID.</p> <p>Inoltre, con riferimento a quanto indicato nella "Relazione di presentazione" del Documento in consultazione (in particolare, al paragrafo 2 "Proposte di semplificazione"), si chiede conferma che i contenuti presenti debbano essere complementari tra loro nel senso che nel DIP Aggiuntivo IBIP non debbono esserci informazioni già presenti nel KID.</p>	<p>3. Proposta parzialmente accolta. Per consentire una maggiore flessibilità per i prodotti più complessi e articolati il numero delle pagine è stato esteso da 3 a 4. In tal caso l'impresa deve essere in grado di dimostrare all'IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare. Si precisa infine che con l'espressione una pagina si intende una facciata. Cfr. commenti nn. 8, 10, 16 (v).</p> <p>4. Proposta accolta. Il testo della disposizione viene conseguentemente modificato. Cfr. commenti nn. 225, 228.</p> <p>5. Le osservazioni non comportano modifiche al testo. L'intervento sul DIP Aggiuntivo IBIP è teso a razionalizzare le informazioni a disposizione dei potenziali clienti agevolando, tra l'altro, la lettura integrata dei due documenti. L'intervento ha riguardato principalmente le sezioni indicate, in particolare le sottosezioni confluite in "Prodotto", pur non essendo limitato alle stesse. Si conferma pertanto che il</p>
--	--	--	--	---

			<p>6. Si chiede conferma della possibilità di interpretare il secondo comma dell'art. 33 del Regolamento 41 (Semplificazione dei contratti), il quale prevede che "La struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la struttura dei documenti informativi precontrattuali", secondo quanto segue.</p> <p>L'attuale struttura delle condizioni di assicurazione delle polizze danni rispecchia l'impostazione del DIP Danni secondo una sequenza di sezioni: "Che cosa è assicurato", "Che cosa non è assicurato?", "Ci sono limiti di copertura?".</p> <p>Proprio per "rafforzare l'efficacia dell'informativa attraverso moduli sintetici, non ridondanti, ma completi delle informazioni necessarie per assicurare sia la massima trasparenza verso il contraente sia la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del contraente medesimo, con particolare riguardo alle garanzie e coperture assicurative offerte, alle esclusioni e limitazioni, ai costi del prodotto" si chiede che, in particolare nei prodotti complessi, "plurigaranzia", come le polizze Casa e R.C. "Capofamiglia" o nelle polizze dedicate alle PMI, il dettato dell'art. 33 possa ritenersi soddisfatto anche se la sequenza della documentazione precontrattuale ("Che cosa è assicurato" "Che cosa non è assicurato?" "Ci sono limiti di copertura?") sia possibile sviluppare l'informativa all'interno di ciascuna sezione garanzia per garanzia.</p> <p>7. Si chiede all'Istituto di valutare l'opportunità di eventuali adattamenti grafici o ai contenuti degli schemi proposti in considerazione delle disposizioni normative e i requisiti tecnici di cui alla normativa in ambito di accessibilità (cfr. legge 9 gennaio 2004, n. 4 - c.d. Legge Stanca - e D. Lgs. del 27 maggio 2022, n. 82 - c.d. Decreto Accessibilità).</p>	<p>DIP aggiuntivo contiene informazioni integrative rispetto a quelle del KID.</p> <p>6. Si conferma l'interpretazione proposta.</p> <p>7. L'osservazione non comporta modifiche al testo. Si tratta di normativa primaria direttamente applicabile.</p>
7	ASSOFIN	Osservazioni Generali	<p>Nel ringraziare per l'opportunità concessa di formulare osservazioni su modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 40/2018 e 41/2018 che l'Istituto propone di apportare con il Provvedimento in consultazione, si intende in primo luogo sottolineare che la semplificazione proposta trova la scrivente senz'altro pienamente d'accordo, ritenendo del tutto condivisibile l'intento di rendere più chiara e intellegibile la documentazione precontrattuale per i contraenti.</p> <p>Tanto premesso, si riportano di seguito alcune osservazioni di dettaglio (che in alcuni casi, lo ammettiamo, possono apparire puntigliose) raccolte dalle nostre Associate sullo schema di Modulo Unico Precontrattuale (MUP) allegato al provvedimento in</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo.</p>

			consultazione: si tratta prevalentemente di richieste di precisazione, alcune delle quali riguardano elementi presenti anche negli attuali format di allegati ex Regolamento 40/2018, sui quali si ritiene sussistano o possano generarsi dubbi interpretativi.	
8	Avv. Roberto Vergani	Osservazioni Generali	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza DIP Aggiuntivi (DIPA) - (art. 29) – con riferimento alla proposta di redazione dei DIPA su un massimo di 3 pagine di formato A4, si chiede di non prevedere alcun limite nella redazione del documento, in quanto per i prodotti che prevedono più garanzie il DIPA dovrebbe poter contenere informazioni aggiuntive e complementari, rispetto a quelle contenute nel DIP, essenziali per il potenziale contraente/aderente per comprendere compiutamente le caratteristiche complessive del prodotto assicurativo. Si veda anche l'annotazione posta sub Allegati DIPA • Sezioni del DIPA danni – si richiede (concordemente con quanto evidenziato al punto precedente) di mantenere la sezione denominata “che cosa è assicurato” in quanto necessaria affinché il potenziale contraente/aderente possa giungere ad una decisione quanto più possibile informata e attinente al prodotto. Si rileva inoltre, sul punto, che dare ulteriore evidenza esclusivamente alle limitazioni ed esclusioni di un prodotto assicurativo non chiarisce il valore, in termini di tutela per l'assicurato, che la copertura assicurativa potrebbe avere. Ciò in contrasto con l'auspicato miglioramento della cultura assicurativa in Italia. 	<p>Proposta non accolta. Si conferma l'obbligo di redigere i DIP aggiuntivi su 3 pagine estendibili a 4, in via eccezionale e per motivate circostanze. Cfr. commento nn. 6, punto 3.</p> <p>Proposta parzialmente accolta. Il documento è stato rivisto per consentire la descrizione sintetica di opzioni/personalizzazioni delle coperture che non sono indicate nei DIP base e che rilevano, soprattutto nei prodotti danni/multirischi, per una scelta consapevole del contraente. La modifica è apportata anche ai DIP RCA e Multirischi. Si richiama in ogni caso l'attenzione delle imprese, tenuto conto della complementarietà dei due documenti, ad evitare duplicazioni tra le informazioni contenute nei documenti informativi precontrattuali base ed aggiuntivi. Cfr. commento n. 11.</p>
9	Avv. S. Iannitti	Osservazioni Generali	<p>1° osservazione generale</p> <p>La direttiva IDD è improntata principalmente alla tutela del consumatore, come dai numerosi richiami di cui alle premesse della medesima direttiva (si vedano i paragrafi 6, 7, 10, 15, 16, 19, 20, 34, 43, 52). Alla luce di tale circostanza, ci si domanda se, in un'ottica di semplificazione, si possa prevedere la consegna degli IPID e degli IPID aggiuntivi unicamente ai consumatori. Del resto:</p>	<p>1. Proposta non accolta. I DIP aggiuntivi vanno sempre somministrati al cliente salvo il caso di contratti che coprono i grandi rischi (arg. ex. artt. 27, comma 4 Reg. 41/2018 e 22 IDD). Cfr. commento n. 3.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - la direttiva IDD mette la necessità di avere comparable standards in relazione proprio ai consumatori (premessa 16), - l'art. 20 comma 7 della Direttiva, che si occupa specificamente degli IPID, fa espresso riferimento ai consumatori - l'art. 185 del CAP fa generico riferimento ai clienti, espressione che va interpretata alla luce della Direttiva comunitaria recepita, - l'art. 20 comma 9 dell'IDD e dunque il Regolamento di esecuzione 2017/1469 espressamente fanno espressamente riferimento soltanto alle attività di test svolte nei confronti dei consumatori - risulta che tale interpretazione sia stata adottata in altre primarie giurisdizioni, quali ad esempio la Germania e (prima dell'uscita dall'Unione Europea) il Regno Unito. <p>2° osservazione generale</p> <p>Si consiglia, anche alla luce dei principi espressi dalla FAQ EIOPA 2158 (riguardante sia la co-assicurazione, sia il caso di prodotti assicurativi con molteplici coperture prestate da più assicuratori), di prevedere un regime semplificato per i DIP aggiuntivi di prodotti multi-rischi che contengano più coperture prestate da assicuratori diversi, pur avendo un unico assicuratore manufacturer del prodotto (in quanto emittente la copertura principale).</p>	<p>2. L'osservazione non comporta modifiche al testo.</p> <p>In particolare l'art. 34 Reg. 41/2018 prevede che <i>“quando il prodotto è realizzato da più imprese o da più imprese e uno o più intermediari che realizzano prodotti assicurativi (..), i soggetti che realizzano il prodotto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di prodotto commercializzato;</i> <i>b) firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione (..);</i> <i>c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera a) nei siti internet di tutti i soggetti che realizzano il prodotto”.</i> <p>Inoltre, l'art. 16 Reg. 41/2018 impone che sia redatto un unico DIP aggiuntivo multirischi, in cui sono illustrate in maniera integrata</p>
--	--	--	---	---

				tutte le prestazioni vita/danni, in linea con quanto indicato nella FAQ menzionata, di cui l'Istituto terrà conto nell'espletamento dell'attività di vigilanza.
10	DPA Studio Legale	Osservazioni Generali	<p>Pur apprezzando la ratio dell'intervento regolamentare volto alla complessiva semplificazione dell'informativa del distributore, da un lato, e quella di prodotto, dall'altro, in linea generale, si evidenzia come la fissazione di un limite massimo di pagine entro cui includere i documenti precontrattuali aggiuntivi potrebbe generare un potenziale effetto distorsivo delle informative medesime. In altri termini, la ricerca di una estrema sintesi dei contenuti informativi, potrebbe comportare, soprattutto con riferimento ai prodotti complessi e articolati per loro natura, un effetto contrario al principio dettato dall'art. 120-quater, comma 1, lett. b) del Codice delle Assicurazioni per cui le informazioni precontrattuali devono essere rese al contraente "in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile".</p> <p>In tale contesto, si ritiene preferibile lasciare alle buone pratiche delle compagnie, già soggette alle norme primarie e regolamentari che impongono criteri di sintesi, unitamente a quelli di chiarezza e di completezza, la scelta degli specifici criteri redazionali dei documenti precontrattuali aggiuntivi.</p> <p>Le considerazioni di cui sopra valgono a maggior ragione in una logica di proporzionalità, come dettato dalla normativa in ambito POG, che richiede una diversa declinazione dei requisiti di trasparenza informativa, a seconda della complessità del prodotto commercializzato.</p>	<p>Proposta non accolta. L'Istituto ritiene utile confermare la misura introdotta con riferimento sia all'utilizzo di format standardizzati che di contenimento della lunghezza dei DIP aggiuntivi che dovrebbero focalizzare l'attenzione del cliente su elementi di rilievo, posto che la comprensione dei prodotti è agevolata dalla qualità delle informazioni rese e non dalla loro quantità. Per consentire una maggiore flessibilità per i prodotti più complessi e articolati il numero delle pagine è stato esteso da 3 a 4. Cfr. commenti nn. 6, punto 3, 8.</p>
11	Konsumer	Osservazioni Generali	<p>Vengono condivisi contenuti e finalità del provvedimento che ha evidentemente l'obiettivo di rendere più trasparente e intellegibile l'informativa pre-contrattuale che imprese di assicurazione ed intermediari devono fornire agli assicurati.</p> <p>La lettura dello schema di provvedimento e dei relativi allegati mette tuttavia in evidenza che i contenuti dell'informativa pre-contrattuali si rilevano ancora estremamente tecnici e non sempre idonei a comunicare in maniera chiara all'utente i punti essenziali della proposta assicurativa.</p> <p>A titolo esemplificativo si citano le ben 68 definizioni riportate in premessa del Regolamento n. 40.</p> <p>A nostro avviso anche le informazioni sull'intermediario e sull'impresa di assicurazione appaiono eccessive e ridondanti rispetto all'unica informazione rispetto alla quale un consumatore intende essere rassicurato: l'intermediario o l'impresa di</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. L'intervento operato mira, da un lato, a riorganizzare l'informativa del distributore in un unico modulo, a parità di informazioni richieste, che sono fissate dal CAP; dall'altro a semplificare i DIP aggiuntivi, composti in alcuni casi da molte pagine e contenenti informazioni ripetitive rispetto ai DIP base. Con particolare riguardo ai DIP aggiuntivi, i nuovi modelli puntano a mantenere le informazioni di rilievo, posto che la comprensione</p>

			<p>assicurazione sono effettivamente autorizzati e legittimati a svolgere quel tipo di attività?</p> <p>Rispetto a tutti gli allegati dei DIP aggiuntivi, l'eliminazione di informazioni fondamentali dei contenuti riportati nelle condizioni contrattuali non può certo aiutare un consumatore poco esperto a destreggiarsi con la terminologia assicurativa.</p> <p>Al contrario, Konsumer è favorevole mantenere tutte le informazioni che si intendono eliminare, rendendone eventualmente più semplice e schematica l'illustrazione.</p> <p>Si propone infine di costituire presso IVASS un osservatorio permanente con il compito di monitorare i contenuti delle diverse informative pre-contrattuali fornendo alle imprese di assicurazione delle best practice sull'impostazione letteraria e grafica dei contenuti maggiormente ricorrenti sui contratti assicurativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rischi assicurati 2. Rischi non assicurati 3. Clausole di rivalsa 4. Clausole di limitazioni del risarcimento 5. Durata del contratto, prevedendo per quelli con tacito rinnovo, termini e condizioni per la disdetta 6. Possibilità e condizioni di sospensione della garanzia 7. Termini e modalità di pagamento 	<p>dei prodotti non è agevolata dal numero di informazioni rese ma dalla qualità delle stesse. È stato pertanto richiesto di predisporre documenti di 3 pagine, estendibili a 4 (cfr. commento n. 6, punto 3), con informazioni integrative rispetto ai DIP base, focalizzate su aspetti quali opzioni, esclusioni, limitazioni e costi.</p> <p>Per rendere più chiare al consumatore le caratteristiche dei prodotti, la sezione "Che cosa è assicurato" è stata reinserita nei DIP aggiuntivi Danni, R.C. auto e Multirischi, con riferimento alle sole coperture danni, per consentire l'inserimento di informazioni relative a opzioni, non previste nei DIP base, che hanno effetto su esclusioni e limiti delle coperture offerte. Cfr. commento n. 8.</p> <p>Infine si prende atto della richiesta di costituire un osservatorio permanente con riserva di valutarla nelle sedi deputate.</p>
12	Molinari Agostinelli Studio Legale	Osservazioni Generali	<p>In via generale, si esprime apprezzamento per le previsioni recate dallo schema di provvedimento posto in consultazione, che è coerente sia con le esigenze di semplificazione e snellimento operativo manifestate da tempo dal mercato, sia con l'evoluzione normativa anche a livello comunitario.</p> <p>Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno vengano chiariti taluni aspetti di rilievo pratico per il mercato assicurativo, e si propone vengano apportate allo schema di provvedimento alcune modifiche ulteriori come di seguito illustrate.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo.</p> <p>Le proposte formulate verranno esaminate in relazione agli articoli di interesse.</p>
13	SNA	Osservazioni Generali	<p>Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, accogliendo l'invito alla pubblica consultazione posto dall'Autorità di vigilanza, percepisce ed apprezza l'impegno dell'Istituto nella direzione della semplificazione documentale, con particolare riferimento agli allegati pre-contrattuali.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo.</p> <p>Le proposte formulate verranno esaminate in relazione agli articoli di interesse.</p>

			A tal riguardo riportiamo, qui di seguito, i nostri spunti e contributi, con il solo costruttivo intento di ottimizzazione degli elaborati finali.	
14	U.Di.Con. A.P.S.	Osservazioni Generali	<p>U.Di.Con. accoglie con favore l'intento di Ivass di semplificare e razionalizzare il quadro normativo relativo all'informativa precontrattuale, nell'ottica di una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori e di maggiore comprensibilità delle proposte contrattuali. Si rileva, tuttavia, come una eccessiva semplificazione dei contenuti, nonché degli oneri in capo agli agenti assicurativi, possa produrre, per paradosso, un livello più basso di informativa agli assicurati, e conseguentemente una minore consapevolezza degli stessi in ordine ai vari elementi correlati al contratto assicurativo.</p> <p>Con riferimento, invece, alle modifiche regolatorie previste relativamente alla normativa precontrattuale che dispongono l'adeguamento della stessa al Regolamento UE 2022/1288, si ritiene che le stesse siano un atto dovuto e si accolgono pertanto favorevolmente.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. L'intervento di semplificazione operato sul Reg. 40/2018 riguarda le modalità con cui l'informativa è resa al contraente, prevedendo la riorganizzazione delle informazioni in un unico modello; diversamente il Provvedimento non opera una revisione dei contenuti delle informazioni, essendo le stesse definite dalla legislazione primaria, di derivazione europea. Le modifiche proposte sui DIP aggiuntivi sono volte a evitare una ridondanza dell'informativa rispetto al DIP base e nel contempo a focalizzare l'attenzione dei potenziali contraenti su aspetti essenziali per la comprensione del prodotto, come il dettaglio delle opzioni, che sono state ripristinate in accoglimento dei commenti pervenuti le esclusioni e limitazioni delle coperture offerte.</p>
15	UEA	Osservazioni Generali	<p>Prima di entrare nel merito, vogliamo esprimere la nostra soddisfazione verso tutto ciò che porta semplificazione e razionalizzazione delle norme nel rispetto di tutti gli stakeholder, compreso ovviamente il consumatore e lo schema di intervento in parola va in questo senso. Soddisfazione anche per il recente studio di Ivass in collaborazione con l'università Bocconi volto alla semplificazione e leggibilità dei contratti assicurativi che unitamente allo schema di provvedimento di cui al presente documento in pubblica consultazione costituiscono una base solida su cui proseguire verso la semplificazione dell'intero impianto distributivo a tutto vantaggio dei consumatori. La nostra associazione UEA Unione Europea degli Assicuratori ha dunque accolto con piacere l'iniziativa del Regolatore poiché da cinquant'anni si occupa di etica, di legalità del mercato a tutela dei consumatori e degli agenti professionisti e tale documento, per le sue finalità, rispecchia parte dei contenuti insiti</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. Si annota, in particolare, che le modalità di funzionamento del nuovo RUI esulano dal perimetro della presente consultazione, in quanto non oggetto del Provvedimento.</p>

			<p>nel nostro codice morale scritto nel 1973, e della Carta dei Diritti dell'Assicurato del 1978. Cinquant'anni di storia dell'intermediazione assicurativa che ci hanno permesso di comprendere che l'intermediario professionale può giocare un ruolo importante in ottica di trasparenza e semplificazione dei contratti a tutto vantaggio degli Assicurati in ottica di analisi delle loro esigenze assicurative, dell'esposizione e comprensione delle coperture proposte e del servizio di assistenza in caso di sinistro.</p> <p>Ferme le osservazioni proposte nella tabella sottostante ed entrando più nella sostanza esprimiamo quanto segue:</p> <p>Con riferimento alle novelle apportate alla disciplina sulle informazioni relative al distributore (articoli 120 e ss del CAP e Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018) e specificatamente in ordine all'art. 56 del Regolamento n. 40/2018, UEA Unione Europea Assicuratori coglie l'occasione della presente consultazione per invitare l'Istituto a monitorare e vigilare sul corretto adempimento dei precetti in materia da parte dei soggetti che a vario titolo compongono la filiera della distribuzione assicurativa e che, nel collocamento di polizze (in particolare, nei contratti assicurativi collettivi), forniscono all'assicurato/aderente/iscritto una documentazione precontrattuale e contrattuale inadeguata e carente rispetto al quadro normativo vigente (meri estratti e/o guide con richiamo alle condizioni di polizza) in aperto contrasto con le finalità di chiarezza, trasparenza ed esaustività che sono poste alla base del framework previsto dal Regolatore.</p> <p>In questo contesto, inoltre, tenuto conto dell'avvio del nuovo portale web del RUI e della circostanza per la quale la presentazione delle istanze e delle comunicazioni potrà avvenire direttamente tramite detto applicativo web, riteniamo opportuno invitare codesta Autorità, in occasione dell'intervento regolamentare, ad implementare alcune funzionalità relative al nuovo portale del RUI prevedendo la possibilità di un collegamento con gli Open Data del RUI e l'inserimento dei dati in esso censiti con l'obiettivo di razionalizzare gli oneri e ridurre le possibilità di errore da parte dell'intermediario.</p>	
16	Unipol	Osservazioni Generali	<p>Unipol esprime apprezzamento per la proposta di riforma della disciplina dell'informativa precontrattuale avanzata da IVASS, condividendone pienamente gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione. Le evidenze provenienti da numerosi studi comportamentali hanno dimostrato come un eccesso di informazioni generi costi di transazione molto elevati, ostacolando il processo decisionale anche nell'ipotesi di agenti perfettamente razionali. Il sovraccarico di informazioni (c.d. information overload) induce infatti le persone a utilizzare l'euristica, o intuito, per prendere decisioni. Ciò può generare risultati non ottimali in particolar modo nel caso dei prodotti finanziari e assicurativi, connotati da caratteristiche e terminologie tecniche</p>	

		<p>che necessitano di essere spiegate accuratamente per risultare comprensibili al cliente affinché questi possa prendere una decisione informata nel suo migliore interesse. Condividiamo dunque l'opportunità di riprogettare integralmente il set informativo precontrattuale, eliminando le informazioni ultronee e rinviando ad altre fonti (come il sito internet della compagnia e le condizioni generali di assicurazione) per le informazioni non essenziali, cosicché l'attenzione del cliente possa concentrarsi sugli aspetti più importanti (c.d. vital information). Lo schema di consultazione in oggetto sembra rappresentare un primo passo in questa direzione, delineando un nuovo set informativo precontrattuale più agile, in inversione di rotta rispetto alla progressiva stratificazione di documenti, informazioni e moduli realizzatasi nel corso degli anni. Per conseguire tale obiettivo, riconosciamo la necessità di ulteriori interventi sia a livello di normativa primaria nazionale (unica tra gli Stati membri, a nostra conoscenza, ad aver previsto un DIP aggiuntivo) che europea. Si auspica quindi che l'indirizzo di semplificazione tracciato dalla Commissione europea con la Retail Investment Strategy (RIS) venga promosso e pienamente implementato anche a livello nazionale, specialmente per quanto riguarda il principio del c.d. layering, che consente di focalizzare l'attenzione del cliente sulle informazioni vitali, rimandando ad altri documenti per dettagli ulteriori.</p> <p>Tanto premesso, condividiamo di seguito alcune proposte che, a nostro avviso, consentirebbero di raggiungere più efficacemente gli obiettivi dichiarati dall'Istituto, in coerenza con l'indirizzo di semplificazione promosso nella RIS. Le principali proposte includono:</p> <p>(i) l'introduzione della possibilità di fare rinvio alle condizioni generali di assicurazione con riferimento alle esclusioni e limitazioni; in assenza di tale possibilità, nella generalità dei casi non sarebbe materialmente possibile inserire tutte le informazioni richieste dall'Istituto rispettando il limite di 3 pagine per il DIP aggiuntivo, specialmente per i prodotti multigaranzia per i quali sono previste numerose sezioni e opzioni;</p> <p>(ii) ripristinare la sezione sulle coperture e le relative opzioni nei DIP aggiuntivi, così da ricreare una simmetria con il DIP/KID, evitando al contempo che nei DIP aggiuntivi rimangano solo informazioni "negative" come quelle sulle limitazioni ed esclusioni; in tal senso, una descrizione del contenuto "positivo" delle coperture, integrativa a quella del DIP/KID, dovrebbe rivestire pari dignità e valore nell'aiutare i clienti a comprendere le caratteristiche del prodotto;</p> <p>(iii) consentire il rimando al sito web della compagnia per alcune informazioni anagrafiche, patrimoniali e finanziarie non essenziali e comunque di scarso interesse e difficile comprensibilità per i clienti;</p>	<p>(i) Proposta non accolta. Ai fini di maggior tutela del cliente, le informazioni su limitazioni ed esclusioni devono essere rappresentate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo.</p> <p>(ii) Proposta parzialmente accolta. Cfr. commento n. 8.</p> <p>(iii) Proposta non accolta. Si conferma il dettaglio dell'informativa sugli aspetti finanziari/patrimoniali, utili per far</p>
--	--	---	--

			<p>(iv) prevedere un allegato al DIP aggiuntivo IBIP nel quale raccogliere le informazioni sulla sostenibilità; in mancanza di tale allegato, per taluni prodotti multi-opzione risulterebbe impraticabile coniugare l'inserimento delle informazioni richieste dalla normativa con il rispetto del limite di pagine proposto;</p> <p>(v) consentire l'utilizzo di una pagina ulteriore nei DIP aggiuntivi "in via eccezionale", analogamente a quanto previsto per il DIP danni e il DIP vita.</p>	<p>comprendere al cliente l'andamento generale dell'impresa. Cfr. commento n. 210.</p> <p>(iv) Proposta non accolta. L'informativa sulla sostenibilità deve essere somministrata secondo le modalità previste dalla normativa europea e non deve pertanto intendersi come inclusa all'interno dei DIP aggiuntivi. L'informativa sulla sostenibilità non concorre pertanto al computo del numero massimo di pagine individuato dal Provvedimento. Cfr. commento n. 174.</p> <p>(v) Proposta accolta. Cfr commenti nn. 6, punto 3, 8, 10.</p>
17	ABI	Reg. 40/2018	<p>La descrizione dell'Allegato 4 e dell'Allegato 4 bis - dei quali, tra gli altri, è proposta l'eliminazione - riporta una formulazione non corretta in quanto non corrispondente a quella vigente; pare opportuno utilizzare la formulazione corretta.</p>	<p>Proposta accolta. Si tratta di un mero refuso che si provvede a eliminare. Ad ogni buon conto, si chiarisce che il Provvedimento dispone l'abrogazione degli allegati 3, (Informativa sul distributore), 4 (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP), 4-bis (Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo) e 4-ter (Elenco delle regole di comportamento del distributore), per come introdotti dal precedente Provvedimento 97/2020. Gli allegati abrogati vengono sostituiti dall'Allegato 3, "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i</p>

				prodotti assicurativi” e Allegato 4 “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi”. Gli allegati riportano uno schema di documento che dovrà essere redatto dal distributore, alimentando i campi di sua pertinenza. Cfr. commento n. 30.
18	Anapa	Reg. 40/2018 Art. 2, lett. n-bis)	“DUI IBIP”: Documento unico informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.	Proposta non accolta. La denominazione Documento informativo precontrattuale aggiuntivo è allineata alla formulazione del CAP (cfr. artt. 185 e ss.).
19	Avv. S. Iannitti	Reg. 40/2018 Art. 41, co. 8	Si suggerisce di modificare l’articolo, iniziando con le seguenti parole “In caso di distribuzione diretta, ...”.	Proposta non accolta. L’ambito di applicazione dell’articolo è indicato nella rubrica della disposizione (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa) e nel comma 1 (L’impresa che opera in qualità di distributore). Non appare necessario precisarlo nei commi successivi. Cfr. commento n. 21.
20	ANIA	Reg. 40/2018 Art. 41, co. 8-bis	L’articolo prevede che, nell’ambito dell’informativa precontrattuale del distributore sui reclami, l’impresa – qualora operi in qualità di distributore – integri la propria informativa precontrattuale attraverso la consegna della documentazione prevista dall’articolo 185 del CAP, a condizione che rechi tutte le informazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettera c), del CAP. Si chiede di specificare se tale comma rappresenta la “clausola di raccordo”, citata dall’Istituto a pagina 8, paragrafo 2.1, lettera d), della relazione, oppure se sia previsto, a carico dell’impresa, l’onere di inserimento contrattuale della stessa. In quest’ultimo caso, si chiede di indicare il documento dove essa dovrà essere inserita unitamente al suo contenuto.	Proposta parzialmente accolta. Si conferma che l’articolo 41, comma 8-bis rappresenta la clausola di raccordo menzionata nella Relazione. Qualora l’impresa, che opera in qualità di distributore, si avvalga della possibilità di fornire l’informativa sugli strumenti di tutela del contraente nei DIP aggiuntivi, ne fornisce indicazione

				nei MUP (v. ultimo alinea Sezione VII). Per maggiore coordinamento, nel testo del comma 8-bis, la parola "reclam" viene sostituita con "strumenti di tutela del contraente". Cfr. commenti nn. 23, 106, 144.
21	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 40/2018 Art. 41, co. 8-bis	<p>Osservazione</p> <p>Si comprende che l'attuale formulazione della norma faccia riferimento allo specifico caso dell'impresa che agisce in qualità di distributore.</p> <p>Proposta</p> <p>Si propone di rimodulare la norma in commento come segue:</p> <p>"L'impresa che agisce in qualità di distributore può adempiere agli obblighi previsti dal Codice relativamente all'informativa precontrattuale del distributore sui reclami, mediante la consegna della documentazione precontrattuale prevista dall'articolo 185 del Codice, [...]".</p>	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 19.
22	U.Di.Con. A.P.S.	Reg. 40/2018 Art. 41, co. 8-bis	<p>Con riferimento alla disposizione in questione, la stessa è accolta favorevolmente da parte della scrivente Associazione, a condizione che Ivass ponga in essere una stringente attività di vigilanza sulla completezza degli elementi contenuti nelle informative precontrattuali rilasciate dai distributori e la loro corrispondenza ai dettami normativi. Diversamente, si teme il verificarsi di un degrado di informativa precontrattuale in capo ai consumatori contraenti.</p>	L'osservazione non comporta modifiche al testo. Si precisa che il contenuto dell'informativa del distributore è indicato dal CAP. L'intervento di semplificazione dei MUP è teso a raggruppare in un unico documento tutte le informazioni dovute. In tale contesto l'introduzione del comma 8-bis è tesa a evitare una ridondanza dell'informativa sui reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ove già fornita dall'impresa, che opera come distributore, nell'ambito dei DIP aggiuntivi.
23	Unipol	Reg. 40/2018 Art. 41, co. 8-bis	<p>Si chiedono chiarimenti in merito al raccordo tra il Modello Unico Precontrattuale (MUP) e il DIP aggiuntivo per quanto attiene all'informativa sui reclami prevista dall'art. 120 CAP. Dalla lettura dello schema di provvedimento sorge il dubbio che</p>	L'osservazione non comporta modifiche al testo.

			<p>possa residuare una duplicazione, seppur parziale, tra l'informativa sui reclami resa nel MUP (sez. VII) e quella prevista nel nuovo template di DIP aggiuntivo. Pertanto, si chiede conferma che, qualora l'informativa sui reclami venisse resa nel MUP, sarebbe possibile eliminare la relativa sezione dal DIP aggiuntivo, e viceversa, senza necessità di inserire una clausola di raccordo tra i due documenti.</p> <p>Laddove non venisse concessa la possibilità di rendere l'informativa sui reclami in un'unica sede (MUP oppure DIP aggiuntivo), si realizzerebbe una parziale duplicazione informativa, a nostro avviso non necessaria e in contrasto con le finalità dello Schema di provvedimento.</p>	<p>Si chiarisce che l'impresa che opera in qualità di distributore può rendere l'informativa sui reclami una sola volta nel DIP aggiuntivo, purchè completa.</p> <p>In tali casi, il MUP specifica che tale l'informativa è ivi contenuta. Cfr. commento n. 20.</p>
24	Martano Assicurazioni	Reg. 40/2018 Art. 42, co. 4-bis	<p>Essendo questo comma oggetto di sentenza del TAR pubblicata in data 23/06/2021 che ne ha abrogato la precedente disposizione si chiede che il comma 4-bis venga rimosso.</p>	<p>Il comma 4-bis dell'art. 42 è stato annullato dalla sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549.</p> <p>L'articolo consultato non ha reintrodotto la disposizione (nel documento di consultazione n. 9/2023, il comma è riportato fra parentesi quadre per meri fini ricognitivi delle diverse modifiche intervenute sul testo). Al riguardo, si veda anche il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2023 (link).</p> <p>A fini di maggiore chiarezza, il testo finale del Provvedimento reca la dicitura "soppresso", in corrispondenza del comma 4-bis.</p>
25	SNA	Reg. 40/2018 Art. 42, co. 4-bis	<p>Cancellazione del dispositivo normativo, secondo cui "La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate", già annullato nel vigente testo del reg. 40/2018, in forza della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549.</p>	<p>Cfr. commento n. 24.</p>
26	SNA	Reg. 40/2018 Art. 54, co. 7	<p>In relazione ai limiti di pagamento in contanti, riteniamo opportuno che le soglie relative ai prodotti vita (attualmente 0) e danni non auto (attualmente 750 €) siano parificate ai prodotti r.c. auto, consentendo agli assicurati il pagamento in contanti sino ad un importo non inferiore ai limiti di legge. Ciò garantirebbe una maggior diffusione di investimenti e coperture assicurative, soprattutto tra consumatori al</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La richiesta riguarda una disposizione non interessata dall'attuale Provvedimento.</p>

			<p>dettaglio, tra cui è prassi diffusa, nella quotidianità, l'utilizzo del contante per il pagamento di importi non particolarmente elevati.</p>	
27	Avv. S. Iannitti	<p>Reg. 40/2018 Art. 56, co. 1 e 3-bis</p>	<p>Si consiglia di eliminare il comma 1, di fatto assorbito nel comma 4 let. a) e conseguentemente di spostare il paragrafo 3 bis dopo l'attuale paragrafo 4.</p> <p>Nel paragrafo 3 bis, si propone di eliminare il riferimento ai cambiamenti che "potrebbero incidere significativamente." in quanto l'utilizzo del condizionale determina incertezza su quando tali modifiche dovrebbero essere implementate. Più in generale si suggerisce di ritornare alla formula dell'aggiornamento periodico, in quanto il riferimento alla significatività potrebbe indurre a condotte non omogenee sul mercato (es. in caso di mutamento dell'indirizzo dell'intermediario).</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il comma 1 è modificato come segue: "1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di un'aproposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, copia di una dichiarazione redatta in modo conforme al "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi" di cui all'allegato 3 e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto i distributori consegnano o trasmettono le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse." (cfr. commento n. 28) Gli obblighi di consegna in caso di rinnovo, si raccordano con quanto previsto dall'art. 120, comma 1 CAP (cfr. commento n. 29). Il comma 4 viene abrogato.</p> <p>Proposta non accolta. La disposizione si raccorda con quanto previsto dall'art. 5, comma 1 Reg. n. 41/2018 per il set informativo ("1. L'impresa riesamina le informazioni contenute nel set informativo ogniqualvolta intervengano</p>

				<p><i>cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano (...)</i>".</p> <p>Il riesame è diretto a verificare se le informazioni che figurano nei MUP siano chiare, corrette e non fuorvianti, ai sensi dell'art. 54, comma 2 Reg. 40/2018.</p> <p>A tal fine, il distributore è tenuto in particolare ad aggiornare il contenuto dell'informativa, monitorando e valutando il possibile impatto di modifiche intervenute in relazione alla sua operatività.</p>
28	Floreani Studio Legale	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 1 e 4	<p>Ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa si propone di indicare un'unica volta l'obbligo di consegna/trasmissione del nuovo Allegato 3, elidendo pertanto il comma 1.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo del comma 1 è stato riformulato.</p> <p>Cfr. commento n. 27.</p>
29	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 1	<p>In termini generali, si condivide la proposta di sostituire l'attuale set di documentazione precontrattuale del distributore con un "Modulo unico precontrattuale dei prodotti assicurativi/d'investimento assicurativi" che accorpi sia le informazioni cd. statiche riferite al distributore che quelle cd. dinamiche relative al prodotto, agevolando il potenziale contraente nel reperimento delle informazioni rilevanti e nella comparazione con altri prodotti.</p> <p>Con specifico riferimento alla tempistica di consegna della nuova informativa precontrattuale, non è tuttavia chiaro se essa debba essere riconsegnate in caso di rinnovo o di successive modifiche di rilievo alle informazioni ivi contenute (p.es. relative al distributore), come da regime attuale. Si prega di precisare.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo del comma 1 viene modificato, al fine di chiarire quanto richiesto, in raccordo con l'art. 120, comma 1 CAP.</p> <p>Analoga modifica viene inserita nell'art. 68-ter.</p> <p>Cfr. commento n. 27.</p>
30	SNA	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 1 e 4	<p>I dispositivi normativi non menzionano l'allegato 4 ma solamente l'allegato 3, avente, nell'attuale regolamento, altre finalità informative. Riteniamo, invece, che il "Modulo unico precontrattuale dei prodotti assicurativi" debba essere raffrontato con ambo gli allegati precontrattuali, 3 e 4.</p> <p>Richiediamo, pertanto, che i commi 1 e 4 debbano menzionare anche l'allegato 4.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il Provvedimento dispone l'abrogazione degli attuali allegati 3 (Informativa sul distributore), 4 (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP), 4-bis (Informazioni sulla distribuzione del prodotto di</p>

				<p>investimento assicurativo) e 4-ter (Elenco delle regole di comportamento del distributore), per come introdotti dal precedente Provvedimento 97/2020 (cfr. commento n. 17).</p> <p>Gli allegati abrogati vengono sostituiti dai “nuovi” allegati 3 (Modulo unico precontrattuale/ MUP per i prodotti assicurativi) e 4 (Modulo unico precontrattuale/ MUP per i prodotti d’investimento assicurativi).</p> <p>Fermo quanto precede, si chiarisce che l’art. 56 si applica ai prodotti assicurativi, diversi dagli IBIPs, e rinvia correttamente all’adozione del relativo MUP, di cui all’allegato 3.</p> <p>L’obbligo di somministrazione del MUP IBIPs (allegato 4) è, invece, previsto dall’art. 68-ter, che reca la regolamentazione di relativo interesse.</p>
--	--	--	--	--

31	U.Di.Con. A.P.S.	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 2	Con riferimento all'abrogazione del comma 2 dell'articolo in questione, si teme che tale azione possa produrre un deficit informativo in capo ai consumatori. Per tale ragione, si ritiene opportuno prevedere che i distributori assicurativi siano tenuti a fornire le informazioni oggetto della disposizione in esame su richiesta del consumatore, se del caso anche in formato cartaceo, alla luce dell'alto tasso di analfabetismo digitale presente sul territorio nazionale.	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rappresenta che l'intervento di semplificazione operato ha riguardato la modulistica in cui l'informativa è redatta, prevedendo la riorganizzazione delle informazioni in un unico modulo; diversamente, il Provvedimento non opera una revisione dei contenuti delle informazioni da rendere ai contraenti, essendo le stesse definite dalla legislazione primaria nazionale di derivazione europea (artt. 120 e ss. CAP). Quanto alle modalità di somministrazione dell'informativa stessa, vi è l'obbligo per il distributore di consegnarla su supporto cartaceo, salvo deroghe nei casi previsti dall'art. 120-quater CAP.</p> <p>Cfr. commento n. 14.</p>
32	Floreani Legale Studio	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 3-bis	Si invita l'Istituto a specificare il significato dell'espressione "cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano" e di precisare su quali informazioni devono incidere i cambiamenti per poter ritenersi "significativi".	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo.</p> <p>La disposizione si raccorda con quanto previsto dall'art. 5, comma 1 Reg. n. 41/2018, relativamente agli obblighi di riesame e revisione del set informativo e mira ad assicurare che le informazioni contenute nei MUP siano chiare, corrette e non fuorvianti.</p> <p>Cfr. commento n. 27.</p>
33	GAAV	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 3-bis	1. La norma in commento prevede che "I distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dal comma 1, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi".	<p>1. Proposta non accolta.</p> <p>La modifica proposta mira ad introdurre un nuovo obbligo (dichiarazione dell'intermediario alle imprese preponenti), che non è stato oggetto di consultazione e</p>

			<p>Al riguardo, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare gli oneri organizzativi e adempimenti in capo al distributore e tenuto conto dei principi di semplicità, chiarezza, tutela del cliente soprattutto in relazioni alle operazioni compiute con l'intermediario, si propone una revisione con cadenza di dodici mesi tramite apposita dichiarazione dell'intermediario da indirizzare a tutte le Imprese preponenti alla fine di ogni esercizio (entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo) in cui il distributore dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relativamente al MUP: <ul style="list-style-type: none"> - di avere effettuato la revisione; - che non sono intervenute variazioni - che sono intervenute variazioni e si è provveduto a formalizzarle <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relativamente alla polizza RC professionale: - di aver provveduto al rinnovo <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relativamente al pagamento del contributo annuale di vigilanza - di aver ottemperato al pagamento <p>2. Si chiede di precisare cosa si intende con l'espressione "cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano", chiarendo i parametri di significatività dei cambiamenti sopradetti.</p>	<p>esula dalle finalità del presente Provvedimento. Cfr. commento n. 36.</p> <p>2. L'osservazione non comporta modifiche al testo. Cfr. commento n. 27.</p>
34	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 3-bis e 4	<p>Si condividono le proposte di (i) allungare a 12 mesi il periodo per la revisione periodica della informativa precontrattuale, e (ii) eliminare l'allegato 4-ter.</p>	<p>(i) Dal comma 3-bis, è stato espunto il riferimento all'obbligo di revisione con cadenza di 12 mesi, in esito all'accoglimento del commento n. 35, cui si rinvia.</p> <p>(ii) L'osservazione non comporta modifiche al testo.</p>
35	SNA	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 3-bis	<p>Richiediamo lo stralcio del seguente passaggio: "e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi".</p> <p>Invero l'obbligo di revisione, anche in assenza di variazioni significative, costituisce un ulteriore e superfluo onere burocratico per l'intermediario, il quale dovrà, in ogni caso, riesaminare "il contenuto delle informazioni previste dal comma 1, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano".</p>	<p>Proposta accolta. Il comma 3-bis viene modificato, sopprimendo il riferimento alla cadenza annuale.</p>

			Ciò già comporta, evidentemente, una tempestiva variazione della documentazione precontrattuale, a tutela degli assicurati.	
36	UEA	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 3-bis	<p>1. La suddetta disposizione prevede che “I distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dal comma 1, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi”.</p> <p>Al riguardo, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare gli oneri organizzativi e adempimenti in capo al distributore e tenuto conto dei principi di semplicità, chiarezza, tutela del cliente soprattutto in relazioni alle operazioni compiute con l’intermediario, si propone una revisione con cadenza di dodici mesi tramite apposita autocertificazione dell’intermediario ai sensi dell’ art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 da effettuarsi alla fine di ogni esercizio (entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo) in cui il distributore dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relativamente al MUP: <ul style="list-style-type: none"> - di avere effettuato la revisione; - che non sono intervenute variazioni - che sono intervenute variazioni e si è provveduto a formalizzarle ▪ Relativamente alla polizza RC professionale: <ul style="list-style-type: none"> - di aver provveduto al rinnovo ▪ Relativamente al pagamento del contributo annuale di vigilanza - di aver ottemperato al pagamento <p>2. Si chiedono chiarimenti relativamente all’espressione “cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano”, definendo i criteri di significatività dei cambiamenti sopradetti.</p>	<p>1. Proposta non accolta. La modifica proposta mira ad introdurre un nuovo obbligo (dichiarazione dell’intermediario alle imprese preponenti), che non è stato oggetto di consultazione e esula dalle finalità del presente Provvedimento. Cfr. commento n. 33.</p> <p>2. L’osservazione non comporta modifiche al testo. Cfr. commento n. 27.</p>
37	Unipol	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 3-bis	Vista l’eliminazione dei commi 2 e 3 dell’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40, il comma 3-bis potrebbe diventare il nuovo comma 2.	Proposta non accolta. In conformità con le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Guida alla redazione dei testi normativi, non si ritiene opportuno utilizzare per i “nuovi” commi la stessa numerazione dei commi abrogati.

				I commi di nuovo inserimento sono conseguentemente contrassegnati con lo stesso numero cardinale del comma dopo il quale sono inseriti, integrato con l'avverbio numerale latino (bis, ter etc.).
38	ANIA	Reg. 40/2018 Art. 56, co. 4, lett- a)	<p>Si rileva che l'obbligo di consegna dell'allegato 3 prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione è riportato anche nel comma 1, ora modificato con l'abrogazione dell'onere di consegna/trasmisione dell'Allegato 3 in occasione del rinnovo o della stipula di un nuovo contratto, in assenza di modifiche di rilievo delle informazioni ivi contenute.</p> <p>Tuttavia, il testo riportato nel comma 4, lett. a), risulta più completo, prevedendo anche la consegna della documentazione informativa precontrattuale e contrattuale.</p> <p>Si propone pertanto di eliminare il comma 1 e sostituire i commi 3bis, 4 e 5 nel modo seguente:</p> <p>1. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:</p> <p>a) copia di una dichiarazione, conforme al "Modulo unico precontrattuale dei prodotti assicurativi" di cui all'Allegato 3;</p> <p>b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.</p> <p>2. L'informativa precontrattuale:</p> <p>a) è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute. È in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali;</p> <p>b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;</p> <p>c) ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;</p> <p>d) se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero.</p> <p>3. I distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dal comma 1, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Nel condividere l'esigenza di formulare in maniera più chiara il testo dell'art. 56, si è ritenuto di intervenire ma attraverso la modifica del comma 1, che reca l'obbligo di consegna del MUP e della documentazione precontrattuale e contrattuale, anche in caso di rinnovo/stipula di un nuovo contratto. Sono invece abrogati i commi 2, 3 e 4. Cfr. commento n. 27.</p>

			significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi.	
39	ANIA	Reg. 40/2018 Art. 58	<p>Per quanto concerne la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, il testo della disposizione si rivolge, a volte, individualmente al contraente o all'assicurato, altre volte invece li cita entrambi.</p> <p>In un'ottica di integrazione razionale, si chiede di modificare il titolo dell'articolo 58 come segue: "Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato".</p>	Proposta accolta. Il testo della rubrica viene modificato come richiesto.
40	SNA	Reg. 40/2018 Art. 58, co. 4-bis	<p>Cancellazione del dispositivo normativo, secondo cui "Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.", già annullato nel vigente testo del reg. 40/2018, in forza della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549.</p>	<p>Il comma 4-bis dell'art. 58 è stato annullato dalla sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549. L'articolato consultato non ha reintrodotta la disposizione (nel documento di consultazione n. 9/2023, il comma è riportato fra parentesi quadre per meri fini ricognitivi delle diverse modifiche intervenute sul testo).</p> <p>Al riguardo, si veda anche il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2023 (link).</p> <p>A fini di maggiore chiarezza, il testo finale del Provvedimento reca la dicitura "soppresso", in corrispondenza del comma 4-bis.</p>
41	Avv. S. Iannitti	Reg. 40/2018 Art. 66, co. 2 e 3	<p>In un'ottica di semplificazione, si suggerisce di elevare la soglia rilevante di cui al comma 2 a 200 Euro, così rendendo la previsione omogenea rispetto a quanto previsto all'art. 107 comma 4 let. c) del Codice delle Assicurazioni Private (norma con funzione chiaramente diversa, ma rispetto alla quale il legislatore ha ritenuto che i 200 Euro fossero una soglia tollerabile per una semplificazione della normativa distributiva).</p> <p>Inoltre si suggerisce di riferire il comma 3 agli aderenti che non sostengano, in tutto o in parte, l'onere economico relativo al premio. L'art. 42 del Regolamento 41 riferisce difatti l'accesso all'area riservata ai contraenti ed agli aderenti, non agli assicurati.</p>	Proposta non accolta. L'art. 66 esula dal perimetro della presente consultazione, in quanto non oggetto del Provvedimento.

42	Unipol	Reg. 40/2018 Art. 68-bis e 68-ter	<p>Si osserva che l'obbligo di aggiornamento della documentazione precontrattuale di cui al comma 3-bis dell'art. 56 fa esplicitamente riferimento alle "informazioni previste dal comma 1" ossia a quelle del "Modulo unico precontrattuale dei prodotti assicurativi" di cui all'Allegato 3.</p> <p>Considerato che in base all'art. 68-ter, comma 1, lett. a) è previsto per i prodotti IBIPs il diverso "Modulo unico precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativi" di cui all'Allegato 4, si suggerisce di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'art. 68-bis, comma 1: eliminare il riferimento al comma 3-bis dell'art. 56; • all'art. 68-ter: inserire il comma 1.bis con il seguente testo: "1.bis I distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dal comma 1, lett. a), ogniquale volta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi". 	<p>Proposta accolta. Il riferimento al comma 3-bis dell'art. 56 viene eliminato dall'art. 68-bis.</p> <p>Proposta parzialmente accolta. Si provvede ad integrare nel testo dell'art. 68-ter il seguente comma: <i>"1.bis Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 68-bis riesaminano il contenuto delle informazioni previste dal comma 1, ogniquale volta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano."</i>. La previsione è analoga a quella contenuta nell'art. 56, comma 3-bis. Il riferimento all'obbligo di aggiornamento con cadenza di dodici mesi è stato espunto in accoglimento del commento n. 35.</p>
43	ANIA	Reg. 40/2018 Art. 68-bis, co. 1 e 2	<p>Si fa presente che i primi due commi della disposizione in parola richiamano l'applicazione del comma 3-bis dell'art. 56, relativamente al riesame annuale da parte del distributore del contenuto delle informazioni previste nel Modello unico precontrattuale (MUP). Tuttavia, il comma 3-bis dell'art. 56 (qui citato) richiama, a sua volta, il comma 1 dell'art. 56 che concerne il Modello unico precontrattuale di cui all'Allegato 3.</p>	<p>Proposta accolta. Cfr. commento n. 42.</p>

			<p>L'art. 68-bis concerne invece i prodotti di investimento assicurativo, per i quali il Modello unico precontrattuale di riferimento è quello di cui all'Allegato 4, come correttamente richiamato nel successivo art. 68-ter, comma 1, lett. a).</p> <p>Si chiede pertanto un intervento di riallineamento del testo in misura coerente con quanto sopra riportato.</p>	
44	Floreani Legale	Studio	<p>Reg. 40/2018 Art. 68-bis, co. 1 e 2</p> <p>Si propone di omettere sia al comma 1 che al comma 2 dell'articolo in commento il riferimento all'art. 58, comma "4 bis" in quanto trattasi di norma oggetto di annullamento da parte della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7459.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo dell'art. 68-bis viene modificato. Cfr. commento n. 40.</p>
45	GAAV		<p>Reg. 40/2018 Art. 68-bis, co. 1 e 2</p> <p>Si propone di espungere dai riferimenti normativi presenti sia al comma 1 che al comma 2 dell'articolo in commento il riferimento all'art. 58, comma "4 bis" poiché trattasi di disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7459.</p>	<p>Proposta accolta. Cfr. commento n. 40.</p>
46	UEA		<p>Reg. 40/2018 Art. 68-bis, co. 1 e 2</p> <p>Si suggerisce di omettere dai riferimenti normativi presenti sia al comma 1 che al comma 2 dell'articolo in commento il riferimento all'art. 58, comma "4 bis" poiché trattasi di disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7459.</p>	<p>Proposta accolta. Cfr. commento n. 40.</p>
47	ACB		<p>Reg. 40/2018 Art. 68-bis, co. 2-bis</p> <p>IVASS propone di introdurre il comma 2-bis, che prevede che "gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito web, ove pertinenti, le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288". Riteniamo che tale previsione, formulata tramite un mero rinvio ai regolamenti dell'Unione Europea, ricchi di previsioni di particolare complessità, sia eccessivamente generico.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. Con il presente intervento regolamentare si è inteso effettuare un mero rinvio, al fine di darne evidenza, alla normativa europea che trova diretta applicazione nel nostro ordinamento e individua le fattispecie cui le stesse disposizioni sono applicabili. Cfr. commento n. 48.</p>
48	Floreani Legale	Studio	<p>Reg. 40/2018 Art. 68-bis, co. 2-bis</p> <p>Si suggerisce di precisare le fattispecie nelle quali, ai sensi del co. 2 bis dell'articolo in commento, la pubblicazione delle informazioni previste dai Regg. (UE) 2019/2088, 2020/852 e 2022/1288 sia da considerarsi "pertinente".</p>	<p>Proposta non accolta. Il perimetro di "pertinenza" della normativa in materia di finanza sostenibile è definito dal framework comunitario direttamente</p>

				<p>applicabile, a cui il Reg. n. 40/2018 (per come modificato dal Provvedimento n. 147/2024) opera un rinvio, al fine di favorire l'allineamento tra la regolamentazione nazionale e le disposizioni UE.</p> <p>In linea generale, si rammenta che, per il settore assicurativo, il Reg. (UE) 2019/2088 (SFDR) rileva nei confronti dei "partecipanti ai mercati finanziari" (imprese di assicurazione che rendono disponibile un IBIP) e "consulenti finanziari" (intermediari assicurativi e imprese di assicurazione che forniscono consulenza riguardo agli IBIP).</p> <p>Il medesimo Regolamento (v. art. 17) non si applica invece agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di IBIP, a condizione che occupino meno di tre persone.</p> <p>Cfr. commento n. 47.</p>
49	GAAV	<p>Reg. 40/2018</p> <p>Art. 68-bis, co. 2-bis</p>	<p>Al fine di evitare incertezze interpretative, si suggerisce di meglio dettagliare le casistiche nelle quali, ai sensi del co. 2 bis dell'articolo in commento, la pubblicazione delle informazioni previste dai Regg. (UE) 2019/2088, 2020/852 e 2022/1288 sia da considerarsi "pertinente".</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Cfr. commento n. 48.</p>
50	SNA	<p>Reg. 40/2018</p> <p>Art. 68-bis, co. 2-bis</p>	<p>Richiediamo che gli intermediari assicurativi siano esentati dall'onere di pubblicazione previsto dal dispositivo normativo, già imposto alle imprese di assicurazione, in quanto costituisce attività ridondante e, dunque, non rispondente alle esigenze di razionalizzazione e semplificazione espresse dallo schema di regolamento.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ribadisce che il perimetro di "pertinenza" della normativa in materia di finanza sostenibile è definito dal framework comunitario direttamente applicabile, a cui il Reg. n. 40/2018 (modificato dal Provvedimento n. 147/2024) opera un rinvio, cfr. commento n. 48.</p>

				In attuazione delle richiamate esigenze di razionalizzazione e semplificazione, l'art. 17, comma 1, del Reg. (UE) 2019/2088 prevede una deroga per gli intermediari assicurativi basata su requisiti dimensionali. In particolare, la citata disposizione prevede che: <i>"Il presente regolamento non si applica agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP né alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e che sono imprese a tutti gli effetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, comprese le persone fisiche o i lavoratori autonomi, a condizione che occupino meno di tre persone."</i>
51	UEA	Reg. 40/2018 Art. 68-bis, co. 2-bis	Si ritiene opportuno che siano precisate maggiormente le casistiche nelle quali, ai sensi del co. 2 bis dell'articolo in commento, la pubblicazione delle informazioni previste dai Regg. (UE) 2019/2088, 2020/852 e 2022/1288 sia da considerarsi "pertinente".	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 48.
52	ACB	Reg. 40/2018 Art. 68-ter, co. 2 e 3-bis	Ribadiamo la medesima osservazione espressa per il comma 2-bis.	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 47.
53	Floeani Legale Studio	Reg. 40/2018 Art. 68-ter, co. 3-bis	Al fine di evitare incertezze interpretative, si chiede di chiarire le casistiche nelle quali, ai sensi del co.3 bis dell'articolo in commento, l'informativa deve includere le informazioni previste dai Regg. (UE) 2019/2088, 2020/852 e 2022/1288 sia da considerarsi "pertinente".	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 48.

54	GAAV	Reg. 40/2018 Art. 68-ter, co. 3-bis	Si invita l'Istituto a specificare in quali termini ai sensi del comma 3-bis le informazioni da includere nell'informativa di cui al comma 3 previste dai Regg. (UE) 2019/2088, 2020/852 e 2022/1288 siano da considerarsi "pertinenti".	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 48.
55	UEA	Reg. 40/2018 Art. 68-ter, co. 3-bis	Si invita l'Istituto a specificare in quali termini ai sensi del comma 3-bis le informazioni da includere nell'informativa di cui al comma 3 previste dai Regg. (UE) 2019/2088, 2020/852 e 2022/1288 siano da considerarsi "pertinenti".	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 48.
56	DPA Studio Legale	Reg. 40/2018 Art. 68-ter, co. 6	<p>Si propone una modifica al comma 6 dell'articolo in commento in una logica di raccordo fra gli obblighi informativi delle imprese di assicurazione e dei distributori. Il riferimento è alla possibilità per il soggetto che distribuisce il prodotto di investimento assicurativo di fornire l'informativa relativamente ai rischi di sostenibilità del prodotto distribuito per mezzo dell'indicazione e/o messa a disposizione al cliente, in funzione dell'opzione di investimento selezionata, dei modelli di informativa stabiliti negli Allegati II e III del Regolamento Delegato UE 2022/1288, nonché della documentazione definita dalle imprese assicurative in coerenza al Regolamento UE 2019/2088 e al Regolamento UE 2020/852.</p> <p>Si chiede, pertanto, a codesta spettabile Autorità di riformulare il comma 6 come segue:</p> <p>"Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, nonché, ove rilevante, della documentazione contrattuale definita dall'impresa di assicurazione in coerenza al Regolamento (UE) 2019/2088, al Regolamento (UE) 2020/852 e al Regolamento (UE) 2022/1288.</p> <p>Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, nonché, ove rilevante, della messa a disposizione e/o indicazione della documentazione rilevante definita in coerenza al Regolamento (UE) 2019/2088, al Regolamento (UE) 2020/852 e al Regolamento (UE) 2022/1288 se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta."</p>	Proposta non accolta. Si prende atto dell'osservazione. L'Istituto valuterà futuri interventi regolamentari anche sulla base dell'evoluzione della normativa europea.
57	Floreani Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 3	L'intestazione del documento prevede che "Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)". Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 56, comma 8,	L'osservazione non comporta modifiche al testo. Si prende atto dell'osservazione. L'Istituto valuterà eventuali modifiche in futuri interventi regolamentari, anche in raccordo

			<p>Reg. IVASS 40/2018 i distributori sono tenuti a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, nell'ottica di semplificare suddetti oneri (che ad oggi consistono nel conservare "un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all'articolo 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice") e ritenendo che la normativa debba essere quanto più neutra dal punto di vista tecnologico per consentire al mercato maggiore flessibilità rispetto alle tecnologie emergenti (pur sempre nel rispetto dei requisiti normativi sull'utilizzo di tali strumenti e della tutela del consumatore), si chiede conferma all'Istituto che la consegna della documentazione precontrattuale possa essere provata anche tramite l'impiego di nuove tecnologie (e quindi non solo tramite le modalità sopra menzionate) che consentano la tracciabilità dell'adempimento in linea con il requisito regolamentare.</p> <p>Si chiede altresì all'Istituto che quanto sopra possa essere applicato anche con riferimento alla consegna delle informative afferenti ai contratti in forma collettiva.</p> <p>Al riguardo, si propone a fini di maggior chiarezza nel perimetro applicativo della norma, la seguente integrazione (evidenziata in grassetto):</p> <p>"Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)".</p>	<p>con l'evoluzione della normativa primaria.</p> <p>Proposta accolta. Si provvede a modificare l'instestazione del MUP, conformemente a quanto previsto dall'art. 120-quater, comma 4, lett. b) CAP.</p>
58	GAAV	<p>Reg. 40/2018</p> <p>All. 3</p>	<p>Nell'introduzione è indicato che "Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)".</p> <p>Si suggerisce, a fini di maggior chiarezza nel perimetro applicativo della norma, la seguente integrazione (evidenziata in grassetto):</p> <p>"Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)".</p>	<p>Proposta accolta. Cfr. commento n. 57.</p>

59	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 3	Si chiede di ripristinare il riferimento agli intermediari a titolo accessorio contenuti nella informativa precontrattuale attualmente vigente.	Proposta accolta. Il MUP viene integrato al fine di ripristinare il riferimento agli intermediari a titolo accessorio. Cfr. commenti nn. 69, 111.
60	UEA	Reg. 40/2018 All. 3	Nel preambolo introduttivo è indicato che “Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)”. Si chiede di integrare il testo con la frase evidenziata in grassetto: “Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)”.	Proposta accolta. Cfr. commento n. 57.
61	Unipol	Reg. 40/2018 All. 3	Si invita l’Istituto a considerare l’inserimento di grafiche (c.d. visual aids) all’interno del MUP, similmente a quanto già previsto per DIP e DIP aggiuntivo. Gli studi di finanza comportamentale e i risultati del consumer testing svolti dalle istituzioni europee in preparazione dell’IPID hanno evidenziato come i visual aids aiutano la comprensione del documento e l’attenzione del lettore rispetto al contenuto.	L’osservazione non comporta modifiche al testo. L’Istituto si riserva la possibilità di valutare tale proposta successivamente. Cfr. commento n. 113.
62	ACB	Reg. 40/2018 All. 3, sez. I	Identificazione dell’intermediario A nostro parere la sottosezione non è chiara (ad esempio, non è chiaro se l’identificazione dell’intermediario iscritto alla sezione E prevista dalla riga n. 8 sia alternativa alle precedenti o meno). Suggeriamo, alla luce delle difficoltà pratiche riscontrate ancora oggi dagli intermediari nella compilazione di tale sotto-sezione, di impostare la stessa come segue: <ul style="list-style-type: none"> - cognome e nome della persona che entra materialmente in contatto con il cliente, indicandone il numero di iscrizione al RUI, <i>se posseduto</i>; - in caso di operatività in forma societaria: numero, data ed iscrizione nel RUI dell’intermediario per cui la persona fisica opera, nonché nome, cognome, ruolo ricoperto ed eventuale iscrizione al RUI della persona fisica che entra in contatto con il cliente; - indirizzo della sede legale; 	Proposta parzialmente accolta. Tenuto conto della manifestata esigenza di chiarezza, il testo della Sezione I è modificato con riguardo all’indicazione dell’anagrafica dell’intermediario, ripristinando in larga parte l’elencazione prevista dalla previgente modulistica (v. in particolare l’abrogato Allegato 3 – Informativa sul distributore). Si precisa, inoltre, che l’iscritto nella Sezione E del RUI compila la riga 8 (corrispondente all’alinea h), che reca l’indicazione dell’intermediario principale con cui

			<ul style="list-style-type: none"> - recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificate - indicazione dell'indirizzo del sito internet [...]; - indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività dell'intermediario; - se iscritto nella sezione C) del RUI, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato; - se iscritto nella sezione E) del RUI ed opera al di fuori dell'organizzazione aziendale dell'Intermediario con cui collabora, nome, cognome /denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario con cui collabora. <p>Suggeriamo, al fine di anticipare future richieste di chiarimenti, di precisare anche il significato di "sito internet attraverso cui opera", chiarendo se il significato è allineato o meno a quanto previsto nel Provvedimento IVASS n. 128/2023 e se sono compresi i c.d. "siti vetrina".</p>	<p>collabora, in aggiunta alle precedenti.</p> <p>In termini generali, si invitano gli operatori a redigere l'informativa precontrattuale sulla base di quanto già chiarito nella FAQ 14 (disponibile sul sito https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_97/FAQ_Provv_97-2020.pdf).</p> <p>Cfr. commenti nn. 64, 73, 77, 114.</p> <p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo viene modificato per coordinamento con le modifiche apportate al Reg. 40/2018 dal Provvedimento 128/2023, specificando "(..) <i>sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente</i>".</p> <p>Quanto al perimetro di applicazione della previsione, si invitano gli operatori ad uniformarsi alle indicazioni contenute nell'Avviso del 9 giugno 2023, disponibile al seguente link https://www.ivass.it/media/avvisi/documenti/2023/Avviso_per_gli_intermediari_comunicazione_dei_domini_e_dei_sotto_domini_internet.pdf</p>
63	ANIA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. I	Con riferimento a quanto disposto rileviamo, in generale, che la scelta di eliminare le lettere, quale format di elenco puntato, potrebbe risultare poco efficace in termini di pronto riferimento e chiarezza.	Proposte accolte. Il testo dell'Allegato viene modificato.

			<p>Inoltre, rispetto al punto “indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui opera”, la formulazione precedente – “indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, ove esistente” – appare più chiara e conforme allo specifico dettato normativo sui siti.</p> <p>Si chiede pertanto all’Istituto di valutare la possibilità di reinserire la precedente formulazione.</p>	<p>Con specifico riguardo all’indicazione del sito internet, cfr. commento n. 62.</p>
64	ASSOFIN	Reg. 40/2018 All. 3, sez. I	<p>Si presume (e nel caso se ne chiede conferma) che il simbolo “//” sottintenda due ipotetiche colonne di una tabella, in cui a sinistra verrebbero riportate le indicazioni per il caso in cui l’intermediario di cui si tratta sia una persona fisica e a destra quelle per il caso in cui l’intermediario sia una persona giuridica.</p> <p>Allo scopo di evitare possibili fraintendimenti, si propone di creare sottosezioni distinte e compiute per ciascuno dei due casi. In effetti, prendendo ad esempio la prima sottosezione “identificazione dell’intermediario”, il primo bullet point “cognome e nome (...) in forma societaria” si ritiene abbinato alla sola prima parte del secondo bullet point “numero, data (...) nel RUI” (persona fisica), mentre per la persona giuridica andrebbe considerata la sola parte del secondo bullet point a destra del “//” (“denominazione della società (...) nel RUI”); d’altra parte, quanto indicato al terzo bullet point (indirizzo della sede legale) si presume che si riferisca al solo caso di persona giuridica. Un format univoco e distinto per ciascuno dei due casi direbbe a nostro avviso i dubbi interpretativi connessi all’uso del simbolo “//”.</p> <p>Analogamente, nell’ultimo bullet point della medesima sottosezione, si presume che il simbolo “//” distingua solo l’alternativa tra “nome, cognome” e “denominazione sociale, sede legale” dell’intermediario preponente, ritenendo che il numero di iscrizione sia richiesto in entrambi i casi. Se l’interpretazione è corretta si propone, sempre per maggior chiarezza, di riformulare in maniera più esplicita le istruzioni, ad esempio come segue: “- se iscritto nella sezione E del RUI: nome e cognome (se persona fisica) oppure denominazione sociale e sede legale (se persona giuridica) nonché numero di iscrizione al RUI (sia che si tratti di persona fisica che di persona giuridica) dell’intermediario con cui collabora”.</p> <p>Si propone di valutare l’eliminazione del quinto bullet point (relativo al “sito internet attraverso cui opera”) dal momento che al punto precedente è già prevista l’indicazione degli “eventuali indirizzi internet”</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il testo della Sezione I è modificato con riguardo all’indicazione dell’anagrafica dell’intermediario; viene eliminata la simbologia “//”. Cfr. commento n. 62.</p> <p>Proposta non accolta. Alla luce dell’esperienza maturata nell’ambito dell’attività di vigilanza dell’Istituto, è emerso che, in alcuni casi, il medesimo intermediario promuove/svolge la propria attività attraverso uno o più siti internet. Si è ritenuto, pertanto, di riferire</p>

			<p>Dal combinato disposto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ “FAQ su chiarimenti applicativi concernenti le modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n. 97/2020” (segnatamente la FAQ n. 14); ➤ modello di MUP in consultazione con riferimento al “caso di operatività in forma societaria”; ➤ le implicazioni derivanti dalla struttura del format, con particolare riferimento all’uso del simbolo “//” <p>in caso di collocamento del prodotto tramite una società iscritta alla sezione E del RUI sembrerebbe doversi trarre la seguente conclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se il soggetto che entra in contatto col contraente è un addetto della società operante all’interno dei locali della stessa, non iscritto nominativamente al RUI, il MUP dovrebbe riportare i riferimenti della società iscritta (e relativo numero di iscrizione); b) se il soggetto che entra in contatto col contraente è un addetto della società a sua volta nominativamente iscritto al RUI, ad esempio perché operante (anche) all’esterno dei locali o in veste di responsabile della distribuzione, il MUP dovrebbe riportare i riferimenti della persona fisica in questione (e relativo numero di iscrizione) e non quelli della società. <p>Al riguardo va rilevato che, nella pratica, in caso di operatività per il tramite di una società iscritta nella sezione E del RUI è assolutamente aleatorio il fatto che il contraente venga in contatto con un addetto non iscritto nominativamente al RUI ovvero con un soggetto che, ad esempio in quanto responsabile, sia iscritto a sua volta. Si ritiene, altresì, che la circostanza che il soggetto rivesta una particolare qualifica (ad es. responsabile) che ne comporti l’iscrizione nominativa al RUI non debba in alcun modo incidere sulle tutele ed i diritti del cliente né sulle regole di comportamento del preponente previsti dalla disciplina vigente. Infine, il cliente stesso, in questi casi, di norma considera come propria controparte negoziale la società attraverso la quale è avvenuto il collocamento e non la persona fisica che concretamente gestisce il contatto commerciale.</p>	<p>l’informativa a tutti i siti internet di cui l’intermediario si avvale per lo svolgimento dell’attività.</p> <p>In relazione ai chiarimenti richiesti, si rileva: sub a. l’interpretazione riferita è corretta (cfr. commento n. 62) sub b. nell’ipotesi indicata, il MUP riporta i dati del collaboratore iscritto nella Sezione E del RUI e anche dell’intermediario principale in favore del quale collabora, se persona fisica (nome e cognome) oppure società (denominazione sociale).</p>
--	--	--	--	--

			<p>Tutto ciò premesso, onde evitare la produzione di MUP identificanti intermediari radicalmente (e ontologicamente) diversi (società ovvero persona iscritta operante non in proprio ma per la stessa società) in ipotesi che per il cliente sono (e devono essere) del tutto analoghe da un punto di vista sostanziale, si propone di prevedere espressamente che, laddove il collocamento avvenga per il tramite di una società iscritta al RUI, l'identificazione dell'intermediario contenuta nel MUP sia sempre riferita alla società stessa, a prescindere dal fatto che il collocamento sia fisicamente effettuato da personale iscritto o non iscritto.</p>	<p>Proposta non accolta. Nei MUP sono indicati i dati relativi all'intermediario che entra in contatto con il cliente e opera come (i) persona fisica iscritta in sezione E, ovvero (ii) persona fisica iscritta in sezione E che opera come collaboratore di una società iscritta in sezione E. Gli allegati fanno sempre riferimento agli intermediari iscritti nel Registro e non prevedono l'indicazione del collaboratore che opera all'interno dei locali dell'intermediario. Al riguardo, v. FAQ 14, disponibile sul sito https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_97/FAQ_Provv_97-2020.pdf. Cfr. commento n. 62.</p>
65	DPA Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 3, sez. I	<p>Dal momento che tra i criteri ispiratori della riforma in consultazione, l'Istituto intende superare la distinzione tra l'informativa "statica" (di cui all'attuale allegato 3) e "dinamica" (di cui all'attuale allegato 4 e 4bis), si richiede all'Istituto di chiarire se nel nuovo Modulo Unico Precontrattuale "l'indicazione del dell'indirizzo del sito internet attraverso cui opera l'intermediario" debba recare la lista completa di tutti i siti internet utilizzati dallo stesso intermediario per la distribuzione di prodotti assicurativi.</p> <p>Si fa rilevare, infatti, che vi sono realtà distributive che utilizzano una pluralità di piattaforme online, a seconda della tipologia di prodotto di volta in volta distribuito e di business condotto. In questo contesto, indicare al cliente tutti i siti internet utilizzati, anche quelli che di cui, nemmeno potenzialmente, potrebbe usufruire, potrebbe risultare ridondante.</p> <p>Del resto, l'informativa sui domini e sotto-domini utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi è agevolmente assicurata dall'elenco recentemente istituito dall'IVASS.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. Cfr. commento n. 64.</p>

66	Floreani Legale Studio	Reg. 40/2018 All. 3, sez. I	<p>Si suggerisce di ripristinare la parola “ove esistente” al punto e. (“- indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui opera”), per evitare incertezze interpretative.</p> <p>Sempre in riferimento al punto e), si chiede all’Istituto di precisare se deve essere riportato il sito nel quale l’intermediario promuove o svolge l’attività.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato, ripristinando la parola “ove esistente”. Si precisa inoltre che viene richiesta l’indicazione del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione (cfr. commento n. 62).</p>
67	GAAV	Reg. 40/2018 All. 3, sez. I	<p>Si chiede di valutare se istituire l’obbligo per l’intermediario di affiggere e pubblicare sul sito web l’elenco completo dei soggetti che per conto del medesimo svolgono attività di intermediazione, specificando se l’attività viene svolta esclusivamente “intra moenia” ovvero anche all’esterno e specificando l’eventuale numero RUI degli iscritti.</p> <p>Ai fini di una maggiore tutela e trasparenza della clientela, si propone di inserire anche i dati identificativi (compresi gli estremi R.U.I.) del responsabile dell’attività di distribuzione nel caso di società di intermediazione.</p> <p>Al punto e. (“- indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui opera”), per evitare incertezze interpretative, si suggerisce di ripristinare la parola “ove esistente”.</p> <p>Al riguardo, sempre in riferimento al punto e), si chiede all’Istituto conferma se deve essere riportato il sito nel quale l’intermediario promuove o svolge l’attività.</p>	<p>Proposta non accolta. L’obbligo di pubblicazione proposto esula dalle finalità del presente Provvedimento e non è stato oggetto di consultazione.</p> <p>Proposta non accolta. Nel MUP sono presenti le informazioni richieste dalla normativa primaria.</p> <p>Proposta accolta. Cfr. commenti nn. 62, 66.</p>
68	Konsumer	Reg. 40/2018 All. 3, sez. I	<p>Si propone di inserire un capito intitolato: “Verifica della legittimazione del distributore” Sostituire la vigente formulazione:</p> <p>Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l’elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)</p> <p>con</p>	<p>Proposta non accolta. Il MUP indica, conformemente al dettato dell’art. 120, comma 1, lett. d) CAP, “la sezione del registro in cui l’intermediario è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato”; elementi che devono essere peraltro segnalati con “caratteri grafici di particolare evidenza”. Si ritiene pertanto di confermare l’attuale formulazione.</p>

			Indicare il link al sito di IVASS che consente accedere direttamente alla pagina di consultazione del RUI per verificare, attraverso gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario la sua legittimità a vendere prodotti assicurativi.	
69	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 3, sez. I	Si chiede, in particolare, nel contesto del nuovo Allegato 3, di prevedere, nella sezione informativa sul distributore che entra in contatto con il cliente, anche il caso dell'intermediario iscritto in sezione F del RUI, di cui è prevista finalmente l'implementazione tramite il nuovo portale ai sensi del Provvedimento IVASS n. 13/2023, richiedendo, in relazione a tale intermediario, l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa per la quale lo stesso operi.	Proposta accolta. Il testo viene modificato. Cfr. commento n. 59.
70	SNA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. I	In relazione alla dicitura "indirizzo del sito internet attraverso cui opera", riteniamo necessario specificare se l'obbligo comunicativo valga per i soli siti idonei alla promozione e collocamento dei prodotti assicurativi ovvero anche per i c.d. "siti vetrina", recanti i soli dati identificativi dell'intermediario assicurativo.	L'osservazione non comporta modifiche al testo. Al riguardo si precisa che l'informativa relativa al sito internet è stata integrata, per coordinamento con le modifiche apportate al Reg. 40/2018 dal Provvedimento 128/2023, specificando "(..) sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente". Quanto al perimetro di applicazione della previsione, si invitano gli operatori ad uniformarsi alle indicazioni contenute nell'Avviso del 9 giugno 2023, disponibile sul sito istituzionale. Cfr. commento n. 62.
71	UEA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. I	1. Al punto e. ("indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui opera"), si propone di inserire la parola "ove esistente". 2. Si chiede di chiarire se deve essere indicato il sito web nel quale l'intermediario promuove o svolge l'attività.	1 e 2. Proposte accolte. Il testo viene modificato. Cfr. commento n. 66.
72	ACB	Reg. 40/2018	L'intermediario indica se:	Proposta accolta. Il MUP viene modificato.

		All. 3, sez. II	- "agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione dell'impresa di cui distribuisce il prodotto" → è necessario sostituire l'espressione "in nome e per conto" con "in nome o per conto", per considerare gli agenti senza rappresentanza e per allineamento all'art. 109, co.2, lett. a del CAP.	
73	ANIA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. II	<p>Con riferimento a quanto disposto e, più specificatamente, al periodo "Se il prodotto assicurativo è distribuito da un intermediario iscritto nella Sezione E del RUI, egli fornisce anche le informazioni sopra richiamate sulla collaborazione orizzontale", riteniamo che la formulazione offerta dalla precedente informativa fosse più chiara e di immediata comprensione.</p> <p>Pertanto, si richiede all'Istituto di valutare l'opportunità di reinserire la precedente formulazione: "gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome/nome denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale".</p>	Proposta accolta. Il testo viene modificato.
74	Avv. S. Iannitti	Reg. 40/2018 All. 3, sez. II	<p>Si suggerisce di sostituire "ovvero in nome e per conto" con "ovvero in nome e/o per conto", potendo mancare il potere di rappresentanza della compagnia.</p> <p>Si suggerisce altresì di precisare che la Sezione non trovi applicazione in caso di distribuzione diretta da parte di una compagnia assicurativa.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Viene ripresa la formulazione dell'articolo 109, comma 2 lett. a) CAP. Cfr. commento n. 72.</p> <p>Proposta non accolta. La Sezione non trova applicazione nel caso di impresa che distribuisce direttamente; viceversa, le Sezioni da compilarsi da parte dell'impresa distributrice sono evidenziate nel MUP.</p>
75	SNA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. II	In caso di distribuzione del contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale è richiesto il ruolo svolto dai soggetti coinvolti. Se con il termine ruolo si vogliono identificare l'intermediario proponente ed emittente, si evidenzia che il proponente è sempre colui che consegna la documentazione precontrattuale i cui dati sono riportati già in sezione 1. In un'ottica di semplificazione si ritiene sufficiente indicare gli estremi dell'intermediario emittente indicando una responsabilità solidale dei soggetti che distribuiscono il contratto.	Proposta non accolta. Si ritiene di confermare la formulazione attuale, al fine di fornire un'informativa più chiara al cliente.

76	Studio THMR Legale	Reg. 40/2018 All. 3, sez. II	<p>Si chiede conferma all'Istituto di Vigilanza del fatto che il Modulo Unico precontrattuale (MUP) debba essere impostato e consegnato dall'intermediario che entra in contatto con il cliente, sia esso un intermediario "principale" sia un intermediario iscritto alla sez. E.</p> <p>In caso di risposta affermativa, si chiede all'Istituto di Vigilanza di specificare come tale MUP debba essere compilato dall'intermediario iscritto alla sez. E) con riguardo alle seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sezione II- Informazioni sul modello di distribuzione con riferimento al periodo – e segnatamente al fatto se agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazioni; 2. Sezione III – Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse 3. Sezione IV- Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza. <p>Ed invero, giacché alcune delle suddette informazioni riguardano solo la figura dell'intermediario principale (Sezione II), altre potrebbero riferirsi ad entrambi e potrebbero variare a seconda del soggetto cui ci si riferisce (Sezioni III e IV), si chiede di chiarire se nel caso di MUP redatto dall'intermediario iscritto alla sezione E, tali informazioni vadano rese guardando alla sola posizione dell'intermediario iscritto alla sez. E che entra in contatto con il cliente, ovvero dell'intermediario principale per conto del quale l'intermediario iscritto alla sez. E opera, o ancora con riguardo ad entrambi i soggetti.</p>	<p>Si conferma l'interpretazione proposta. I collaboratori iscritti nella Sezione E redigono il proprio MUP.</p> <p>Inoltre, si precisa che: 1- il punto richiamato della Sezione II non è applicabile ai collaboratori iscritti nella Sezione E, che invece devono indicare quale sia l'intermediario principale con cui collaborano; 2- la Sezione III va compilata sia con riguardo alla posizione del collaboratore che dell'intermediario principale, tenuto conto che il primo ha lo stesso perimetro di operatività di quest'ultimo e in raccordo con la finalità della norma (individuazione dei possibili conflitti d'interesse); - la Sezione IV inerisce all'attività del collaboratore con riguardo alla consulenza fornita; diversamente, vanno indicati i rapporti d'affari dell'intermediario principale. A tale ultimo proposito, si ritiene sufficiente che il collaboratore, iscritto nella Sezione E, rinvii al sito dell'intermediario principale in cui sono indicati i rapporti d'affari stessi.</p>
77	Avv. Roberto Vergani	Reg. 40/2018 All. 3, sez. II, p. 2	<p>Si richiede di mantenere la formulazione precedente rispetto a quanto disposto e, più specificatamente, al periodo "Se il prodotto assicurativo è distribuito da un intermediario iscritto nella Sezione E del RUI, egli fornisce anche le informazioni sopra richiamate sulla collaborazione orizzontale", in quanto la formulazione offerta dalla precedente informativa appare più chiara e di immediata comprensione.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo dell'Allegato viene conseguentemente modificato.</p>

78	Algorithmic S.r.l.	Reg. 40/2018 All. 3, sez. III	Si suggerisce che le informazioni sui conflitti di interesse siano collocate prima della sezione VII (strumenti di tutela): queste due sezioni, che si propone di recuperare dall'attuale all. 3 risultano logicamente meno focalizzate sulle primarie esigenze informative del potenziale contraente (identificazione del distributore, modalità della distribuzione, remunerazioni e pagamento dei premi).	Proposta non accolta. Le due sezioni sono collocate in sequenza in quanto rispondono alla medesima finalità di trasparenza sui conflitti d'interesse (cfr. art. 120-ter CAP).
79	ASSOFIN	Reg. 40/2018 All. 3, sez. III	Al secondo bullet point si propone di riformulare in aderenza al disposto del CAP "(...) dell'intermediario" o, in alternativa, di aggiungere la seguente specifica: "(...) della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera o dell'intermediario stesso": infatti, in assenza di collaborazione tra più intermediari, se l'intermediario distributore agisce direttamente su mandato dell'impresa, non vi sarebbe alcuna società di intermediazione per cui lo stesso opererebbe.	Proposta accolta. Il MUP viene modificato in aderenza al dettato del CAP (art. 120-ter).
80	ABI	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	Il punto, presente nel primo paragrafo, quinto alinea, in cui è disciplinata per l'intermediario la facoltà di ottemperare all'obbligo di somministrazione dell'informativa relativa ai rapporti di affari di cui all'art. 120-ter, comma 1, lett. e) del Codice delle Assicurazioni tramite la pubblicazione sul sito internet e l'affissione nei locali, non è in linea con quanto previsto al par. 2.1, lett e), pag. 8 della Relazione, che contempla l'alternativa tra la pubblicazione sul sito internet e l'affissione nei locali (dovrebbe pertanto essere utilizzata la congiunzione "o" anziché "e"). Con riferimento al medesimo passaggio, si chiede di confermare e motivare la coerenza dello stesso con quanto deciso con la sentenza del TAR Lazio n. 7549 del 23.06.2021, che annullando alcune previsioni recate dal Regolamento n. 40/2018, è intervenuta sulla disciplina degli "accordi di collaborazione orizzontale".	Proposta accolta. Il testo viene modificato, al fine di chiarire che si tratta di modalità alternative (pubblicazione sul sito oppure affissione nei locali) di somministrazione dell'informativa. Con riguardo al contenuto della stessa, si precisa che la formulazione dell'allegato riprende il dettato della norma primaria (art. 120-ter, comma 1, lett. e), in cui non sono menzionati gli accordi di collaborazione orizzontale.
81	ACB	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	L'intermediario indica: - "se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ovvero una raccomandazione personalizzata" → il termine "ovvero" deve essere sostituito con "ossia" o un sinonimo.	Proposta accolta. A fini di maggiore chiarezza espositiva, si è introdotta la seguente formulazione: "se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo", che

				<p>riprende in maniera esplicita il dettato del CAP. Cfr. commenti nn. 3, 132.</p>
82	AIBA	<p>Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV</p>	<p>Rispetto alla versione previgente (cfr. Allegato 4, Sezione II, lett. e), il MUP dispone un'informativa concernente la distribuzione di contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano all'intermediario di offrire esclusivamente contratti di una o più imprese di assicurazione, integrata con la precisazione che "non è fornita una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale".</p> <p>Tale integrazione, assente nella versione attuale, risulta ultronea, tenuto conto della circostanza che la previsione riferita alla consulenza fornita ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4, se riferita al broker, è già correttamente opzionabile nella medesima sezione.</p> <p>Peraltro, rispetto al testo vigente la precisazione secondo cui l'intermediario distribuisce contratti in assenza di vincoli, se unita alla specificazione che non presta consulenza imparziale, preclude allo stesso di fornire consulenza "base": infatti, l'intermediario sarebbe costretto a selezionare due opzioni (ovvero la terza e la quinta nell'elenco proposto nel testo del MUP), che generano una contraddizione nella scelta delle indicazioni da rendere al cliente.</p> <p>Sulla scorta di tali considerazioni l'integrazione appare chiaramente frutto di un rifiuto, di cui si chiede la rettifica.</p> <p>Nella medesima sezione, inoltre, il MUP richiama l'obbligo dell'intermediario di comunicare al contraente l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari. Tale previsione non trova alcuna giustificazione, atteso che l'art. 56 è stato riformulato eliminando qualsiasi riferimento alla pubblicazione degli elenchi delle Imprese con cui l'intermediario ha rapporti di affari.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, in ogni caso rileviamo che al punto 2.1, lett. e) della relazione si richiama la possibilità di comunicare al contraente l'informativa relativa ai rapporti di affari tramite la pubblicazione sul sito internet oppure mediante affissione nei locali, in via alternativa. Diversamente, nella Sezione IV del MUP, l'obbligo di comunicare l'elenco delle imprese con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari sottintende la necessità di ottemperare all'onere informativo in entrambe le modalità.</p> <p>Si chiede, pertanto, in via principale, di eliminare l'indicazione dell'obbligo dell'intermediario di comunicare al contraente l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari. In via subordinata, si chiede quantomeno all'Autorità</p>	<p>Proposta non accolta. Si precisa che il MUP riprende il dettato dell'art. 120-ter, comma 1 lett. e) CAP. Fermo quanto precede, ciascun intermediario è tenuto a redigere il MUP, compilandone i campi, ove applicabili.</p> <p>Proposta parzialmente accolta. L'informativa sui rapporti d'affari non può essere eliminata, in</p>

			<p>di coordinare tale previsione del MUP con quelle contenute nella relazione introduttiva, prevedendo l'obbligo di indicazione dell'elenco dei rapporti di affari sul sito internet dell'intermediario, laddove esistente; solo in caso di mancanza del sito internet, residuerebbe invece l'obbligo di affissione presso i locali dell'intermediario. Si evidenzia, peraltro, il riflesso che tale norma può avere sulla categoria, tenendo conto che il Broker potenzialmente può avere rapporti con tutte le Compagnie presenti sul mercato. Ciò, in palese contrasto con il principio di proporzionalità.</p> <p>Infine, come rilevato nella premessa, si suggerisce di eliminare l'indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese, che trovano puntuale manifestazione nella raccomandazione fornita al cliente.</p>	<p>quanto prevista dall'art. 120-ter, comma 1, lett. e) CAP. Si accoglie invece l'osservazione formulata in via subordinata; il testo del MUP viene modificato, al fine di chiarire che la denominazione delle imprese con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari può essere comunicata al contraente anche tramite pubblicazione sul sito internet oppure affissione nei locali, al fine di agevolare l'adempimento in raccordo con i chiarimenti già resi e disponibili sul sito istituzionale (FAQ 1.11 https://www.ivass.it/operatori/intermediari/faq/regolamento-5/index.html).</p> <p>Proposta parzialmente accolta. Il testo viene riformulato al fine di chiarire, in un unico alinea, che la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3 CAP consiste in una raccomandazione personalizzata. Cfr. commento n. 3.</p>
83	Algorithmic S.r.l.	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	<p>Con riferimento alla comunicazione dell'elenco dei rapporti di affari, l'allegato riporta un obbligo di pubblicazione doppio (Sul sito internet e affisso presso i locali), diversamente da quanto riferito nella Relazione dove le due modalità sopra riferite sono intese in alternativa (cfr. documento di consultazione par. 2.1 lett. e):</p> <p>“consentire la somministrazione dell'informativa relativa ai rapporti d'affari di cui all'articolo 120-ter, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito interne, oppure l'affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo su richiesta del cliente (vedi Modulo unico precontrattuale)”.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato. Cfr. commento n. 80.</p>

			Al riguardo si propone di prevedere l'obbligo di indicazione dell'elenco dei rapporti di affari sul sito internet dell'intermediario, laddove esistente; in caso di mancanza del sito internet l'obbligo di affissione presso i locali dell'intermediario.	
84	ANIA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	Nell'inciso sotto riportato si segnala come refuso il riferimento all'art. 119-ter comma 7 anziché all'art. 119-bis, comma 7: "ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-ter bis, comma 7, del Codice".	Proposta accolta. Il testo viene conseguentemente modificato.
85	ASSOFIN	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	<p>Al quinto bullet point, in materia di rapporti di affari con le imprese, si richiede di eliminare l'inciso "o potrebbe avere". In assenza di obblighi di esclusiva, infatti, un intermediario assicurativo astrattamente "potrebbe avere" rapporti di affari con qualsiasi impresa operante sul mercato nazionale; adempiere a quanto previsto nel format di MUP posto in consultazione fornendo l'elenco di tutte le imprese lecitamente abilitate ad operare in Italia, non si ritiene integri un'informazione apprezzabile ai fini della descrizione dell'"attività di distribuzione" a cui è dedicata la sezione del MUP in esame. Si rammenta, d'altra parte, che analoga disposizione contenuta in una precedente versione dell'Allegato è stata oggetto di censura da parte del TAR del Lazio in ragione della sua indeterminatezza.</p> <p>In caso di accoglimento della proposta si richiede inoltre di chiarire se - come parrebbe doversi intendere dal tenore letterale - in caso di collaborazione orizzontale l'impresa emittente non vada menzionata nell'elenco, dal momento che l'intermediario che entra in contatto con il cliente non ha rapporti di affari diretti con l'impresa stessa. In alternativa, si chiede di integrare l'indicazione con la specifica "anche tramite collaborazioni orizzontali".</p> <p>Si chiede di specificare l'ambito di applicazione della sezione, chiarendo che "l'intermediario" è il medesimo identificato nella Sezione I.</p> <p>Conseguentemente, si chiede di confermare che nessun elenco andrà fornito dagli intermediari iscritti nella sezione E che non intrattengono rapporti di affari diretti con le imprese.</p>	<p>Proposta non accolta. L'informativa sui rapporti d'affari è prevista dall'art. 120-ter, comma 1, lett. e) CAP, al cui dettato si conforma il MUP.</p> <p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. I collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI sono tenuti a comunicare i rapporti d'affari dell'intermediario principale, per il quale operano. Diversamente, la finalità della norma (trasparenza sui conflitti d'interesse) potrebbe essere elusa.</p>
86	Avv. S. Iannitti	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	Nell'ultimo alinea relativo alle informazioni riguardanti l'intermediario, correggere il riferimento all'art. 119-ter del CAP (che dovrebbe essere art. 119-bis comma 7 del CAP).	Proposta accolta. Il testo viene modificato.

87	Avv. S. Iannitti	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	<p>In un'ottica di semplificazione, si suggerisce di eliminare il riferimento all'indicazione "in termini assoluti" delle provvigioni pagate rispetto alle polizze connesse a mutui o finanziamenti. Il calcolo dell'ammontare in valore assoluto determina difatti l'implementazione di funzioni informatiche atte ad effettuare il calcolo relativo allo specifico contratto, a fronte invece di una possibile standardizzazione del modello laddove venisse indicato il solo valore percentuale. Il valore assoluto non determina peraltro un significativo miglioramento delle informazioni fornite (anzi, un ammontare basso in termini assoluti potrebbe essere percentualmente importante).</p>	<p>Proposta non accolta. Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti in D sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, in base a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis DL 24 gennaio 2012, n 1 (convertito con L 24 marzo 2012, n 27).</p>
88	DPA Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	<p>Si segnala che nella sezione in commento è previsto che "l'intermediario comunica al contraente l'elenco delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari".</p> <p>Tale obbligo si porrebbe in contrasto con la abrogazione dell'art. 56, comma 2, lett. a) del Regolamento 40/2018, per effetto della sentenza di annullamento TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 18, del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 56 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.</p> <p>In tale contesto paiono immutate le ragioni che hanno portato a ritenere un adempimento eccessivo per i distributori, tanto più che le imprese mandanti già risultano dalla consultazione del RUI, mentre tale obbligo risulta molto gravoso oltre che poco praticabile per i broker le cui collaborazioni possono essere molteplici e sporadiche, anche per un solo contratto.</p> <p>Nell'ambito delle collaborazioni orizzontali tra intermediari ai sensi della legge n. 221/2012 tale previsioni risulterebbe in contrasto con lo spirito della norma primaria, senza considerare che non risulta nel documento di consultazione in commento una specifica analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione sul punto.</p>	<p>L'informativa sui rapporti d'affari è prevista dall'art. 120-ter, comma 1, lett. e) CAP, a cui si conforma il MUP.</p> <p>In aderenza al dettato della norma primaria, il termine "elenco" (delle imprese) viene sostituito con "denominazione".</p>
89	Floreani Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	<p>Si segnala l'inserimento del richiamo normativo all'articolo 119-ter comma 7 ("(...) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato.</p>

			dall'art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private") in luogo dell'art. 119-bis. comma 7 del CAP.	
90	GAAV	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	Sembra che sia stato erroneamente inserito il riferimento all'articolo 119-ter comma 7 ("(...) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private") in luogo dell'art. 119-bis. comma 7 del CAP.	Proposta accolta. Il testo viene modificato.
91	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	Il riferimento all'informativa alle imprese con cui l'intermediario "potrebbe avere rapporti d'affari" – sebbene derivi da normativa precedente – non è chiaro nella sua portata applicativa, in quanto fa riferimento ad una mera potenzialità futura, della quale non è opportuno (o è addirittura controproducente) rendere edotto il cliente. Proposta Si propone di rimodulare la norma in commento come segue: "se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, l'intermediario comunica al contraente l'elenco delle imprese con cui ha e potrebbe avere rapporti d'affari".	Proposta non accolta. L'informativa sui rapporti d'affari è prevista dall'art. 120-ter, comma 1, lett. e) CAP, al cui dettato il MUP si conforma.
92	SNA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	Altresì, in relazione al quinto e penultimo alinea dell'elenco "l'intermediario indica", evidenziamo che la normativa vigente non prevede l'indicazione, in modulistica precontrattuale e nei locali d'agenzia, dell'elenco recante le imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti d'affari (vd. art. 56, comma II, lett. a, reg. 40/2018 IVASS e modulistica precontrattuale allegata al provv. 97/2020).	L'osservazione non comporta modifiche al testo. L'informativa sui rapporti d'affari è prevista dall'articolo 120-ter, comma 1, lettera e) CAP, al cui dettato si conforma il MUP. Per semplificare l'adempimento dell'obbligo e in alternativa alla somministrazione su supporto cartaceo, è prevista la possibilità di fornire l'informativa stessa attraverso pubblicazione sul sito oppure affissione nei locali, in raccordo con i chiarimenti già resi e disponibili sul sito istituzionale (FAQ 1.11 https://www.ivass.it/operatori/intermediari/faq/regolamento-5/index.html)

			Infine segnaliamo un errore di battitura in sesto ed ultimo alinea dell'elenco "l'intermediario indica": "art. 119-bis, comma 7" invece che "art. 119-ter, comma 7".	Proposta accolta. Viene inserito il riferimento corretto all'articolo 119-ter.
93	UEA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	Si ritiene che sia stato erroneamente inserito il richiamo all'articolo 119-ter comma 7 ("(...) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private") in luogo dell'art. 119-bis, comma 7 del CAP.	Proposta accolta. Il testo viene modificato.
94	Unipol	Reg. 40/2018 All. 3, sez. IV	A seguito dell'ultimo aggiornamento, l'importo minimo della fideiussione bancaria stipulata dall'intermediario corrisponde ad euro 19.510 e non ad euro 18.750. Tanto premesso, per limitare l'onere di aggiornamento del valore della fideiussione, si propone aggiungere un inciso che indichi che tale importo è "soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat".	Proposta accolta. Il testo è modificato.
95	GAAV	Reg. 40/2018 All. 3, sez. V	Ai fini del contenimento delle informazioni da fornire al contraente che potrebbero essere ridondanti, si suggerisce di eliminare l'obbligo del distributore di indicare "nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite" dalle imprese per conto di cui opera.	Proposta non accolta. L'informativa deve essere resa ai sensi dell'art. 131, comma 2-bis CAP.
96	SNA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. V	In relazione alle informazioni sulle remunerazioni, richiediamo che l'onere di informativa sulle provvigioni rc auto possa essere assolto anche mediante l'esposizione di apposita tabella nei locali agenziali o in specifica area del sito internet. In tal caso l'intermediario menzionerebbe in allegato 3, sez. V, un riferimento all'affissione/pubblicazione di tale documento.	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 95.
97	UEA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. V	Ai fini del contenimento delle informazioni da fornire al contraente che potrebbero essere ridondanti, si propone l'eliminazione dell'obbligo del distributore di indicare "nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite" dalle imprese per conto di cui opera.	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 95.
98	Unipol	Reg. 40/2018 All. 3, sez. V	Si evidenzia un refuso nell'ultimo alinea, prima riga, laddove si fa riferimento al comma 7 dell'art. 119-ter del CAP, in quanto tale articolo è composto unicamente da 5 commi; si presume che il riferimento sia all'art. 119-bis del CAP (vedasi al riguardo anche la terza alinea dell'informativa relativa all'impresa che vende direttamente).	Proposta accolta. Il testo viene modificato.
99	ACB	Reg. 40/2018 All. 3, sez. VI	L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti: - "se iscritto nella Sezione B del RUI e se non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, il pagamento dei premi	Proposta accolta. Il testo viene modificato. Cfr. commento n. 136.

			<p>all'intermediario stesso o a un suo collaboratore non è liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni".</p> <p>A nostro avviso occorre esplicitare con terminologia "non tecnica", al fine di consentire una più agevole comprensione da parte dell'interessato, il concetto per cui il pagamento "non è liberatorio", che presuppone da parte del lettore la conoscenza di istituti come l'adempimento e la liberazione del debitore. Potrebbe essere sostituito, o accompagnato, dall'espressione "non attiva immediatamente la garanzia assicurativa", che attira l'attenzione del cliente sulla conseguenza principale del pagamento all'intermediario privo di autorizzazione ex art. 118 CAP.</p>	
100	ANIA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. VI	<p>Nel testo proposto viene indicato in 18.750 EUR, l'importo minimo della fidejussione bancaria. Si fa presente che in base alla modifica introdotta dal Regolamento Delegato (UE) 2019/1935, dal 12.06.2020, l'importo minimo della fidejussione è stato aggiornato a 19.510 EUR.</p> <p>Infine, si segnala che la Commissione europea ha adottato nel 2023 un regolamento delegato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che adegua gli importi di base in euro per l'assicurazione della responsabilità civile professionale (PII) e per la capacità finanziaria degli intermediari, ai sensi della direttiva sulla distribuzione assicurativa IDD n. 2016/97, aggiornando l'importo di base della capacità finanziaria a 23.480 EUR.</p> <p>Valuti l'Istituto l'esatto importo da indicare in termini di capacità finanziaria, alla luce del riferimento previsto all'art. 64, comma 2: "con il minimo previsto dalla normativa europea".</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato, al fine di dare evidenza che l'importo minimo richiesto, di cui viene indicato il valore, è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. Cfr. commento n. 94.</p>
101	SNA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. VI	L'importo minimo della fidejussione bancaria vigente è € 19.510 e non € 18.750.	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato. Cfr. nn. 94, 100.</p>
102	ABI	Reg. 40/2018 All. 3, sez. VII	L'obbligo di indicare che l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile deve essere espressamente limitato ai soli distributori per i quali il CAP ne prescrive la sottoscrizione, come peraltro previsto dall'attuale versione dell'Allegato 3.	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato.</p>
103	ACB	Reg. 40/2018 All. 3, sez. VII	Riteniamo opportuno reintegrare l'informativa sulla sussistenza del fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato.</p>

104	AIBA	Reg. 40/2018 All. 3, sez. VII	<p>Osserviamo che il MUP prevede la possibilità per le Imprese di fornire l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente anche attraverso la consegna del DIP aggiuntivo. Tale alternativa permette di ridurre l'informativa precontrattuale resa al contraente, garantendo comunque la completezza delle informazioni.</p> <p>Si chiede di estendere la previsione agli intermediari attraverso la pubblicazione delle informazioni sugli strumenti a tutela del contraente sul sito internet dell'intermediario, ove esistente. Ciò appare ragionevole alla luce della valorizzazione che codesta Autorità ha attribuito ai siti internet come strumenti di consultazione efficienti a tutela dell'utenza, nonché in base ad un principio di parità di trattamento tra gli operatori, in ottica di ottimizzazione e sinteticità delle informazioni. Infatti, l'art. 79 del Reg. 40/2018 già prevede l'inserimento nel sito internet dell'intermediario delle informazioni relative ai recapiti per la presentazione dei reclami e alla facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>Proposta non accolta. L'informativa può essere resa con modalità alternative al supporto cartaceo soltanto nei casi previsti dall'articolo 120-<i>quater</i> CAP.</p>
105	Algorithmic S.r.l.	Reg. 40/2018 All. 3, sez. VII	<p>Si segnala l'assenza di uno specifico alinea, previsto nell'attuale all. 3 (sez IV lett.d)), relativamente alla possibilità per il contraente intermediato da iscritti alla sezione B) del RUI, di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia dei mediatori.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato.</p>
106	Avv. S. Iannitti	Reg. 40/2018 All. 3, sez. VII	<p>Stante l'inclusione delle informazioni nel DIP aggiuntivo, si consiglia di rimuovere la parte relativa ai reclami che si possono proporre nei confronti di compagnie assicurative (sia nel paragrafo relativo agli intermediari, sia in quello relativo alle compagnie). Oltre ad evitare una duplicazione (in linea con la scelta effettuata anche nel novellato art. 41 comma 8 bis), ciò consentirebbe di standardizzare i documenti pre-contrattuali (altrimenti influenzati dalla circostanza che la compagnia sia italiana o comunitaria).</p>	<p>Proposta non accolta. A fini di migliore tutela del cliente, si ritiene di confermare la formulazione attuale, che peraltro già consente una semplificazione dell'informativa sui reclami e prevede la possibilità di indicare le modalità e i recapiti dell'impresa preponente anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo.</p>
107	Floreani Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 3, sez. VII	<p>Si propone di modificare il testo richiamando il seguente paragrafo già presente nel precedente modello di Allegato 4: "d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a)"</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato.</p>

108	GAAV	Reg. 40/2018 All. 3, sez. VII	<p>Al fine di implementare le informazioni concernenti gli strumenti a tutela del contraente si suggerisce di specificare, nella sezione in commento, l'obbligo, incombente sugli intermediari, di cui alla Parte IV-Titolo I-in materia di formazione ed aggiornamento, specificando che "tutti gli intermediari di cui all'art. 86 co. 1 Reg. IVASS n. 40/2018, oltre che i soggetti iscritti nelle sezioni A e B del RUI sono tenuti a sostenere un aggiornamento professionale a cadenza annuale pari almeno a complessive 30 ore e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire".</p>	<p>Proposta non accolta. Il CAP non prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale costituiscano oggetto dell'informativa precontrattuale.</p>
109	Floreani Legale	Studio Reg. 40/2018 All. 4	<p>L'intestazione del documento prevede che "Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)". Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018 i distributori sono tenuti a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, nell'ottica di semplificare suddetti oneri (che ad oggi consistono nel conservare "un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all'articolo 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice") e ritenendo che la normativa debba essere quanto più neutra dal punto di vista tecnologico per consentire al mercato maggiore flessibilità rispetto alle tecnologie emergenti (pur sempre nel rispetto dei requisiti normativi sull'utilizzo di tali strumenti e della tutela del consumatore), si chiede conferma all'Istituto che la consegna della documentazione precontrattuale possa essere provata anche tramite l'impiego di nuove tecnologie (e quindi non solo tramite le modalità sopra menzionate) che consentano la tracciabilità dell'adempimento in linea con il requisito regolamentare.</p> <p>Si chiede altresì all'Istituto che quanto sopra possa essere applicato anche con riferimento alla consegna delle informative afferenti ai contratti in forma collettiva.</p> <p>Al riguardo, si propone a fini di maggior chiarezza nel perimetro applicativo della norma, la seguente integrazione (evidenziata in grassetto):</p> <p>"Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)".</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. Cfr. commento n. 57.</p> <p>Proposta accolta. Il testo viene modificato. Cfr. commento n. 57.</p>

110	GAAV	Reg. 40/2018 All. 4	<p>Nell'introduzione è indicato che "Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)".</p> <p>Si suggerisce, a fini di maggior chiarezza nel perimetro applicativo della norma, la seguente integrazione (evidenziata in grassetto):</p> <p>"Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)".</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato. Cfr. commento n. 57.</p>
111	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 4	<p>Si chiede di ripristinare il riferimento agli intermediari a titolo accessorio contenuti nella informativa precontrattuale attualmente vigente.</p>	<p>Proposta non accolta. Gli intermediari a titolo accessorio non possono distribuire prodotti d'investimento assicurativi (ex artt. 121-quater CAP e 68-bis Reg. n. 40/2018).</p>
112	UEA	Reg. 40/2018 All. 4	<p>Nel preambolo introduttivo è indicato che "Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)". Si chiede di integrare il testo con la frase evidenziata in grassetto:</p> <p>"Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)".</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato. Cfr. commento n. 57.</p>
113	Unipol	Reg. 40/2018 All. 4	<p>Si invita l'Istituto a considerare l'inserimento di grafiche (c.d. visual aids) all'interno del MUP, similmente a quanto già previsto per DIP e DIP aggiuntivo. Gli studi di finanza comportamentale e i risultati del consumer testing svolti dalle istituzioni europee in preparazione dell'IPID hanno evidenziato come i visual aids aiutano la comprensione del documento e l'attenzione del lettore rispetto al contenuto.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. Cfr. commento n. 61.</p>

114	ACB	Reg. 40/2018 All. 4, sez. I	Ribadiamo le medesime osservazioni espresse per l'Allegato 3, sezione I.	Proposta parzialmente accolta. Cfr. commento n. 62.
115	AIBA	Reg. 40/2018 All. 4, sez. I, IV, VI, VII	Le medesime proposte, come sopra formulate, si intendono estese anche in relazione al MUP per i prodotti di investimento assicurativi. In aggiunta, evidenziamo che alla sezione VI, il riferimento al denaro contante appare inconferente trattandosi di polizze IBIPs.	Per quanto concerne le proposte già formulate, cfr. commenti nn. 3, 82, 104. Proposta accolta. Il testo della Sezione VI viene modificato.
116	DPA Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 4, sez. I	Dal momento che tra i criteri ispiratori della riforma in consultazione, l'Istituto intende superare la distinzione tra l'informativa "statica" (di cui all'attuale allegato 3) e "dinamica" (di cui all'attuale allegato 4 e 4bis), si richiede all'Istituto di chiarire se nel nuovo Modulo Unico Precontrattuale "l'indicazione del dell'indirizzo del sito internet attraverso cui opera l'intermediario" debba recare la lista completa di tutti i siti internet utilizzati dallo stesso intermediario per la distribuzione di prodotti assicurativi. Si fa rilevare, infatti, che vi sono realtà distributive che utilizzano una pluralità di piattaforme online, a seconda della tipologia di prodotto di volta in volta distribuito e di business condotto. In questo contesto, indicare al cliente tutti i siti internet utilizzati, anche quelli che di cui, nemmeno potenzialmente, potrebbe usufruire, potrebbe risultare ridondante. Del resto, l'informativa sui domini e sotto-domini utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi è agevolmente assicurata dall'elenco recentemente istituito dall'IVASS.	L'osservazione non comporta modifiche al testo. Alla luce dell'esperienza maturata nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'Istituto, è emerso che, in alcuni casi, il medesimo intermediario promuove/svolge la propria attività attraverso uno o più siti internet. Si è ritenuto, pertanto, di riferire l'informativa a tutti i siti internet di cui l'intermediario si avvale per lo svolgimento dell'attività. Cfr. commento n. 64.
117	Floreani Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 4, sez. I	Si suggerisce di ripristinare la parola "ove esistente" al punto e. (" - indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui opera"), per evitare incertezze interpretative. Sempre in riferimento al punto e), si chiede all'Istituto di precisare se deve essere riportato il sito nel quale l'intermediario promuove o svolge l'attività.	Proposte accolte. Cfr. commento n. 66.
118	GAAV	Reg. 40/2018	Si chiede di valutare se istituire l'obbligo per l'intermediario di affiggere e pubblicare sul sito web l'elenco completo dei soggetti che per conto del medesimo svolgono	Proposta non accolta. L'obbligo di pubblicazione proposto esula dalle finalità del

		All. 4, sez. I	<p>attività di intermediazione, specificando se l'attività viene svolta esclusivamente "intra moenia" ovvero anche all'esterno e specificando l'eventuale numero RUI degli iscritti.</p> <p>Ai fini di una maggiore tutela e trasparenza della clientela, si propone di inserire anche i dati identificativi (compresi gli estremi R.U.I.) del responsabile dell'attività di distribuzione nel caso di società di intermediazione.</p> <p>Al punto e. (" - indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui opera"), per evitare incertezze interpretative, si suggerisce di ripristinare la parola "ove esistente".</p> <p>Al riguardo, sempre in riferimento al punto e), si chiede all'Istituto conferma se deve essere riportato il sito nel quale l'intermediario promuove o svolge l'attività.</p>	<p>presente Provvedimento e non è stato oggetto di consultazione.</p> <p>Proposta non accolta. Nel MUP sono presenti le informazioni richieste dalla normativa primaria.</p> <p>Proposta accolta. Viene ripristinata la parola "ove esistente" e integrata l'indicazione al sito internet. Cfr. commento n.67.</p>
119	SNA	Reg. 40/2018 All. 4, sez. I	Vedi nota inserita per allegato 3, sez. I.	Cfr. commento n. 70.
120	UEA	Reg. 40/2018 All. 4, sez. I	<p>1. Al punto e. (" - indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui opera"), si propone di inserire la parola "ove esistente".</p> <p>2. Si chiede di chiarire se deve essere indicato il sito web nel quale l'intermediario promuove o svolge l'attività.</p>	Cfr. commento n.66.
121	ACB	Reg. 40/2018 All. 4, sez. II	Ribadiamo le medesime osservazioni espresse per l'Allegato 3, sezione II.	Cfr. commento n. 72.
122	Avv. S. Iannitti	Reg. 40/2018 All. 4, sez. II	<p>Si suggerisce di sostituire "ovvero in nome e per conto" con "ovvero in nome e/o per conto", potendo mancare il potere di rappresentanza della compagnia.</p> <p>Si suggerisce altresì di precisare che la Sezione non trovi applicazione in caso di distribuzione diretta da parte di una compagnia assicurativa.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta Cfr. commento n. 74, primo alinea.</p> <p>Proposta non accolta Cfr. commento n. 74, secondo alinea.</p>
123	Unipol	Reg. 40/2018 All. 4, sez. II	Al secondo alinea, seconda riga, pare preferibile sostituire "prodotto assicurativo" con "prodotto d'investimento assicurativo" (vedi anche sezione IV, terzo alinea, seconda riga).	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato.</p>

124	Algorithmic S.r.l.	Reg. 40/2018 All. 4, sez. III	Si suggerisce che le informazioni sui conflitti di interesse siano collocate prima della sezione VII (sistemi di tutela): queste due sezioni, che si propone di recuperare dall'attuale all.3 risultano logicamente meno focalizzate sulle primarie esigenze informative del potenziale contraente (identificazione del distributore, modalità della distribuzione, remunerazioni e pagamento dei premi).	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 78.
125	ACB	Reg. 40/2018 All. 4, sez. IV	Ribadiamo le medesime osservazioni espresse per l'Allegato 3, sezione IV. Inoltre, con riferimento alle seguenti previsioni: - "le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni" → riteniamo che una simile informativa nell'ambito del MUP sia eccessiva e incoerente con l'esigenza di semplificazione della stessa. - "ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private" → il rinvio non è corretto poiché il comma 7 dell'art. 119-ter non esiste.	Proposta accolta. Cfr. commento n. 81. Proposta non accolta. L'informativa sulle strategie di investimento è richiesta dall'articolo 121-sexies, comma 1, lett. b) CAP. Proposta accolta. Il testo viene modificato.
126	Algorithmic S.r.l.	Reg. 40/2018 All. 4, sez. IV	Con riferimento alla comunicazione dell'elenco dei rapporti di affari, l'allegato riporta un obbligo di pubblicazione doppio (Sul sito internet e affisso presso i locali), diversamente da quanto riferito nella Relazione dove le due modalità sopra riferite sono intese in alternativa (cfr. documento di consultazione par. 2.1 lett. e): "consentire la somministrazione dell'informativa relativa ai rapporti d'affari di cui all'articolo 120-ter, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet oppure affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo su richiesta del cliente (vedi Modulo unico precontrattuale)". Al riguardo si propone di prevedere l'obbligo di indicazione dell'elenco dei rapporti di affari sul sito internet dell'intermediario, laddove esistente; in caso di mancanza del sito internet l'obbligo di affissione presso i locali dell'intermediario.	Proposta accolta. Il testo viene modificato.
127	Avv. S. Iannitti	Reg. 40/2018 All. 4, sez. IV	Nell'ultimo alinea relativo alle informazioni riguardanti l'intermediario, correggere il riferimento all'art. 119-ter del CAP (che dovrebbe essere art. 119-bis comma 7 del CAP).	Proposta accolta. Il testo viene modificato.

128	DPA Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 4, sez. IV	<p>Si segnala che nella sezione in commento è previsto che “l’intermediario comunica al contraente l’elenco delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d’affari”.</p> <p>Tale obbligo si porrebbe in contrasto con la abrogazione dell’art. 56, comma 2, lett. a) del Regolamento 40/2018, per effetto della sentenza di annullamento TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l’annullamento dell’articolo 4, comma 18, del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui alla lettera a), comma 2, dell’articolo 56 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.</p> <p>In tale contesto paiono immutate le ragioni che hanno portato a ritenere un adempimento eccessivo per i distributori, tanto più che le imprese mandanti già risultano dalla consultazione del RUI, mentre tale obbligo risulta molto gravoso oltre che poco praticabile per i broker le cui collaborazioni possono essere molteplici e sporadiche, anche per un solo contratto.</p> <p>Nell’ambito delle collaborazioni orizzontali tra intermediari ai sensi della legge n. 221/2012 tale previsioni risulterebbe in contrasto con lo spirito della norma primaria, senza considerare che non risulta nel documento di consultazione in commento una specifica analisi e verifica dell’impatto della regolamentazione sul punto.</p>	Cfr. commento n. 88
129	Floreani Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 4, sez. IV	Si segnala l’inserimento del richiamo normativo all’articolo 119-ter comma 7 (“(...) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private”) in luogo dell’art. 119-bis. comma 7 del CAP.	Proposta accolta. Il testo è modificato.
130	GAAV	Reg. 40/2018 All. 4, sez. IV	Sembra che sia stato erroneamente inserito il riferimento all’articolo 119-ter comma 7 (“(...) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private”) in luogo dell’art. 119-bis. comma 7 del CAP.	Proposta accolta. Il testo è modificato.
131	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 4, sez. IV	<p>Il riferimento all’informativa alle imprese con cui l’intermediario “potrebbe avere rapporti d’affari” – sebbene derivi da normativa precedente – non è chiaro nella sua portata applicativa, in quanto fa riferimento ad una mera potenzialità futura, della quale non è opportuno (o è addirittura controproducente) rendere edotto il cliente.</p> <p>Proposta</p> <p>Si propone di rimodulare la norma in commento come segue:</p> <p>“se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una</p>	Proposta non accolta. L’informativa sui rapporti d’affari è prevista dall’art. 120-ter, comma 1, lett. e) CAP, al cui dettato si conforma il MUP.

			consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, l'intermediario comunica al contraente l'elenco delle imprese con cui ha e potrebbe avere rapporti d'affari “.	
132	SNA	Reg. 40/2018 All. 4, sez. IV	<p>- in relazione al primo capoverso dell'elenco puntato, proponiamo la seguente riformulazione, ai soli fini di una maggiore chiarezza espositiva:</p> <p>da “se fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ovvero una raccomandazione personalizzata”</p> <p>a “se fornisce consulenza attraverso una raccomandazione personalizzata ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private.”.</p> <p>- Infine segnaliamo un errore di battitura in undicesimo ed ultimo punto dell'elenco “l'intermediario indica”: “art. 119-bis, comma 7” invece che “art. 119-ter, comma 7”.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. A fini di maggiore chiarezza espositiva, si è introdotta la seguente formulazione: “<i>se fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo</i>”, che riprende in maniera esplicita il dettato del CAP. Cfr. commenti nn. 3, 81.</p> <p>Proposta accolta. Il testo è modificato.</p>
133	UEA	Reg. 40/2018 All. 4, sez. IV	Si ritiene che sia stato erroneamente inserito il richiamo all’articolo 119-ter comma 7 (“(...) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private”) in luogo dell’art. 119-bis. comma 7 del CAP.	Proposta accolta. Il testo è modificato.
134	Unipol	Reg. 40/2018 All. 4, sez. IV	A seguito dell’ultimo aggiornamento, l’importo minimo della fideiussione bancaria stipulata dall’intermediario corrisponde ad euro 19.510 e non ad euro 18.750. Tanto premesso, per limitare l’onere di aggiornamento del valore della fideiussione, si propone aggiungere un inciso che indichi che tale importo è “soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat”.	Proposta accolta. Cfr. commento n. 94.
135	Unipol	Reg. 40/2018 All. 4, sez. V	Nell’informativa relativa all’intermediario, al secondo alinea, sembra mancare l’indicazione dell’informazione relativa all’importo del compenso.	Proposta accolta. Il testo viene modificato.

136	ACB	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VI	Ribadiamo le medesime osservazioni espresse per l'Allegato 3, sezione VI.	Proposta accolta. Cfr. commento n. 99.
137	ANIA	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VI	<p>Nel testo proposto viene indicato in 18.750 EUR, l'importo minimo della fidejussione bancaria. Si fa presente che in base alla modifica introdotta dal Regolamento Delegato (UE) 2019/1935, dal 12.06.2020, l'importo minimo della fidejussione è stato aggiornato a 19.510 EUR.</p> <p>Infine, si segnala che la Commissione europea ha adottato nel 2023 un regolamento delegato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che adegua gli importi di base in euro per l'assicurazione della responsabilità civile professionale (PII) e per la capacità finanziaria degli intermediari, ai sensi della direttiva sulla distribuzione assicurativa IDD n. 2016/97, aggiornando l'importo di base della capacità finanziaria a 23.480 EUR.</p> <p>Valuti l'Istituto l'esatto importo da indicare in termini di capacità finanziaria, alla luce del riferimento previsto all'art. 64, comma 2: "con il minimo previsto dalla normativa europea".</p>	Proposta accolta. Cfr. commento n. 100.
138	SNA	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VI	Vedi nota inserita per allegato 3, sez. VI, relativamente al primo alinea (importo minimo fideiussione bancaria).	Proposta accolta. Cfr. commento n. 101.
139	Unipol	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VI	Nel secondo alinea si propone di eliminare il punto 3 che contiene un riferimento ai prodotti danni e pare un refuso, considerato che l'allegato 4 è riferito ai soli prodotti IBIPs.	Proposta accolta. Il testo viene modificato.
140	Algorithmic S.r.l.	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VI, p. 3	Trattandosi di un allegato utilizzato esclusivamente per l'intermediazione di contratti IBIPs, si suggerisce di eliminare il riferimento alla possibilità di utilizzo del denaro contante, in considerazione del divieto previsto all'art. 54 comma 7 del Regolamento 40/2018.	Proposta accolta. Il testo è modificato. Cfr. commento n. 139.
141	ANIA	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VI, p. 3	Oltre a quanto sopra rilevato, nel testo viene riportata tra le varie modalità, la possibilità di effettuare il pagamento dei premi in denaro contante esclusivamente per le polizze afferenti ai rami danni. Trattandosi di modello dedicato ai prodotti di investimento assicurativi, riteniamo che possa trattarsi di un refuso e pertanto se ne richiede l'eliminazione.	Proposta accolta. Il testo è modificato. Cfr. commento n. 139.
142	ACB	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VII	La legge di bilancio 2024 ha introdotto il fondo di garanzia per il ramo vita. Potrebbe essere opportuno programmare di inserire l'informazione una volta che il fondo sarà pienamente operativo.	Si prende atto della segnalazione.

143	Algorithmic S.r.l.	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VII	Si segnala l'assenza di uno specifico alinea, previsto nell'attuale all. 3 (sez IV lett.d)), relativamente alla possibilità per il contraente intermediato da iscritti alla sezione D) del RUI, di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia dei mediatori.	Proposta accolta. Cfr. commento n. 105.
144	Avv. S. Iannitti	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VII	Stante l'inclusione delle informazioni nel DIP aggiuntivo, si consiglia di rimuovere la parte relativa ai reclami che si possono proporre nei confronti di compagnie assicurative (sia nel paragrafo relativo agli intermediari, sia in quello relativo alle compagnie). Oltre ad evitare una duplicazione (in linea con la scelta effettuata anche nel novellato art. 41 comma 8 bis), ciò consentirebbe di standardizzare i documenti pre-contrattuali (altrimenti influenzati dalla circostanza che la compagnia sia italiana o comunitaria).	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 106.
145	Floreani Studio Legale	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VII	Si propone di modificare il testo richiamando il seguente paragrafo già presente nel precedente modello di Allegato 4: "d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a)"	Proposta accolta. Cfr. commento n. 107.
146	GAAV	Reg. 40/2018 All. 4, sez. VII	Al fine di implementare le informazioni concernenti gli strumenti a tutela del contraente si suggerisce di specificare, nella sezione in commento, l'obbligo, incumbente sugli intermediari, di cui alla Parte IV-Titolo I-in materia di formazione ed aggiornamento, specificando che "tutti gli intermediari di cui all'art. 86 co. 1 Reg. IVASS n. 40/2018, oltre che i soggetti iscritti nelle sezioni A e B del RUI sono tenuti a sostenere un aggiornamento professionale a cadenza annuale pari almeno a complessive 30 ore e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire".	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 108.
147	ABI	Reg. 41/2018 Art. 4	L'articolo in commento reca le modifiche al Regolamento IVASS n.41/18. Con riferimento all'art. 4 di detto Regolamento, ancorché si tratti di disposizioni applicabili alla Compagnia e non all'Intermediario, dal combinato disposto del nuovo comma 1-bis e del modificato comma 2 di detto art. 4 sembrerebbe non essere indicato il contenuto del DIP (documento informativo precontrattuale) Danni, disciplinato nel solo art. 27, che infatti non viene richiamato. Si chiede di chiarire il punto.	L'osservazione non comporta modifiche al testo. La norma non contiene il rinvio al DIP Danni, in quanto disciplinato dalla normativa europea (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017) che è direttamente applicabile.

148	UEA	Reg. 41/2018 Art. 4	<p>In merito alle informazioni sui prodotti, e in particolare, alla nuova configurazione dei contenuti del DIP aggiuntivo, fermo restando che si l'obbligo di consegna del DIP aggiuntivo comporta una duplicazione delle informative di tipo precontrattuale e non si concilia pienamente con i principi di chiarezza e semplificazione perseguiti dall'IDD, atteso quanto stabilito dall'art. 185 del CAP, si propone in ogni caso di utilizzare il DIP aggiuntivo per integrare il DIP solo per quelle informazioni integrative che, anche per la lunghezza vincolata non possono essere contenute nei documenti base e, con particolare riguardo alle esclusioni e limitazioni delle garanzie dedotte in polizza.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. Si ribadisce che il Provvedimento intende semplificare la struttura dei DIP aggiuntivi (i) eliminando gli elementi ridondanti, perchè già contenuti nel KID/DIP Vita/DIP, e (ii) focalizzando l'informativa, in particolare, sulle opzioni/personalizzazioni delle coperture e le relative modalità di esercizio, i costi, le esclusioni/limitazioni, il cliente target, il regime fiscale e le informazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 185 CAP.</p>
149	Anapa	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 2	<p>Abrogazione del comma 2 e inserimento del dispositivo nell'ambito del nuovo comma 1-bis: d) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza; fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera a-bis), nei casi in cui aspetti di dettaglio siano essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono rinviare alle condizioni di polizza specificando in maniera puntuale la localizzazione testuale (sezione/pagina/paragrafo/comma/riga) in cui tali aspetti di dettaglio sono previsti; non sono ammessi generici rinvii alle condizioni di polizza; e) le sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie assicurative e finanziarie sono riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza redatte in conformità a quanto disposto dall'articolo 166 del Codice; f) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari; g) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS.</p>	<p>Proposta non accolta. Il comma 1-bis è relativo al DIP Vita per il quale non sono ammessi rinvii alle c.g.a. (cfr commento n. 6, punto 2). Il comma 2 contiene invece le istruzioni generali per la compilazione dei DIP aggiuntivi.</p>
150	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 2, lett. a)	<p>L'Istituto ammette la possibilità di rinviare alle condizioni generali di polizza specificando in maniera puntuale il riferimento testuale (sezione/pagina/paragrafo/comma/riga) in cui tali aspetti di dettaglio sono previsti. Ciò premesso, si ritiene che un dettaglio superiore al mero articolo sia eccessivo e controproducente, esponendo l'impresa a potenziali continui aggiornamenti e rendendo la ricerca del riferimento più complessa da parte del potenziale cliente. Si chiede, pertanto, di limitare il riferimento al solo articolo delle condizioni generali di polizza.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il rinvio alle condizioni generali di polizza è limitato ai casi in cui aspetti di dettaglio siano essenziali alla comprensione delle caratteristiche del prodotto. In tale ottica il rinvio deve essere puntuale al fine di consentire l'agevole ed efficace individuazione delle</p>

			<p>In ogni caso, si interpreta che non sia necessario riportare tutti i riferimenti testuali tra quelli indicati (sezione, pagina, paragrafo, comma, riga).</p> <p>Si chiede conferma.</p>	<p>condizioni di polizza di interesse richiamate. Si è ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta consentendo di eliminare i riferimenti al comma e alla riga del paragrafo indicato.</p>
151	Avv. Roberto Vergani	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 2, lett. a)	<p>Condividiamo con il disposto richiedente che i rinvii alle Condizioni debbano essere precisi e non generici; tuttavia, si richiede di limitare il riferimento al mero articolo e pagina (no sezione/ /paragrafo/comma/riga) in quanto il dettaglio proposto risulterebbe eccessivamente oneroso, esponendo l'impresa a potenziali continui aggiornamenti.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Ai fini del rinvio alle condizioni di polizza, devono essere specificati sezione, pagina e paragrafo di interesse. Cfr. commento n. 150.</p>
152	Avv. S. Iannitti	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 2, lett. a) e a-bis)	<p>La let. a) bis consente di riportare le sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni in modo “..esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza..”. La let. a) consente i rinvii alle condizioni di polizza quando gli aspetti di dettaglio siano essenziali per comprendere le caratteristiche del prodotto, ma non nei casi di cui alla lett. a) bis). È corretto dunque ritenere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al di fuori delle limitazioni ed esclusioni, si consente che i DIP aggiuntivi contengano un mero riferimento puntuale al punto delle condizioni di polizza nel quale vengono disciplinati gli aspetti rilevanti; e - per le limitazioni ed esclusioni, le stesse non debbono essere riportate per intero (possono essere infatti riportate in modo “sintetico”) ma quanto riportato deve essere comunque “esauriente e completo” e non può contenere rinvii puntuali alle condizioni di polizza? <p>Se così è, non si potrebbe prevedere (fermo restando il principio di completezza) un rinvio anche per le limitazioni ed esclusioni, quando ciò sia opportuno alla luce dei limiti di lunghezza delle tre pagine fissate dagli artt. 15, 16, 21 e 29 del Reg. 41 (come modificato dal provvedimento in commento)?</p>	<p>Proposta non accolta. Nel merito, si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i DIP aggiuntivi, possono rinviare alle condizioni generali di polizza in maniera puntuale, con eccezione delle sezioni relative a esclusioni e limitazioni; b) le sezioni relative a esclusioni e limitazioni devono essere riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo. Devono pertanto essere illustrate, in modo sintetico, tutte le esclusioni e limitazioni previste dal contratto, affinché il cliente possa avere una chiara consapevolezza dell'efficacia della copertura in relazione ai diversi eventi e possibili limitazioni dovuti a periodi di carenza/franchigie/massimali; ⇒ il numero di pagine può essere aumentato da 3 a 4, in via eccezionale e per motivate

				circostanze (cfr. commenti nn. 6, punto 3, 8).
153	Unipol	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 2, lett. a) e a-bis)	<p>Accogliamo con favore l'impegno dell'Istituto nel semplificare e razionalizzare il set informativo precontrattuale con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dell'informativa resa al contraente. In questo contesto, si riconosce che il limite di 3 pagine per il DIP aggiuntivo potrebbe facilitare una migliore comprensione del prodotto da parte del cliente, che focalizzerebbe l'attenzione sulle informazioni di maggiore rilevanza.</p> <p>Tuttavia, nel caso molto frequente di prodotti assicurativi che offrono molteplici opzioni e limitazioni risulta materialmente impossibile comprimere il contenuto del DIP aggiuntivo nel limite massimo di 3 pagine. Da prime prove effettuate su prodotti multigaranzia a catalogo, è emerso che l'introduzione di tutte le informazioni richieste, secondo la nuova struttura del DIP aggiuntivo, difficilmente consentirebbe di scendere sotto la doppia cifra in termini di numero di pagine (quindi ben oltre le 3 ipotizzate), nonostante uno sforzo di massima sintesi. Problemi analoghi sono stati riscontrati con riferimento a prodotti vita multiopzione che prevedono garanzie assicurative complementari e accessorie a quella principale.</p> <p>D'altra parte, si riconosce che porre un limite di pagine a doppia cifra non sarebbe coerente con l'obiettivo di semplificazione e alleggerimento della documentazione precontrattuale. Volendo mantenere il limite di 3 pagine, si ritiene dunque necessario un ampliamento della possibilità di effettuare rimandi puntuali (con indicazione di sezione, articolo, numero di pagina, ecc.) alle condizioni generali di assicurazione anche con riferimento ad esclusioni e limitazioni, in linea con l'indirizzo di policy tracciato dalla RIS con il c.d. layering che favorisce ampio ricorso ai rimandi ad altri documenti e sezioni.</p> <p>In merito, si osserva che esclusioni e limitazioni sono formulate in maniera tecnica per delimitare il rischio assicurato (spesso in accordo con i riassicuratori) e, pertanto, necessitano di una illustrazione puntuale per evitare ambiguità o incoerenze con le condizioni generali di assicurazione, che comprometterebbero la trasparenza nei confronti del cliente; riportarle in modo sintetico potrebbe risultare fuorviante riguardo al reale perimetro di operatività delle stesse. Consentire un rimando alle condizioni di polizza anche per aspetti di dettaglio relativi alle esclusioni e limitazioni permetterebbe di rispettare il limite di 3 pagine ed eviterebbe il rischio di una manipolazione del significato di tali clausole. A tal fine, si propone: (i) l'eliminazione dell'inciso "fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera a-bis)" di cui all'art. 4, comma 2 lettera a), e (ii) l'eliminazione dell'art. 4 comma 2 lettera a-bis) del Regolamento IVASS 41/2018.</p>	

			<p>Inoltre, qualora fosse adottato il limite di 3 pagine, si propone l'introduzione di una previsione che, "in via eccezionale" e per motivate circostanze, consenta l'utilizzo di una pagina aggiuntiva, in analogia a quanto già previsto per il DIP danni dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 (art. 3) e per il DIP vita dal Regolamento IVASS 41/2018 (art. 12, par. 5).</p> <p>In conclusione, sintetizzando quanto sopra argomentato, si propone di: (1) consentire un rinvio puntuale alle condizioni generali di assicurazione per quanto riguarda aspetti di dettaglio relativi ad esclusioni e limitazioni; (2) consentire l'utilizzo di una pagina ulteriore nei DIP aggiuntivi "in via eccezionale", analogamente a quanto previsto per il DIP danni e il DIP vita.</p> <p>Diversamente, in caso di mancato accoglimento della proposta, risulterà materialmente impossibile - specie nei prodotti multigaranzia - rispettare il limite di numero 3 pagine ipotizzato nella consultazione.</p>	<p>(1) Proposta non accolta. Si ribadisce che le sezioni relative a esclusioni e limitazioni devono essere riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo e non sono ammessi rinvii alle c.g.a. Cfr. commenti nn. 16 (i),152.</p> <p>(2) Proposta accolta. Il testo è modificato. Cfr. commenti nn. 6, punto 3, 8.</p>
154	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 2, lett. a-bis)	<p>La disposizione prevede che le sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie assicurative e finanziarie siano riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza redatte in conformità a quanto disposto dall'articolo 166 del Codice.</p> <p>Con riferimento alla varietà e alla complessità dei prodotti presenti sul mercato (valga fra tutti l'esempio di una polizza multirischi o "multigaranzia") l'obbligo di riportare limitazioni ed esclusioni in modo "chiaro, esauriente, sintetico e completo" all'interno di sole 3 pagine, viene ritenuto difficile da realizzare, così come nel caso di DIP Aggiuntivo IBIP, l'indicazione delle caratteristiche delle garanzie e delle coperture assicurative non incluse nel KID.</p> <p>Si chiede pertanto la possibilità di mutuare quanto previsto dal medesimo articolo alla lettera a), ossia di poter rinviare alle condizioni di assicurazione anche per quanto riguarda le limitazioni (franchigie, scoperti e limiti di indennizzo) e le esclusioni.</p> <p>Inoltre, si osserva che la richiesta di indicare in modo "chiaro, esauriente, sintetico e completo" le eventuali esclusioni e limitazioni di prodotto potrebbe comportare la duplicazione di informazioni contenute nelle condizioni di assicurazione. Si chiede pertanto conferma che tale duplicazione sia consentita o, in subordine, di sintetizzare le esclusioni con una parola chiave evitando così di riportarne il testo integrale come già presente nelle condizioni di assicurazione.</p>	<p>Proposta non accolta. Resta fermo il divieto di rinviare alle cga nelle sezioni che riguardano le esclusioni e le limitazioni. In merito alle modalità di redazione delle stesse, si sottolinea, come indicato nel Provvedimento, che le esclusioni e limitazioni devono essere riportate in modo sintetico ma nella loro totalità (vedi in particolare commento n. 152.b).</p>

155	DPA Studio Legale	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 2, lett. a-bis)	<p>Si chiede a codesto Spettabile di Istituto di riformulare come segue la previsione in commento:</p> <p>“a-bis) riportano in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza le sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie assicurative e finanziarie;”.</p>	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 152.b.
156	Floreani Studio Legale	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 2, lett. a-bis)	<p>Viene richiesto di riportare le informazioni su limitazioni ed esclusioni “in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza”.</p> <p>Poiché si ritiene che l’obbligo di riportare in modo “esauriente” e “completo” le informazioni determinerebbe una mera duplicazione delle informazioni già riportate nelle condizioni di polizza (effetto che pare contrario alla ratio dell’intervento regolamentare), si propone la seguente modifica:</p> <p>“le sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie assicurative e finanziarie sono riportate in modo chiaro, esauriente, e sintetico e completo e non contraddittorio rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza redatte in conformità a quanto disposto dall’articolo 166 del Codice”.</p>	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 152.b.
157	Studio THMR Legale	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 2, lett. a-bis)	<p>La nuova formulazione dell’art. 4 prevede che le limitazioni e le esclusioni siano riportate “in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza [...]”. Si chiede all’Istituto di Vigilanza se, con riferimento al requisito della sinteticità, sia possibile raggruppare le esclusioni/limitazioni per aree di interesse (es. guerre/invasioni; energia nucleare/radiazioni nucleari), fornendo solo alcuni esempi (limitati ai casi più significativi/emblematici) e fermo restando il rinvio alle Condizioni di assicurazione per il dettaglio completo, laddove gli eventi esclusi siano un numero ingente e rischioso di appesantire il Dip Aggiuntivo.</p> <p>Si chiede inoltre all’Istituto di Vigilanza come ci si debba regolare nel caso in cui l’esclusione/limitazione venga meno con l’acquisto di una garanzia aggiuntiva (opzione attivabile con pagamento di premio aggiuntivo), dal momento che è oggetto di proposta l’eliminazione della sezione “Opzioni con sconto sul premio” nel Dip Aggiuntivo.</p>	L’osservazione non comporta modifiche al testo. Cfr. commento n. 152.b.
158	Unipol	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 2, lett. a-bis)	<p>Si chiede di chiarire quali siano le “garanzie finanziarie” le cui limitazioni ed esclusioni andrebbero riportate in modo “chiaro, esauriente, sintetico e completo”.</p>	L’osservazione non comporta modifiche al testo. Per quanto concerne le garanzie finanziarie, si precisa che si fa

				<p>riferimento a livelli minimi delle somme corrisposte all'evento assicurato o a maggiorazioni delle prestazioni soggette a limitazioni o esclusioni, quali ad esempio periodi di carenza o limiti di età raggiunta dall'assicurato alla data di accadimento dell'evento stabilito nel contratto.</p>
159	REVO Insurance S.p.A.	Reg. 41/2018 Art. 4, co. 7, lett. a-bis)	<p>Si chiede conferma della possibilità di rinvio alle condizioni di assicurazione (riferimenti puntuali) per quei prodotti in cui le esclusioni da indicare non consentirebbero di tralasciare il rispetto del limite massimo di 3 pagine previsto per il DIP Aggiuntivo. Nel DIP Aggiuntivo possono essere individuate le principali limitazioni di copertura, mentre si può rimandare al testo delle condizioni di assicurazione per un'analisi completa.</p>	<p>Proposta non accolta. Si conferma il divieto di fare rinvio alle c.g.a con riguardo alle sezioni che illustrano esclusioni e limitazioni; si precisa inoltre che il limite di pagine può essere aumentato da 3 a 4, in via eccezionale e per motivate circostanze. Cfr. commenti nn. 6, 8, 152.</p>
160	Algorithmic S.r.l.	Reg. 41/2018 Art. 15	<p>Si propone l'abrogazione dei commi 1 e da 3 a 12 bis</p> <p>Si propone di modificare il comma 2 come segue: "il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi vita è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 2".</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Al fine di semplificare e rendere più chiaro il dettato regolamentare, vengono abrogati i commi da 3 a 9 e 11 dell'art. 15, che recavano istruzioni di dettaglio per la compilazione del DIP aggiuntivo Vita. A tal fine, le imprese sono tenute a conformarsi ai contenuti dell'Allegato 2. Analogamente, viene modificata la formulazione degli articoli che riguardano la redazione degli altri DIP aggiuntivi, cfr. commenti 175, 187.</p>
161	Anapa	Reg. 41/2018 Art. 15	<p>Si propone l'abrogazione e l'inserimento delle disposizioni contenute quali informazioni aggiuntive dei rispettivi documenti "base".</p>	<p>Proposta non accolta. La redazione dei DIP aggiuntivi è prevista dall'articolo 185 CAP. D'altro canto, non si ritiene di poter</p>

				<p>modificare il contenuto dei "documenti base", in quanto si tratta di format introdotti dal legislatore comunitario, ad eccezione del DIP vita. Cfr. commento n. 5.</p>
162	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 41/2018 Art. 15	<p>1. Si condivide la proposta di razionalizzare le informazioni e regolamentare il numero di pagine massimo da fornire mediante il DIP Aggiuntivo, consentendo altresì rinvii alle condizioni di assicurazione rispetto a determinati profili.</p> <p>Tuttavia - anche in considerazione delle novità normative proposte dalla Commissione europea nel contesto della "Retail Investment Strategy" e della consapevolezza che anche disciplina nazionale sarà oggetto di ulteriori e ampi interventi di revisione nei prossimi anni - si suggerisce di valutare l'ulteriore snellimento delle informazioni da inserire nel DIP Aggiuntivo, limitandole a quelle espressamente previste nell'art. 185, comma 3, CAP, con conseguente eliminazione, ad esempio, di quelle relative al regime fiscale (previsto, nelle bozze di "DIP Aggiuntivo Vita", "DIP Aggiuntivo IBIP" "DIP Aggiuntivo Multirischi" ma non in quella di "DIP Aggiuntivo r.c. auto").</p> <p>Tale ulteriore snellimento è altresì maggiormente compatibile con la crescente digitalizzazione dei processi di vendita e la trasmissione dematerializzata della documentazione (pre-) contrattuale che mal si attagliano alla consultazione di documentazione eccessivamente articolata, complessa e lunga, come altresì rilevato da EIOPA nell'ambito del "2nd Report on the application of the Insurance Distribution Directive (IDD)" nel sottolineare la necessità di "adjust pre-contractual information requirements to smartphones and other digital devices".</p> <p>2. Non è del tutto chiaro il riferimento alla circostanza che "Nella versione stampata, il documento occupa al massimo tre pagine di formato A4", lasciando potenzialmente sottintendere che la versione digitale del documento possa avere lunghezza diversa.</p> <p>Proposta</p> <p>Si propone di rimodulare la norma in commento come segue:</p> <p>"Nella versione stampata In ogni caso, il documento occupa al massimo tre pagine, di formato A4 nella versione stampata."</p>	<p>1. Proposta non accolta. L'art. 185 CAP prevede che i DIP aggiuntivi contengano: (i) le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle presenti nei KID/DIP vita/DIP danni; (ii) le informazioni sulla solvibilità/condizione finanziaria dell'impresa, sulla procedura da seguire in caso di reclamo e sulla legge applicabile. Nel definire il perimetro dell'informativa integrativa, si è ritenuto di dare rilevanza alle informazioni più significative per il cliente, quali opzioni con effetti su coperture assicurative e garanzie offerte, costi, limitazioni, esclusioni di polizza, cliente target e regime fiscale, che si aggiungono alle altre obbligatorie da CAP. Cfr commento n 3.</p> <p>2. Proposta non accolta. La formulazione è coerente con quanto previsto dalla normativa comunitaria. Si precisa che il contenuto dell'informativa non può essere modificato a seconda del supporto utilizzato (cartaceo/digitale).</p>

				Al riguardo si rappresenta anche che al cliente deve essere sempre fornita, su richiesta, una copia dell'informativa in formato cartaceo (art. 120- <i>quater</i> , comma 3 CAP).
163	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 15, co. 3	Si chiede di chiarire il motivo per cui nell'intestazione del DIP Aggiuntivo Vita si disponga la cancellazione della parte "diversi dai prodotti d'investimento assicurativi", mentre nell'intestazione del DIP Vita venga mantenuta.	Proposta accolta. Nell'intestazione dell'Allegato 2 viene ripristinato il riferimento. Si precisa che il comma 3 viene abrogato, in quanto, per la definizione del contenuto di tutti i DIP aggiuntivi, si è valutato di rinviare direttamente al contenuto dei relativi allegati al Reg. 41/2018. Cfr. commento 160.
164	Unipol	Reg. 41/2018 Art. 15, co. 7, lett. a)	<p>Premesso che si auspica che nel recepimento della RIS il legislatore primario elimini del tutto il DIP aggiuntivo, privilegiando strumenti più efficaci come l'utilizzo del c.d. layering, si osserva che l'eliminazione dal DIP aggiuntivo della sezione sulle coperture ("cosa è assicurato?) creerebbe uno "squilibrio" tra il DIP/KID che descrive, seppur sinteticamente, coperture e limitazioni, e i DIP aggiuntivi, nei quali la descrizione delle limitazioni ed esclusioni occuperebbe uno spazio prevalente. Tale squilibrio informativo potrebbe generare una rappresentazione distorta delle coperture effettivamente offerte dalla compagnia assicurativa, in quanto il cliente potrebbe inferire che sono più frequenti e importanti le situazioni per le quali la compagnia limita o esclude la propria prestazione piuttosto che quelle per le quali la compagnia offre una copertura assicurativa, con evidenti ripercussioni negative in termini di fiducia e conseguente aumento del cd. "protection gap" nei confronti del cliente.</p> <p>Si ritiene invece che i DIP aggiuntivi possano essere utilizzati per integrare le informazioni sulle coperture, anche opzionali, così da consentire al cliente di comprendere meglio le "caratteristiche del prodotto" e le possibilità di personalizzare e incrementare la propria copertura assicurativa, sempre nel rispetto del numero massimo di 3 pagine (estendibile in via eccezionale a 4). Ripristinare la sezione sul contenuto delle coperture darebbe inoltre maggior valore e utilità alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. (a) che consente il rimando alle condizioni generali di assicurazione "nei casi in cui aspetti di dettaglio siano essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto". Invero, l'eliminazione dai DIP aggiuntivi della sezione sulle coperture restringe di fatto la facoltà delle compagnie di effettuare rimandi alle condizioni generali di assicurazione sostanzialmente solo in relazione ai</p>	Proposta non accolta. L'intervento di semplificazione della documentazione ha come obiettivo evitare una ridondanza delle informazioni fornite in fase precontrattuale al cliente. Data la natura integrativa del DIP aggiuntivo, sono state pertanto eliminate le informazioni già riportate nel DIP Vita, che nella lettera g) della sezione " <i>Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni</i> " chiede di illustrare le opzioni contrattuali. Diversamente, nei DIP aggiuntivi Danni/R.C.auto/Multirischi, è stata ripristinata la descrizione delle opzioni non prevista nel DIP Danni. Cfr. commento n. 8.

			<p>costi e non anche con riferimento ad altri aspetti “essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto”, tra i quali dovrebbe rientrare a pieno titolo anche il contenuto delle coperture.</p> <p>Pertanto, al fine di ripristinare un equilibrio informativo tra i contenuti del DIP aggiuntivo e per consentire al cliente di comprendere al meglio le caratteristiche del prodotto, si propone di ripristinare la sezione sul contenuto delle coperture nel DIP aggiuntivo, analogamente a quanto già previsto dallo Schema di provvedimento con riferimento al solo DIP aggiuntivo IBIP.</p>	
165	U.Di.Con. A.P.S.	Reg. 41/2018 Art. 15, co. 7, lett. d)	<p>Con riferimento alle disposizioni citate, si considera preferibile lasciare espliciti nella documentazione in questione tanto gli obblighi dell'assicurato che quelli dell'assicuratore. Se da una parte, infatti, si ritiene utile che siano chiaramente visibili gli obblighi dell'assicurato, con particolare riferimento ai termini e alle modalità di pagamento del premio nonché ai termini e alle modalità della comunicazione del sinistro, si ritiene altresì necessario che siano definiti in modo estremamente preciso anche gli obblighi dell'assicuratore, al fine di escludere condotte scorrette o speculative dello stesso.</p>	<p>Proposta non accolta. L'intervento operato mira a semplificare i DIP aggiuntivi, composti in alcuni casi da molte pagine, e a mantenere le informazioni di maggiore rilievo, posto che la comprensione dei prodotti non è agevolata dalla quantità degli elementi illustrati ma dalla loro qualità. Nella fase precontrattuale, si è pertanto valutato di focalizzare l'attenzione dei potenziali contraenti su aspetti essenziali per la comprensione del prodotto, come il dettaglio delle opzioni, che sono state ripristinate in accoglimento dei commenti pervenuti, le esclusioni e le limitazioni delle coperture offerte. Resta fermo che le condizioni generali di contratto devono contenere un'informativa completa e chiara ai sensi dell'articolo 166 CAP sugli obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato. Cfr. commenti nn. 11, 14.</p>
166	AIBA	Reg. 41/2018 Art. 15, co. 9, lett. a)	<p>La disposizione prevede l'inserimento del cliente target individuato dall'Impresa o dall'intermediario che realizza il prodotto. In considerazione delle tempistiche di applicazione della POG si suggerisce di integrare la previsione con l'inciso “laddove applicabile”, come riportato in altri commi del medesimo articolo.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. Si rappresenta che il comma 9 è stato abrogato e che in ogni caso il</p>

				“ove applicabile” era riferito alle rubriche del DIP Vita (art. 13), non tutte presenti nel DIP aggiuntivo Vita, come modificato dal presente Provvedimento.
167	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 15, co. 10	L'Istituto preclude la possibilità di inserire le sezioni “vuote” con la dicitura “non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite” in tutti i DIP Aggiuntivi. Si chiede che sia comunque consentito mantenere tale possibilità.	Proposta accolta. Il comma 10 viene ripristinato per consentire l'inserimento nelle rubriche della sezione “Prodotto”, ove pertinente, dell'indicazione “Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita”. La medesima indicazione è presente anche negli schemi di DIP aggiuntivi, allegati al Reg. n. 41/2018 per come modificati dal Provvedimento n. 147. Cfr. commento nn. 172, 201.
168	Algorithmic S.r.l.	Reg. 41/2018 Art. 16	Si propone l'abrogazione dell'articolo: nella logica di limitare le informazioni contenute nei DIP aggiuntivi a quanto previsto dal CAP, non è necessario un DIP aggiuntivo multirischio.	Proposta non accolta. Si ritiene che la redazione di un unico DIP aggiuntivo Multirischi sia funzionale ad assicurare un'informativa efficace nei confronti del contraente. Cfr. commenti nn. 4, 169.
169	Anapa	Reg. 41/2018 Art. 16	Si propone l'abrogazione e l'inserimento delle disposizioni contenute quali informazioni aggiuntive dei rispettivi documenti “base”.	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 4.
170	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 41/2018 Art. 16	Non è del tutto chiaro il riferimento alla circostanza che “Nella versione stampata, il documento occupa al massimo tre pagine di formato A4”, lasciando potenzialmente sottintendere che la versione digitale del documento possa avere lunghezza diversa. Proposta Si propone di rimodulare la norma in commento come segue: “ Nella versione stampata In ogni caso, il documento occupa al massimo tre pagine, di formato A4 nella versione stampata.”	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 34

171	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 16, co. 3	<p>Con riferimento a quanto disposto, rileviamo che l'eliminazione della Sez. "Che cosa è assicurato?" dal DIP Aggiuntivo Danni comporta anche l'eliminazione delle informazioni su "Limitazioni, esclusioni e rivalse" per ogni singola garanzia aggiuntiva. Si rileva che la completezza di informazioni su limitazioni ed esclusioni potrebbe essere ragionevolmente fornita dal solo DIP.</p> <p>Viceversa, nel caso le esclusioni del DIP non fossero sufficienti, si chiede se sia possibile elencare nel DIP Aggiuntivo soltanto quelle comuni a tutte le garanzie aggiuntive e rimandare puntualmente alle condizioni di assicurazione per le altre esclusioni o limitazioni. Diversamente si porrebbe nuovamente la problematica della lunghezza del documento.</p> <p>Si rileva, inoltre, che l'impostazione di elencare le esclusioni delle garanzie aggiuntive senza specificare l'oggetto della garanzia potrebbe essere fuorviante per il consumatore (in tal senso, il limite di 3 pagine potrebbe non essere sufficiente per prodotti con molte garanzie accessorie - cfr. osservazioni generali (3)).</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La sezione "Che cosa è assicurato" viene ripristinata, limitatamente alle coperture danni, per consentire la descrizione sintetica di opzioni/personalizzazioni delle coperture non indicate nel DIP base (cfr. commenti nn. 8 e 11).</p> <p>Il numero di pagine è stato aumentato, in casi eccezionali e per motivate circostanze, da 3 a 4. Cfr. commenti nn. 6, punto 3, 8.</p>
172	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 16, co. 4	<p>L'Istituto preclude la possibilità di inserire le sezioni "vuote" con la dicitura "non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite" in tutti i DIP Aggiuntivi.</p> <p>Si chiede che sia comunque consentito mantenere tale possibilità.</p>	<p>Proposta accolta. Il comma 4 viene ripristinato per consentire l'inserimento nelle rubriche della sezione "Prodotto", ove pertinente, dell'indicazione "Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni" Cfr. commenti nn. 167, 201.</p>
173	Unipol	Reg. 41/2018 Art. 17, co. 2	<p>Si propone di sostituire le parole "ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1", di cui lo Schema di provvedimento propone l'eliminazione, con "ulteriori rispetto a quelle indicate nella documentazione precontrattuale".</p>	<p>Proposta non accolta. A tutela del cliente e in considerazione del tempo che potrebbe essere intercorso dalla data di sottoscrizione del contratto, si ritiene necessario che l'informativa in corso di contratto sia resa in forma completa, al fine di consentire una scelta consapevole sull'opportunità di esercitare l'opzione.</p>
174	Unipol	Reg. 41/2018 Art. 20, co. 6-bis	<p>Fermo che tramite appositi modelli è dovuta la comunicazione di determinate informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), dal Regolamento</p>	<p>La proposta non comporta modifiche del testo.</p>

			<p>(UE) 2020/852 (TR) e dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288, le compagnie di assicurazione devono includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la trasparenza sull'integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 6, comma 1, SFDR) per tutti gli IBIPs; ▪ la trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario (art. 7, comma 1, SFDR) per tutti gli IBIPs; ▪ la dichiarazione sulla mancata considerazione dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili negli investimenti sottostanti, per gli IBIPs diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9 SFDR (articolo 7 TR); ▪ le dichiarazioni previste dagli articoli 14, paragrafi 2 e 3, 18, paragrafi 2 e 3, 20, paragrafi 1, 2 e 5, 21, paragrafi 1, 2 e 5 del Regolamento delegato (UE) 2022/1288, per gli IBIPs di cui agli articoli 8 e 9 SFDR; <p>“nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE o, ove opportuno, conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97”.</p> <p>Le informazioni e dichiarazioni sopra elencate richiedono uno spazio sufficiente, da sottrarre a quello delle 3 facciate A4 previsto dall'art. 21, comma 11.bis. Al riguardo, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia che in un prodotto <i>unit linked</i> collegato a numerosi fondi esterni le sole informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 5, del Regolamento delegato possono richiedere già più di 3 facciate A4.</p> <p>Alla luce di quanto sopra rilevato, si propone di stabilire espressamente che le informazioni e le dichiarazioni in esame possano essere inserite in un allegato al DIP aggiuntivo IBIP.</p>	<p>Si precisa che con l'espressione “L'informativa precontrattuale è integrata” si intende fare mero riferimento all'informativa precontrattuale di sostenibilità richiesta dalle disposizioni UE, che deve essere resa disponibile secondo le modalità ivi previste. Ne consegue che tale informativa non deve essere inserita all'interno dei DIP aggiuntivi e che la stessa non concorre al computo del numero massimo di pagine individuato per i suddetti documenti.</p> <p>Cfr. commenti nn. 16 (iv), 185 e 186.</p>
175	Algorithmic S.r.l.	Reg. 41/2018 Art. 21	<p>Si propone l'abrogazione dei commi 1 e da 3 a 11</p> <p>Si propone di modificare il comma 2 come segue il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi IBIPs è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 3”.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Vengono abrogati i commi da 3 a 10. Cfr. commenti n. 160.</p>
176	Anapa	Reg. 41/2018 Art. 21	<p>Si propone l'abrogazione e l'inserimento delle disposizioni contenute quali informazioni aggiuntive dei rispettivi documenti “base”.</p>	<p>Proposta non accolta. Cfr. commenti nn. 5, 161.</p>
177	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 41/2018 Art. 21	<p>1. Si condivide la proposta di razionalizzare le informazioni e regolamentare il numero di pagine massimo da fornire mediante il DIP Aggiuntivo, consentendo altresì rinvii alle condizioni di assicurazione rispetto a determinati profili.</p>	<p>Proposte non accolte. Cfr. commenti nn. 162.</p>

			<p>Tuttavia - anche in considerazione delle novità normative proposte dalla Commissione europea nel contesto della "Retail Investment Strategy" e della consapevolezza che anche disciplina nazionale sarà oggetto di ulteriori e ampi interventi di revisione nei prossimi anni - si suggerisce di valutare l'ulteriore snellimento delle informazioni da inserire nel DIP Aggiuntivo, limitandole a quelle espressamente previste nell'art. 185, comma 3, CAP, con conseguente eliminazione, ad esempio, di quelle relative al regime fiscale (previsto, nelle bozze di "DIP Aggiuntivo Vita", "DIP Aggiuntivo IBIP" "DIP Aggiuntivo Multirischi" ma non in quella di "DIP Aggiuntivo r.c. auto").</p> <p>Tale ulteriore snellimento è altresì maggiormente compatibile con la crescente digitalizzazione dei processi di vendita e la trasmissione dematerializzata della documentazione (pre-) contrattuale che mal si attagliano alla consultazione di documentazione eccessivamente articolata, complessa e lunga, come altresì rilevato da EIOPA nell'ambito del "2nd Report on the application of the Insurance Distribution Directive (IDD)" nel sottolineare la necessità di "adjust pre-contractual information requirements to smartphones and other digital devices".</p> <p>2. Non è del tutto chiaro il riferimento alla circostanza che "Nella versione stampata, il documento occupa al massimo tre pagine di formato A4", lasciando potenzialmente sottintendere che la versione digitale del documento possa avere lunghezza diversa.</p> <p>Proposta</p> <p>Si propone di rimodulare la norma in commento come segue:</p> <p>"Nella versione stampata In ogni caso, il documento occupa al massimo tre pagine, di formato A4 nella versione stampata."</p>	
178	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 21, co. 5, lett. a)	<p>Il documento dispone di riportare le informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel KID tra cui i costi applicati sul rendimento della gestione separata distinti anche nello schema corrispondente.</p> <p>Si osserva che il KID prevede già informazioni molto approfondite sui costi sia a livello sintetico sia distinto per tipologia di costo. Pertanto, l'introduzione della suddetta informazione sui costi i) costituisce un onere sovrabbondante per le imprese, ii) potrebbe essere fuorviante nell'ottica della comprensione da parte del cliente.</p> <p>Si chiede quindi di eliminare l'obbligo di fornire la suddetta informazione.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Le informazioni sui costi rappresentano un elemento rilevante nella scelta di un prodotto di investimento assicurativo. In particolare nel DIP aggiuntivo IBIP devono essere riportate informazioni dettagliate sui costi che nel KID sono invece rappresentate in modo aggregato. Inoltre nel KID le informazioni sui costi per tipologia sono rappresentate attraverso indicatori</p>

				definiti sulla base di ipotesi specifiche, relativamente a durata investimento, importi investiti e rendimento degli attivi sottostanti al prodotto.
179	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 21, co. 7, lett. 03 a)1	Il documento dispone di riportare "Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?". Si chiede di chiarire se con il termine "prestazioni assicurative" si faccia riferimento solo alle prestazioni di tipo biometrico.	L'osservazione non comporta modifiche al testo. Ad ogni buon conto, si precisa che l'espressione "prestazioni assicurative" deve intendersi correttamente riferita alle sole prestazioni di tipo biometrico.
180	U.Di.Con. A.P.S.	Reg. 41/2018 Art. 21, co. 7, lett. d)	Con riferimento alle disposizioni citate, si considera preferibile lasciare espliciti nella documentazione in questione tanto gli obblighi dell'assicurato che quelli dell'assicuratore. Se da una parte, infatti, si ritiene utile che siano chiaramente visibili gli obblighi dell'assicurato, con particolare riferimento ai termini e alle modalità di pagamento del premio nonché ai termini e alle modalità della comunicazione del sinistro, si ritiene altresì necessario che siano definiti in modo estremamente preciso anche gli obblighi dell'assicuratore, al fine di escludere condotte scorrette o speculative dello stesso.	L'osservazione non comporta modifiche al testo. Cfr. commento n. 165.
181	Anapa	Reg. 41/2018 Art. 23	Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione delle opzioni contrattuali esercitabili con evidenza della tempistica, dei costi e delle relative modalità di esercizio. Sostituire con: Il Documento Unico Informativo IBIP contiene la descrizione delle opzioni contrattuali esercitabili con evidenza della tempistica, dei costi e delle relative modalità di esercizio.	Proposta non accolta. L'uso dell'acronimo DIP aggiuntivo IBIP è coerente con quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. n. 41/2018.
182	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 23, co. 1	L'articolo e l'Allegato 4 non specificano di escludere le eventuali opzioni già riportate nel KID, cosa che pare evidente da quanto disposto all'art. 21, comma 9, lettera b), dal titolo della sezione "Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?" dello stesso allegato. Si chiede conferma che occorra descrivere solo le prestazioni di tipo biometrico e le opzioni non già riportate nel KID.	Si conferma l'interpretazione proposta. Si rappresenta che nel comma 1 dell'art. 23 è stato inserito l'inciso "non riportate nel KID". Cfr. commenti nn. 179, 183.
183	Unipol	Reg. 41/2018 Art. 23, co. 1	Si suggerisce di aggiungere l'inciso "non riportate nel KID" dopo la parola "esercitabili" così da realizzare un coordinamento con quanto previsto dall'art. 31, comma 1 e comma 9, lett. b).	Proposta accolta. Il testo dell'articolo 23, comma 1 viene modificato come richiesto. Cfr. commenti nn. 179, 182.

184	Unipol	Reg. 41/2018 Art. 23, co. 2 e 3	Si propone di ripristinare il testo cancellato nello Schema di provvedimento oppure di sostituirla con “ulteriori rispetto a quelle indicate nella documentazione precontrattuale”.	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 173.
185	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 23, co. 3-bis	Il comma prevede di integrare l’informativa precontrattuale per i prodotti sostenibili. La disposizione sembra più riferita agli obblighi di informativa precontrattuale piuttosto che alle comunicazioni da fornire in caso di esercizio di opzioni contrattuali. Si chiede conferma che ciò valga solo nel caso in cui l’opzione contrattuale prevista dal prodotto è costituita da un prodotto che di per sé è un prodotto sostenibile. In alternativa, in considerazione del fatto che il nuovo Allegato 4 al Reg. 41/2018 non sembra prevedere una sezione dedicata in proposito, si chiede conferma che la sezione da integrare sia quella iniziale denominata “Prodotto” e contenente le caratteristiche offerte dal prodotto d’investimento assicurativo in questione.	La proposta non comporta modifiche al testo. L’informativa precontrattuale di sostenibilità richiesta dalle disposizioni UE deve essere resa disponibile secondo le modalità ivi previste e non inserita all’interno dei DIP aggiuntivi; pertanto, essa non concorre al computo del numero massimo di pagine individuato per i suddetti documenti. Cfr. commenti nn. 16 (iv), 174, 186.
186	DPA Studio Legale	Reg. 41/2018 Art. 23, co. 3-bis	Fermo quanto rappresentato specificamente rispetto alla lunghezza massima dei DIP Aggiuntivi, pare il caso di sottolineare come il limite massimo di 3 pagine per il DIP Aggiuntivo IBIP possa comportare un limite informativo e di trasparenza per la clientela – soprattutto – per quanto riguarda le informative in materia di sostenibilità. Sul punto, si prega altresì di tenere in considerazione come gli operatori del mercato (o buona parte di essi) si siano orientati nel rappresentare al cliente – soprattutto nel contesto dell’abroganda sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” – l’informativa prevista dal Regolamento UE 2019/2088, con particolare riferimento a quella disposta dagli artt. 6 e 7 dello stesso. A fortiori, alla luce di quanto sopra sottolineato, si chiede, pertanto, di non prevedere un limite massimo di pagine per il DIP Aggiuntivo IBIP, rimettendo alla buona pratica delle compagnie assicurative in punto di chiarezza e sintesi. Si chiede altresì di valutare l’inserimento di una specifica sezione del DIP Aggiuntivo IBIP che rappresenti sinteticamente le principali caratteristiche dell’impresa e del prodotto in ambito di sostenibilità, ciò anche in una logica di coerenza e di complementarietà rispetto alla sezione “sostenibilità” inclusa nella proposta di nuovo PRIIPs KID derivante dalla proposte di emendamento al Regolamento UE 1286/2014 [COM(2023) 278 final 2023/0166 (COD)].	La proposta non comporta modifiche al testo. Cfr. commenti nn. 16 (iv), 174, 185.
187	Algorithmic S.r.l.	Reg. 41/2018	Si propone l’abrogazione dei commi 1 e da 3 a 12	Proposta parzialmente accolta.

		Art. 29	Si propone di modificare il comma 2 come segue: "il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi danni è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 4".	Vengono abrogati i commi da 3 a 9 e 11. Cfr. commento n. 160.
188	Anapa	Reg. 41/2018 Art. 29	Si propone l'abrogazione e l'inserimento delle disposizioni contenute quali informazioni aggiuntive dei rispettivi documenti "base".	Proposta non accolta. Cfr. commenti nn. 5, 61.
189	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 41/2018 Art. 29	<p>1. Si condivide la proposta di razionalizzare le informazioni e regolamentare il numero di pagine massimo da fornire mediante il DIP Aggiuntivo, consentendo altresì rinvii alle condizioni di assicurazione rispetto a determinati profili.</p> <p>Tuttavia - anche in considerazione delle novità normative proposte dalla cfr. la risolCommissione europea nel contesto della "Retail Investment Strategy" e della consapevolezza che anche disciplina nazionale sarà oggetto di ulteriori e ampi interventi di revisione nei prossimi anni - si suggerisce di valutare l'ulteriore snellimento delle informazioni da inserire nel DIP Aggiuntivo, limitandole a quelle espressamente previste nell'art. 185, comma 3, CAP, con conseguente eliminazione, ad esempio, di quelle relative al regime fiscale (previsto, nelle bozze di "DIP Aggiuntivo Vita", "DIP Aggiuntivo IBIP" "DIP Aggiuntivo Multirischi" ma non in quella di "DIP Aggiuntivo r.c. auto").</p> <p>Tale ulteriore snellimento è altresì maggiormente compatibile con la crescente digitalizzazione dei processi di vendita e la trasmissione dematerializzata della documentazione (pre-) contrattuale che mal si attagliano alla consultazione di documentazione eccessivamente articolata, complessa e lunga, come altresì rilevato da EIOPA nell'ambito del "2nd Report on the application of the Insurance Distribution Directive (IDD)" nel sottolineare la necessità di "adjust pre-contractual information requirements to smartphones and other digital devices".</p> <p>2. Non è del tutto chiaro il riferimento alla circostanza che "Nella versione stampata, il documento occupa al massimo tre pagine di formato A4", lasciando potenzialmente sottintendere che la versione digitale del documento possa avere lunghezza diversa.</p> <p>Proposta</p> <p>Si propone di rimodulare la norma in commento come segue:</p> <p>"Nella versione stampata In ogni caso, il documento occupa al massimo tre pagine, di formato A4 nella versione stampata."</p>	Proposte non accolte. Cfr. commento n. 162.
190	ANIA	Reg. 41/2018	In considerazione dell'eliminazione, negli schemi DIP Aggiuntivo Danni e DIP Aggiuntivo R.C. Auto, della parte relativa alle coperture offerte (rubrica "Che cosa è	Si rappresenta che il comma 5 è stato abrogato, in quanto i DIP aggiuntivi devono essere redatti, ai

		Art. 29, co. 5, lett. a)	assicurato?”), si chiede se sia corretto il richiamo al termine delle “coperture assicurative”.	sensi del comma 2 dell’art. 29, conformemente agli allegati 5 e 6. Nel merito la sezione “Cosa è assicurato” è stata ripristinata per inserire informazioni legate alla copertura offerta quali massimali, opzioni con sconto di premio e con pagamento di un premio aggiuntivo, non indicate nel DIP base, che possono avere effetti su esclusioni e limitazioni delle garanzie. Cfr. commenti nn. 8, 11.
191	Avv. Vergani Roberto	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 7, lett. a)	Si chiede di mantenere la sezione “che cosa è assicurato” in base a quanto meglio specificato nella sezione delle osservazioni generali e alla successiva voce Allegati. Si chiede di confermare se sia possibile che nel DIPA vengano inserite solo le esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie, con rimando alle condizioni di polizza per quelle specifiche di ogni singola garanzia.	Proposta parzialmente accolta. La sezione “Che cosa è assicurato?” viene ripristinata per inserire informazioni legate alla copertura offerta quali massimali, opzioni con sconto di premio e con pagamento di un premio aggiuntivo, non indicate nel DIP base, che possono avere effetti su esclusioni e limitazioni delle garanzie. Cfr. commenti nn. 8, 11. Si precisa che le esclusioni e limitazioni devono essere riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo. Devono pertanto essere illustrate, in modo sintetico, tutte le esclusioni e limitazioni previste dal contratto, affinché il cliente possa avere una chiara consapevolezza dell’efficacia della copertura in relazione ai diversi eventi e possibili limitazioni dovuti a periodi di carenza/franchigie/massimali.

			<p>Alternativamente alla precedente proposta si rileva, inoltre, che l'impostazione di elencare tutte le esclusioni delle garanzie pattuite senza specificare l'oggetto della garanzia potrebbe essere fuorviante per il contraente/aderente (in tal senso, il limite di 3 pagine potrebbe non essere sufficiente per prodotti con molte garanzie, soprattutto nei casi di garanzie accessorie a beni o servizi e, pertanto, di grande diffusione e limitato costo).</p>	<p>Cfr. commento n. 152.b).</p> <p>Il numero di pagine può essere aumentato da 3 a 4, in via eccezionale e per motivate circostanze. Cfr. commenti nn. 6, punto 3, 8.</p>
192	Unipol	<p>Reg. 41/2018 Art. 29, co. 7, lett. a)</p>	<p>Premesso che si auspica che nel recepimento della RIS il legislatore primario elimini del tutto il DIP aggiuntivo, privilegiando strumenti più efficaci come l'utilizzo del c.d. layering, si osserva che l'eliminazione dal DIP aggiuntivo della sezione sulle coperture ("cosa è assicurato?") creerebbe uno "squilibrio" tra il DIP/KID che descrive, seppur sinteticamente, coperture e limitazioni, e i DIP aggiuntivi, nei quali la descrizione delle limitazioni ed esclusioni occuperebbe uno spazio prevalente. Tale squilibrio informativo potrebbe generare una rappresentazione distorta delle coperture effettivamente offerte dalla compagnia assicurativa, in quanto il cliente potrebbe inferire che sono più frequenti e importanti le situazioni per le quali la compagnia limita o esclude la propria prestazione piuttosto che quelle per le quali la compagnia offre una copertura assicurativa, con evidenti ripercussioni negative in termini di fiducia e conseguente aumento del cd. "protection gap" nei confronti del cliente.</p> <p>Si ritiene invece che i DIP aggiuntivi possano essere utilizzati per integrare le informazioni sulle coperture, anche opzionali, così da consentire al cliente di comprendere meglio le "caratteristiche del prodotto" e le possibilità di personalizzare e incrementare la propria copertura assicurativa, sempre nel rispetto del numero massimo di 3 pagine (estendibile in via eccezionale a 4). Ripristinare la sezione sul contenuto delle coperture darebbe inoltre maggior valore e utilità alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. (a) che consente il rimando alle condizioni generali di assicurazione "nei casi in cui aspetti di dettaglio siano essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto". Invero, l'eliminazione dai DIP aggiuntivi della sezione sulle coperture restringe di fatto la facoltà delle compagnie di effettuare rimandi alle condizioni generali di assicurazione sostanzialmente solo in relazione ai costi e non anche con riferimento ad altri aspetti "essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto", tra i quali dovrebbe rientrare a pieno titolo anche il contenuto delle coperture.</p> <p>Pertanto, al fine di ripristinare un equilibrio informativo tra i contenuti del DIP aggiuntivo e per consentire al cliente di comprendere al meglio le caratteristiche del prodotto, si propone di ripristinare la sezione sul contenuto delle coperture nel DIP</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Cfr. commento n. 8.</p>

			aggiuntivo, analogamente a quanto già previsto dallo Schema di provvedimento con riferimento al solo DIP aggiuntivo IBIP.	
193	REVO Insurance S.p.A.	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 7, lett. a-ter)	Si chiede conferma che non sarà necessario aggiornare annualmente la sezione dedicata ai dati patrimoniali e SII della Compagnia, con la possibilità di prevedere link al sito web della Compagnia.	L'osservazione non comporta modifiche al testo. Si rappresenta che la sezione dedicata ai dati patrimoniali deve essere aggiornata annualmente in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Reg 41/2019. Deve inoltre essere riportato il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) e il link al sito web dell'impresa ove poterne prendere visione. Cfr. commento n. 210.
194	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 7, lett. a-quarter)	Con riferimento a quanto disposto, rileviamo che l'eliminazione della Sez. "Che cosa è assicurato?" dal DIP Aggiuntivo Danni comporta anche l'eliminazione delle informazioni su "Limitazioni, esclusioni e rivalse" per ogni singola garanzia aggiuntiva all'R.C. Auto. Si rileva che la completezza di informazioni su limitazioni ed esclusioni potrebbe essere ragionevolmente fornita dal solo DIP. Viceversa, nel caso le esclusioni del DIP non fossero sufficienti, si chiede se sia possibile elencare nel DIP Aggiuntivo soltanto quelle comuni a tutte le garanzie aggiuntive e rimandare puntualmente alle condizioni di assicurazione per le altre esclusioni o limitazioni. Diversamente si porrebbe nuovamente la problematica della lunghezza del documento. Si rileva, inoltre, che l'impostazione di elencare le esclusioni delle garanzie aggiuntive senza specificare l'oggetto della garanzia potrebbe essere fuorviante per il consumatore (in tal senso, il limite di 3 pagine potrebbe non essere sufficiente per prodotti con molte garanzie accessorie - cfr. osservazioni generali (3)).	Proposta parzialmente accolta. La sezione "Che cosa è assicurato?" viene ripristinata per inserire informazioni legate alla copertura offerta quali massimali, opzioni con sconto di premio e con pagamento di un premio aggiuntivo, non indicate nel DIP base, che possono avere effetti su esclusioni e limitazioni delle garanzie. Cfr. commenti nn. 8, 11.
195	U.Di.Con. A.P.S.	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 7, lett. d)	Con riferimento alle disposizioni citate, si considera preferibile lasciare espliciti nella documentazione in questione tanto gli obblighi dell'assicurato che quelli dell'assicuratore. Se da una parte, infatti, si ritiene utile che siano chiaramente visibili gli obblighi dell'assicurato, con particolare riferimento ai termini e alle modalità di pagamento del premio nonché ai termini e alle modalità della comunicazione del sinistro, si ritiene altresì necessario che siano definiti in modo estremamente preciso	L'osservazione non comporta modifiche al testo. Cfr. commento n. 165

			anche gli obblighi dell'assicuratore, al fine di escludere condotte scorrette o speculative dello stesso.	
196	REVO S.p.A. Insurance	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 8	<p>Area riservata: come si concilia l'obbligo di inserire sempre che l'impresa prevede nel proprio sito l'area riservata con l'esclusione di cui all'art. 45 sempre del Reg. IVASS n.41/2018.</p> <p>Per le polizze in coassicurazione delega altrui, si chiede conferma della possibilità di rimandare all'area riservata della Compagnia delegataria per eventuali operazioni dispositive.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. L'Avvertenza relativa all'area riservata va inserita solo ove applicabile. Si rappresenta che l'avvertenza di cui al previgente comma 8, lettera d) è stata eliminata dal DIP aggiuntivo in quanto "al negativo" e non avente pertanto una reale valenza informativa.</p> <p>Si conferma l'interpretazione proposta, con riguardo al caso di impresa delegataria.</p>
197	Avv. Roberto Vergani	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 8, lett. c)	Si chiede di confermare che l'avvertenza relativa all'area riservata (Home Insurance) sia da inserire unicamente per quei prodotti in cui è prevista.	<p>Si conferma l'interpretazione proposta. Cfr. commento n. 196.</p>
198	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 8, lett. d)	L'Istituto ha disposto l'abrogazione dell'avvertenza in base alla quale l'impresa poteva prevedere nell'area riservata il non inserimento del rapporto assicurativo afferente alla clientela. Alla luce di tale intervento, si chiede di mantenere il dettato di cui alla lettera d), comma 8, articolo 29.	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. Il Provvedimento ha inteso eliminare le avvertenze che hanno contenuto negativo, mantenendo soltanto l'obbligo di inserirle "in positivo" ove applicabili. Cfr. commento n. 196.</p>
199	Molinari Agostinelli Studio Legale	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 8, lett. d-bis)	Si propone, in occasione della revisione del DIP Aggiuntivo RC Auto, di espungere tanto dall'art. 29, comma 8, del Reg. 41 quanto dal modello di DIP Aggiuntivo RC Auto di cui all'Allegato 6, l'avvertenza circa la mancata adesione dell'impresa comunitaria al sistema di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, resa superflua, con effetto 1 gennaio 2023, dalla novella della Legge n. 118/2022 che ha esteso il sistema dell'indennizzo diretto a tutte le imprese UE operanti nel territorio della Repubblica Italiana in regime di l.p.s. o tramite stabilimento.	<p>Proposta accolta. Il testo viene modificato. Cfr. commento n. 224.</p>

200	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 9	<p>Si segnala che il riferimento per le altre voci di cui all'art. 15, comma 9, non è coerente con quanto riportato negli allegati 5 e 6.</p> <p>Il riferimento è infatti al DIP Aggiuntivo Vita e non a quelli danni e R.C. Auto.</p> <p>Si chiede di correggere il riferimento.</p>	<p>Osservazione superata. I documenti devono essere redatti conformemente agli allegati 5 e 6. I commi da 3 a 9 e 11 dell'articolo 29 vengono abrogati. Cfr. commento n. 160.</p>
201	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 10	<p>L'Istituto preclude la possibilità di inserire le sezioni "vuote" con la dicitura "non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite" in tutti i DIP Aggiuntivi.</p> <p>Si chiede che sia comunque consentito mantenere tale possibilità.</p>	<p>Proposta accolta. Il comma 10 viene ripristinato per consentire l'inserimento nelle rubriche della sezione "Prodotto", ove pertinente, dell'indicazione "Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni". Cfr. commenti nn. 167, 172.</p>
202	ANIA	Reg. 41/2018 Art. 29, co. 12-bis	<p>Stante il chiarimento contenuto negli esiti di pubblica consultazione del Regolamento 41 del 2018 (cfr. Commento 168), anche per i contratti di cui all'art. 27, comma 5, le imprese sono tenute a predisporre un unico DIP Danni e un unico DIP Aggiuntivo, fermo che in sede di distribuzione del prodotto non è escluso che, con riferimento al singolo cliente, sia consegnato prima della sottoscrizione un DIP (base e aggiuntivo) recante le informazioni relative alle sole coperture che si intende sottoscrivere.</p> <p>Stante il nuovo limite di 3 pagine del Dip Aggiuntivo Danni, si chiede di prevedere che lo stesso è da intendersi riferito alle sole coperture che si intendono sottoscrivere.</p>	<p>Si condivide l'interpretazione resa. In linea con le disposizioni europee sul DIP base, anche il DIP aggiuntivo deve descrivere tutte le garanzie del prodotto, unitariamente inteso. Pertanto, ove non siano configurabili come prodotti a sè stanti ancorchè venduti in un unico contesto negoziale, i c.d. "moduli assicurativi" devono essere rappresentati in un unico DIP (sia base che aggiuntivo) anche ai fini della pubblicazione sul sito. Tuttavia, rispetto al singolo cliente, la norma prevede l'obbligo di consegna del DIP rispetto al prodotto "sottoscritto". Pertanto, non è escluso che con riferimento al singolo cliente sia consegnato prima della sottoscrizione un DIP (base e aggiuntivo) recante le informazioni relative alle sole</p>

				coperture che si intende sottoscrivere.
203	Avv. S. Iannitti	Reg. 41/2018 Art. 42, co. 9	Si prega di confermare che la cancellazione del riferimento alla “mancata predisposizione” non è volto ad estendere gli obblighi relativi alle aree riservate anche alle imprese comunitarie (che presenterebbe dei profili di criticità rispetto alle competenze della home country authority), quanto ad evitare di dover dare un’informativa negativa circa il relativo obbligo.	Si condivide l’interpretazione resa. Cfr. commento n. 196.
204	Studio THMR Legale	Reg. 41/2018 Art. 42, co. 9	Premesso che la finalità del documento in pubblica consultazione pare avere ad oggetto esclusivamente la semplificazione documentale inerente all’informativa sul distributore e sul prodotto e non anche la modifica della disciplina in tema di home insurance per le imprese straniere, si osserva che la modifica proposta sembrerebbe imporre alle imprese di assicurazione operanti in Italia in libertà di stabilimento e in libera prestazione di servizi l’obbligo di dotarsi di una home insurance a prescindere dal prodotto distribuito (non più dunque solo per i contratti RC Auto). Pertanto, se tale lettura fosse corretta, si chiede all’Istituto di Vigilanza di chiarire come tale obbligo si concilierebbe con quanto previsto dagli artt. 3, comma 3, e 42, comma 8, del reg. 41 Ivass, che non sono stati modificati.	L’osservazione non comporta modifiche al testo. L’articolato non introduce ulteriori obblighi in tema di Home insurance rispetto a quelli già vigenti. Il Provvedimento ha inteso eliminare le avvertenze che hanno contenuto negativo, mantenendo soltanto l’obbligo di inserirle “in positivo” ove applicabili. Cfr. commento n. 196.
205	ACB	Reg. 41/2018 All. 2, 3, 4, 5, 6	Fermo quanto espresso nelle osservazioni generali al presente documento, osserviamo in subordine, con riferimento a tutti i DIP aggiuntivi modificati, che l’informativa sui costi medi di intermediazione non abbia utilità per il cliente, soprattutto nelle ipotesi in cui l’intermediario non è tenuto ad una disclosure sull’ammontare delle provvigioni. L’informativa sui costi di intermediazione deve essere allineata ai casi in cui, nell’informativa precontrattuale propria dell’intermediario, egli è tenuto, in forza di ben individuate disposizioni normative, a specificare l’ammontare della provvigione. Diversamente, essa non è assistita da una base giuridica interna o europea e, pertanto, si rivela illegittima.	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 3.
206	Avv. Roberto Vergani	Reg. 41/2018 All. 2, 3, 4, 5, 6	Si osserva che dai DIPA è stata tolta la sezione “Che cosa è assicurato?”, ove usualmente erano esplicitate le garanzie cd opzionali, mentre sono state mantenute le sezioni “Che cosa non è assicurato?” e “Ci sono limiti di copertura?”. In merito si rileva <ul style="list-style-type: none">- da un lato che lo spazio del DIP (documento di derivazione comunitaria e quindi imm modificabile nella sua forma) dedicato a “che cosa è assicurato” può risultare insufficiente nel caso in cui il prodotto assicurativo offerto	Proposta parzialmente accolta. La sezione viene ripristinata. Cfr. commenti nn. 8, 11, 190, 191.

			<p>preveda una garanzia di base a cui aggiungere altre garanzie opzionali, collegate e proprie del complessivo "ambito" da assicurare e, pertanto, estranee al concetto di "modulo" autonomo.</p> <p>Si pensi ad es. ai prodotti collegati a viaggi turistici, in cui la garanzia spese mediche può essere integrata con altre garanzie specifiche quali annullamento del viaggio, perdita/furto bagaglio, RC in viaggio, infortuni in viaggio etc.</p> <p>Ne consegue che gli spazi oggi dedicati nella sola informativa DIP non sembrano garantire un'informativa efficace e completa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'altro che, essendo il DIPA sbilanciato sul negativo, vi è oggettiva limitazione della possibilità di esprimere la complessiva offerta assicurativa. <p>Infatti le esclusioni hanno una funzione tipica diversa dalla esplicitazione dell'oggetto delle singole garanzie.</p> <p>Si conferma l'istanza di mantenere nel DIPA la sezione "Che cosa è assicurato?"</p>	
207	DPA Studio Legale	Reg. 41/2018 All. 2, 3, 4, 5, 6	<p>La fissazione di un limite di pagine massimo entro il quale dovrebbero essere contenute le informazioni del DIP aggiuntivo potrebbe comportare delle difficoltà per le imprese nel descrivere i contenuti essenziali delle coperture assicurative offerte, con potenziali ricadute sul migliore interesse del cliente e in termini di trasparenza. Tale difficoltà si riscontra soprattutto con riferimento alle polizze multirischi che presentano una pluralità, anche rilevante, di coperture diverse.</p> <p>Dal momento che il documento in consultazione prevede il mantenimento delle sezioni relative ai rischi esclusi ("Che cosa NON è assicurato?") e delle esclusioni e limitazioni ("Ci sono limiti di copertura?"), tali sezioni dovranno necessariamente includere tutti i rischi esclusi ed esclusioni/limitazioni relative a una serie anche rilevante di garanzie e coperture. Al fine di fornire una rappresentazione esaustiva e non frammentata (frammentazione che, al contrario, si configurerebbe con il suggerito rinvio alle condizioni contrattuali, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) di cui si propone modifica) i limiti di spazio proposti in consultazione potrebbero contravvenire al principio dettato dall'art. 120-quater, comma 1, lett. b) del Codice delle Assicurazioni per cui le informazioni precontrattuali devono essere rese al contraente "in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile".</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il numero di pagine è stato esteso da 3 a 4 in casi eccezionali e per motivate circostanze (cfr. commenti nn. 6, punto 3, 8).</p> <p>La sezione "Che cosa è assicurato" è stata reinserita nei DIP aggiuntivi Danni, R.C. auto e Multirischi per consentire la descrizione sintetica di opzioni/personalizzazioni delle coperture che non possono essere indicate nei DIP base e che rilevano per una scelta consapevole del contraente, cfr. commenti 8, 11.</p> <p>Si richiama in ogni caso l'attenzione delle imprese, tenuto conto della complementarietà dei due documenti, ad evitare duplicazioni tra le informazioni contenute nei documenti</p>

			L'esigenza di fornire un'informativa esauriente si ritiene possa considerarsi prevalente rispetto alle pur opportune esigenze di sintesi, rimettendo tali valutazioni alle compagnie assicurative e non a limiti di spazio predeterminati.	informativi precontrattuali base ed aggiuntivi.
208	DPA Studio Legale	Reg. 41/2018 All. 2, 3, 4, 5	<p>Con riferimento all'indicazione – nel contesto del DIP Aggiuntivo – se l'impresa disponga di un'area riservata dispositiva (cd. Home insurance), si chiede a codesta Spettabile Autorità di mantenere i box oggetto di eliminazione (assenza di area riservata e home insurance solo consultivo) in quanto le imprese estere operanti in Italia potrebbero non disporre di un'area riservata (soprattutto di carattere dispositivo).</p> <p>Del resto, il mantenimento di tali avvertenze risulta in linea con le indicazioni fornite dall'Istituto nell'ambito delle norme di interesse generale, che estendono alle imprese estere la complessiva applicazione del Regolamento IVASS n. 41/2018, eccezion fatta per gli artt. 42, 43, 44, 45 e 46 per le compagnie UE che esercitano i rami vita o i rami danni diversi dall'assicurazione RC auto.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La cancellazione del riferimento alla "mancata predisposizione" non è volto ad estendere gli obblighi relativi alle aree riservate anche alle imprese comunitarie, quanto ad evitare di dover dare un'informativa negativa circa il relativo obbligo. Gli allegati al Reg. 41/2018 sono stati rivisti per chiarire che l'avvertenza deve essere inserita ove applicabile e/o pertinente.</p> <p>Cfr. commento n. 196.</p>
209	Konsumer	Reg. 41/2018 All. 2, 3, 4, 5, 6	<p>Konsumer non è favorevole alla eliminazione di informazioni fondamentali quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Che cosa è assicurato 9. Che obblighi ho? 10. Quali obblighi ha l'impresa 11. Quando e come devo pagare 12. Durata della copertura assicurativa 13. Come posso disdire la polizza <p>Si propone di mantenere la descrizione del rischio in copertura specificando oltre ai rischi esclusi anche le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sconti obbligatori di cui ha diritto l'assicurato • Clausole di rivalsa previste in polizza • Percentuale di riduzione del risarcimento in caso di mancato rispetto della clausola di risarcimento in forma specifica. 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Cfr. commento n. 11.</p>

210	Unipol	Reg. 41/2018 All. 2, 3, 4, 5, 6	<p>1. In relazione alla sezione dei DIP aggiuntivi denominata “Società” rileviamo come le informazioni richieste dallo schema di provvedimento eccedono quanto richiesto dal CAP (art. 120 comma 2 e 185 comma 3) e, in molti casi, sono di scarso valore informativo per il cliente. A tal proposito rileviamo, ad esempio, che l’indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione risulta ridondante rispetto al numero di iscrizione all’albo, che è già di per sé sufficiente a verificare l’esistenza dell’autorizzazione all’esercizio all’attività assicurativa.</p> <p>Inoltre, nella sezione “Società” del DIP aggiuntivo IVASS richiede di riportare, con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio, l’ammontare del patrimonio netto e del risultato economico di periodo e, con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell’indice di solvibilità (<i>solvency ratio</i>). In questo caso rileviamo che l’art. 185 comma 3 del CAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) richiede di indicare nel DIP aggiuntivo le informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa, <u>ove opportuno</u>. Non è quindi richiesto un riferimento specifico e puntuale al bilancio d’esercizio e tantomeno a dati specifici tratti dallo stesso; (ii) si limita a richiedere un “riferimento” alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (<i>Solvency and Financial Condition Report – SFCR</i>), non prevedendo quindi l’indicazione di specifici valori patrimoniali o indici. <p>Evidenziamo come l’indicazione di dati e/o indici all’interno del documento di informativa precontrattuale rischia di dare informazioni parziali e decontestualizzate al cliente, risultando quindi non utile a comprendere la reale situazione economico/finanziaria e di solvibilità della compagnia, o potendo addirittura essere fonte di fraintendimento qualora il cliente non abbia un sufficiente grado di competenza in merito. Peraltro, studi comportamentali evidenziano, in generale, uno scarso interesse degli <i>stakeholders</i> verso le informazioni di c.d. Pillar 3 (cfr. Munk et al., 2017).</p> <p>Tanto premesso, si propone di indicare nel DIP aggiuntivo un riferimento al bilancio e all’SFCR, riportando un link a ciascun documento. Questa soluzione consentirebbe al cliente che è interessato ad approfondire tali aspetti di avere accesso ai documenti completi dai quali può ottenere una visione esaustiva della situazione economico/finanziaria e di solvibilità della compagnia, liberando al tempo stesso spazio utile a facilitare il rispetto del limite di pagine proposto per il documento.</p>	<p>1. Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo viene modificato al fine di eliminare l’informazione relativa agli estremi del Provvedimento di autorizzazione.</p> <p>Non si condivide invece la proposta di espungere le informazioni di carattere finanziario/patrimoniale, che, al contrario, possono essere utili per far comprendere al cliente l’andamento generale dell’impresa.</p> <p>Cfr. commenti nn. 16, 193.</p>
-----	--------	------------------------------------	---	--

			<p>2. Si propone di riformulare il testo dell'avvertenza relativa al c.d. home insurance in coerenza con i risultati delle analisi pubblicate nel documento IVASS del giugno 2023 "Un'analisi quali-quantitativa della chiarezza dei contratti assicurativi: risultati e suggerimenti", nel quale veniva osservato quanto segue:</p> <p>"Un esempio di scarso orientamento al cliente è rappresentato proprio dalla clausola che descrive l'area riservata o home insurance. Nella maggior parte dei DIPA si riporta esattamente quanto indicato nel modello dei documenti precontrattuali (per questo contratto l'impresa dispone di un'area internet riservata al contraente (c.d. home insurance), pertanto dopo la sottoscrizione potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo). La frase gestire telematicamente il contratto è generica e potrebbe indurre il cliente, abituato all'area dispositiva dell'home banking, a ritenere che anche quest'area sia dispositiva. Quindi nel contratto andrebbe esplicitato quali funzioni sono effettivamente attive nell'home insurance".</p>	<p>2. Proposta accolta. È inserita nei DIP aggiuntivi la seguente istruzione di compilazione dell'avvertenza "Inserire la seguente avvertenza, ove applicabile, indicando le attività a disposizione del contraente nell'area internet riservata".</p>
211	Avv. S. Iannitti	Reg. 41/2018 All. 2, sez. "Scopo"	<p>Si suggerisce di eliminare il riferimento alle "coperture", data l'eliminazione della sezione "cosa è assicurato". Si consiglia altresì di eliminare il riferimento alla complementarietà rispetto al DIP e di specificare che la conoscenza completa dei termini e condizioni si raggiunge unicamente attraverso la lettura integrale di termini e condizioni.</p>	<p>Proposte non accolte. Nel merito si osserva che la disamina della documentazione precontrattuale, nel suo complesso, è funzionale a consentire al cliente di pervenire a una decisione informata sui diritti e obblighi contrattuali (cfr. commenti nn. 8, 164). Le informazioni contenute nei DIP aggiuntivi vita sono integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei DIP Vita, in raccordo con quanto previsto dall'art. 185 CAP. Si rappresenta inoltre che è ripristinata l'indicazione "Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto".</p>
212	Avv. S. Iannitti	Reg. 41/2018 All. 3, sez. "Scopo"	<p>Si suggerisce di eliminare il riferimento alle "coperture", data l'eliminazione della sezione "cosa è assicurato". Si consiglia altresì di eliminare il riferimento alla</p>	<p>Proposte parzialmente accolta. Il DIP aggiuntivo Multirischi è stato rivisto per consentire la descrizione</p>

			complementarietà rispetto al DIP e di specificare che la conoscenza completa dei termini e condizioni si raggiunge unicamente attraverso la lettura integrale di termini e condizioni.	<p>sintetica di opzioni/personalizzazioni delle coperture danni che non sono indicate nei DIP base, per una scelta consapevole del contraente, cfr. commento n. 8.</p> <p>Si rappresenta inoltre che è ripristinata l'indicazione <i>"Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto."</i></p>
213	Avv. S. Iannitti	Reg. 41/2018 All. 3, sez. "Ci sono limiti di copertura?"	Taluni prodotti (si pensi ad esempio ai prodotti viaggi) contengono molteplici coperture, ciascuna con massimali, scoperti e franchigie diverse (sovente variabili a seconda del "pacchetto" o "formula" prescelti). Si consiglia di consentire un richiamo al certificato di polizza ovvero alla tabella riassuntiva contenuta in polizza, o ad altro documento contenente l'esplicitazione delle franchigie, scoperti e massimali applicabili. Alternativamente si potrebbe indicare – ad esempio – che i massimali offerti sono diversi e possono arrivare fino ad una certa somma massima, come avallato dalla FAQ 2564 pubblicata sul sito EIOPA.	Proposta non accolta. Le esclusioni e le limitazioni devono essere riportate nel DIP aggiuntivo in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo e sono preclusi i rinvii alle c.g.a. Cfr. commenti nn. 6, punto 2, 16 (i), 152.
214	Avv. S. Iannitti	Reg. 41/2018 All. 4, sez. "Scopo"	Si consiglia di eliminare il riferimento alla complementarietà rispetto al DIP e di specificare che la conoscenza completa dei termini e condizioni si raggiunge unicamente attraverso la lettura integrale di termini e condizioni.	Proposta parzialmente accolta. Cfr. commento n. 211.
215	ANIA	Reg. 41/2018 All. 4, sez. "Prodotto"	1. Sul presupposto che la descrizione del "livello della copertura demografica offerta" è già rappresentata nella sezione delle prestazioni assicurative, in linea con lo spirito del documento in consultazione volto a semplificare ed evitare ripetizioni, si chiede di eliminare la descrizione o, nel caso in cui non si ritenga di accogliere la richiesta di eliminazione, si chiede di chiarire il contenuto della descrizione relativa al "livello della copertura demografica offerta".	1. Proposta non accolta. Ai fini di tutela della potenziale clientela, si ritiene utile una descrizione sintetica delle garanzie finanziarie e del livello delle coperture demografiche offerte in rapporto ad esempio al premio investito. Si tratta inoltre di informazioni non incluse nella successiva sezione "Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID", che riporta le sole descrizioni delle prestazioni non indicate nel KID, quali ad

			<p>2. Con riferimento a quanto disposto, rileviamo che l'inserimento di esempi numerici, sicuramente utili e già presenti nelle condizioni contrattuali (a cui si potrebbe far rinvio), richiede un certo spazio, incidendo, dunque, sul limite massimo disposto di 3 pagine/facciate (cfr. osservazioni generali). Pertanto, si chiede di eliminare la disposizione.</p> <p>Inoltre, si chiede di confermare che l'Istituto intenda solo chiedere di specificare con precisione in quali casi e su quale componente dell'investimento opera la garanzia.</p>	<p>esempio eventuali coperture complementari. È inoltre riportato, anche nella parte iniziale della sezione Prodotto, che devono essere indicate le informazioni non dettagliate nel KID.</p> <p>2. Proposta parzialmente accolta. Per i prodotti ibridi (c.d. multiramo), esempi numerici sulla ripartizione del premio tra componente investita nel ramo I e nel ramo III e conseguentemente delle prestazioni garantite si ritengono essenziali, per consentire un'adeguata comprensione del prodotto e poter comparare le garanzie offerte da prodotti analoghi. A ciò si aggiunga che il limite delle pagine è stato elevato da 3 a 4 pagine. Cfr. commenti nn. 6, punto 3, 8, 10.</p> <p>Si precisa che deve essere data evidenza sia del fatto che su una parte dell'investimento opera la garanzia sia che sull'altra parte il rischio è a carico dell'assicurato.</p>
216	ANIA	Reg. 41/2018 All. 4, sez. "Quanto e come devo pagare?", secondo punto elenco	Assumendo che per prodotti "misti" si intendano i prodotti "ibridi" ovvero "multiramo" – e ciò anche in considerazione del fatto che al secondo bullet della Sezione in parola si fa espresso riferimento alla possibilità di scelta di scomporre il premio tra le combinazioni predefinite – riteniamo che la richiesta di esemplificazione sia una duplicazione di quanto richiesto nella nuova sezione "Prodotto". Si chiede altresì di razionalizzare lo schema di informativa.	Proposta parzialmente accolta. La sezione è stata riformulata
217	ANIA	Reg. 41/2018	Si osserva che sono state eliminate le sottosezioni "Rimborso" e "Sconti" senza evidenza dell'eliminazione.	L'osservazione non comporta modifiche al testo.

		All. 4, sez. "Quanto e come devo pagare?" e "Rimborso" e "Sconti"	Pertanto, si chiede di ripristinare le sottosezioni o, in subordine, di specificare dove inserire tali informazioni.	Le sottosezioni "Rimborso" e "Sconti" sono da intendersi eliminate, come previsto per le altre tipologie di DIP aggiuntivi. La mancata segnalazione nel testo in pubblica consultazione è frutto di un mero refuso.
218	ANIA	Reg. 41/2018 All. 4, sez. "Quali sono i costi?"	<p>Come già evidenziato nell'osservazione all'art. 21, comma 5, lettera a), il documento dispone di riportare le informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel KID, tra cui i costi applicati sul rendimento della gestione separata distinti anche nello schema corrispondente.</p> <p>Si osserva che il KID prevede già informazioni molto approfondite sui costi sia a livello sintetico sia distinto per tipologia di costo. Pertanto, l'introduzione della suddetta informazione sui costi i) costituisce un onere sovrabbondante per le imprese, ii) potrebbe essere fuorviante nell'ottica della comprensione da parte del cliente.</p> <p>Si chiede quindi di eliminare l'obbligo di fornire la suddetta informazione.</p> <p>In via meramente alternativa, con riferimento a quanto disposto rileviamo che l'inserimento di esempi numerici, sicuramente utili e già presenti nelle condizioni contrattuali (a cui si potrebbe far rinvio), richiede un certo spazio, incidendo, dunque, sul limite massimo disposto di 3 pagine/facciate (cfr. osservazioni generali (3)). Pertanto, si chiede di eliminare la previsione.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene che l'informativa sui costi rappresenti un elemento fondamentale del contratto, da rappresentare ai fini di una scelta consapevole del prodotto di investimento. Si conferma quindi la necessità di esplicitare le informazioni sugli stessi, ove non dettagliate nei KID. I KID riportano le voci di costo aggregate per tipologia e rappresentate attraverso indicatori riferiti a specifici scenari relativamente a importi investiti, orizzonte di investimento e rendimento degli attivi sottostanti.</p> <p>In riferimento al numero di pagine si rimanda alla risoluzione ai commenti nn. 6, punto 3, 8, 10.</p>
219	Avv. S. Iannitti	Reg. 41/2018 All. 5, sez. "Scopo"	Si suggerisce di eliminare il riferimento alle "coperture", data l'eliminazione della sezione "cosa è assicurato". Si consiglia altresì di eliminare il riferimento alla complementarietà rispetto al DIP e di specificare che la conoscenza completa dei termini e condizioni si raggiunge unicamente attraverso la lettura integrale di termini e condizioni.	Proposta parzialmente accolta. Cfr. commento n. 211
220	Avv. S. Iannitti	Reg. 41/2018 All. 5, sez. "Ci sono limiti di copertura?"	Taluni prodotti (si pensi ad esempio ai prodotti viaggi) contengono molteplici coperture, ciascuna con massimali, scoperti e franchigie diverse (sovente variabili a seconda del "pacchetto" o "formula" prescelti). Si consiglia di consentire un richiamo al certificato di polizza ovvero alla tabella riassuntiva contenuta in polizza, o ad altro documento contenente l'esplicitazione delle franchigie, scoperti e massimali applicabili. Alternativamente si potrebbe indicare – ad esempio – che i massimali	Proposta non accolta. Cfr. commento n. 213.

			offerti sono diversi e possono arrivare fino ad una certa somma massima, come avallato dalla FAQ 2564 pubblicata sul sito EIOPA.	
221	Studio THMR Legale	All. 5, sez. "Opzioni con riduzione del premio" e "Opzioni con pagamento di premio aggiuntivo"	Dal momento che tali sezioni sono state eliminate (in maniera analoga anche nel Dip aggiuntivo, Rc Auto All. 6), si chiede all'Istituto di Vigilanza se le informazioni ad esse inerenti debbano essere inserite nel DIP. In caso di risposta affermativa, si chiede inoltre se debba essere inserito l'avviso che le opzioni sono attivabili in corso di contratto.	Proposta parzialmente accolta. Il contenuto dei "documenti base" non può essere modificato, in quanto si tratta di format introdotti dal legislatore comunitario. Le informazioni sulle opzioni con riduzione del premio e con pagamento di un premio aggiuntivo sono ripristinate nel DIP aggiuntivo. Cfr. commento n. 8.
222	Avv. S. Iannitti	Reg. 41/2018 All. 6, sez. "Scopo"	Si suggerisce di eliminare il riferimento alle "coperture", data l'eliminazione della sezione "cosa è assicurato". Si consiglia altresì di eliminare il riferimento alla complementarietà rispetto al DIP e di specificare che la conoscenza completa dei termini e condizioni si raggiunge unicamente attraverso la lettura integrale di termini e condizioni.	Proposta parzialmente accolta. Cfr. commento n. 211.
223	ANIA	Reg. 41/2018 All. 6, sez. "Che cosa è assicurato?"	<p>1. Con riferimento all'eliminazione delle informazioni relative al tipo di guida, al massimale minimo di legge, alle opzioni con sconto sul premio o con premio aggiuntivo, non trovando collocazione nel DIP, rileviamo che tali informazioni non verrebbero più riportate in nessuno nel DIP e DIP Aggiuntivo. Di conseguenza, togliendo la parte sulle opzioni, i documenti informativi precontrattuali non fornirebbero informazioni complete. Si chiede all'Istituto di chiarire quale debba essere l'assetto dell'informativa nella fattispecie descritta.</p> <p>Si chiede, in ogni caso, di indicare comunque i criteri da adottare.</p> <p>2. L'eliminazione della sezione e, conseguentemente, anche della sottostante sezione "Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? (da inserire qualora siano offerte garanzie diverse nel medesimo contratto R.C. auto)" pone dei dubbi su quale debba essere l'assetto dell'informativa in caso di prodotti R.C. Auto che prevedano garanzie aggiuntive o accessorie (ad esempio, incendio, furto, kasko ecc.), tenuto anche conto dei limiti di pagine/facciate previsti.</p> <p>Pertanto, si chiede all'Istituto di chiarire quale debba essere l'assetto nella fattispecie descritta, specificando, ad esempio, se il DIP R.C. Auto debba riportare le informazioni essenziali su tutte le coperture previste, incluse quelle "accessorie"</p>	Proposte parzialmente accolte. I documenti informativi precontrattuali hanno la finalità di consentire al cliente di prendere una decisione informata sulla base di informazioni che siano di agevole lettura, facilmente comprensibili e comparabili. In particolare il DIP aggiuntivo deve contenere informazioni integrative rispetto al DIP base - che è redatto secondo format introdotti dal legislatore comunitario - evitando ridondanze e focalizzando l'attenzione del cliente su elementi di rilievo del contratto, posto che la comprensione dei prodotti è agevolata dalla qualità delle

			<p>(CVT) e le relative esclusioni e limitazioni, inserendo nel DIP Aggiuntivo R.C. Auto le altre informazioni integrative rispetto al DIP R.C. Auto sulle stesse coperture.</p> <p>Si chiede, in ogni caso, di indicare comunque i criteri da adottare.</p> <p>Rileviamo infine che lo spostamento nel DIP R.C. Auto delle sottosezioni e relativi contenuti delle coperture accessorie risulta difficilmente conciliabile con il limite massimo delle 3 pagine/facciate (cfr. osservazioni generali (3)).</p>	<p>informazioni rese e non dalla loro quantità.</p> <p>Alla luce di quanto precede, si è valutato di ripristinare la Sezione "Che cosa è assicurato?", che contiene la descrizione della garanzia (l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente); delle opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo (la descrizione sintetica delle opzioni disponibili con riduzione del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo e delle relative modalità di esercizio); delle garanzie accessorie, non obbligatorie, che è possibile acquistare (cfr. commento n. 8).</p> <p>Quanto al limite di pagine, si è prevista la possibilità di elevarlo da 3 a 4 (cfr. commenti nn. 6 punto 3, 8).</p>
224	ANIA	Reg. 41/2018 All. 6, sez. "Avvertenze"	<p>Si segnala che, alla luce degli ultimi sviluppi normativi in materia di risarcimento diretto, l'avvertenza relativa alla mancata adesione al sistema di risarcimento diretto potrebbe risultare superata.</p> <p>Si chiede, pertanto, di verificare l'opportunità di eliminare la previsione.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene conseguentemente modificato. Cfr. commento n. 199.</p>
225	Unipol	Art. 3 Disposizioni transitorie	<p>Considerato che l'adeguamento allo Schema di provvedimento richiederà la riscrittura quasi integrale del set informativo precontrattuale e che occorrerà adeguare i sistemi IT connessi a tale documentazione, si osserva l'opportunità di prevedere un termine di adeguamento di almeno 12 mesi dall'entrata in vigore del Provvedimento.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene conseguentemente modificato. Cfr. commenti nn. 6, punto 4, 228.</p>
226	Avv. S. Iannitti	Art. 3, co. 1 Disposizioni transitorie	<p>Si suggerisce di precisare che ci si riferisce ai contratti sottoscritti per la prima volta dopo l'entra in vigore del Provvedimento, non rilevando pertanto eventuali rinnovi espressi o taciti, con o senza modifiche, per i quali potranno continuare a consegnarsi</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo.</p>

			i vecchi IPID (fatta salva la facoltà per gli operatori di sostituirli con IPID del nuovo formato in occasione delle prime modifiche rilevanti).	Il formato e contenuto degli IPID non è stato interessato da modifiche.
227	Floreani Legale	Studio	Art. 3, co. 1 e 2 Disposizioni transitorie	<p>Si chiede conferma all'Istituto che i commi 1 e 2 vadano letti in combinato disposto e che, pertanto, le modifiche introdotte ai Regolamenti 40 e 41 siano applicabili ai contratti sottoscritti dopo i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del Provvedimento. Quanto sopra al fine di consentire ad imprese e distributori di adeguarsi alla disciplina prima che la stessa risulti a tutti gli effetti applicabile.</p> <p>Si condivide l'interpretazione proposta. A fini di maggiore chiarezza, l'articolo viene modificato come segue: "Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le imprese e i distributori redigono il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti di investimento assicurativi, nonché i Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. auto secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2." Si precisa che il riferimento al Modulo unico precontrattuale di cui agli Allegati 3 e 4 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 sostituisce, a ogni effetto e ovunque presenti, i riferimenti ai previgenti Allegati 3, 4, 4-bis e 4-ter, già contenuti nella regolamentazione adottata dall'IVASS.</p>
228	Molinari Agostinelli Studio Legale		Art. 3, co. 2 Disposizioni transitorie	<p>Proposta accolta. Il periodo transitorio è stato portato da 6 a 12 mesi. Cfr. commenti nn. 6, punto 4, 225.</p>